13

AGGIUNTA

Alla Difesa del Pio Luogo di S. Angelo a Nido.

IN CUI SI DIMOSTRA

Di non doversi impartire il Regio *Exequatur* alle 14. Risoluzioni della S.Congregazione del Concilio.

ON era noſtro penſiere di prendere di bel nuovo la penna in difeſa del Pio Luogo di *S. Angelo a Nido*, dacchè tutti gli ordini delle Perſone non amano piu di leggere nuove Scritture per una Cauſa cotanto famigerata, e per cui tanto diffuſamente ſi è ſcritto. Si deſidererebbe alla perfine di vedere riaperte le Porte di quella Chieſa, in cui per lo ſpazio di piu di tre Secoli ſi videro con comune edificazione celebrati piu frequenti, e cotidiani Sacroſanti Sacrifizj della Meſſa, e recitati i Divini Uffizj da ventitre Sacerdoti addetti ivi unicamente al Culto Divino. Si bramerebbe ſoltanto, che quell'opera sì vantaggioſa al Pubblico, e cotanto favorita fin da' primi Secoli della Chieſa, ſi rivedeſſe eſercitata in quell'Oſpedale, in cui i Poveri di piu civile condizione riceveano con fervoroſa Criſtiana pietà ſollievo, e cura alle loro penoſe malattie, e pabolo Spirituale alle loro Anime coll'amminiſtrazione de' Sagramenti. E come in vece di sì giuſtiſſime ardenti brame del Pubblico, potea venirci in mente di annoiarlo con nuove leggende? Ci ſaremmo ben volentieri aſtenuti anche di farlo nel 1746., allorchè pubblicammo la noſtra prima Scrittura. Ma ſtimammo ben giuſto di vendicare la fama di quel celebre Porporato *Rinaldo Brancaccio* Fondatore di queſto Pio Luogo. Non potea con animo ſereno, e tranquillo tolleraiſi, che un Cardinale sì be-

 neme-

nemerito della Chiesa nella sua Legazione al nostro Re *Ladislao* per lo Trattato di pace con essolui conchiuso, sì rinomato ne' Concilj Ecumenici di Pisa, e di Costanza, ed un Soggetto in fine sì luminoso, e di eterno decoro a questa sua celeberrima Patria avesse a trattarsi ne' giorni nostri, come un usurpatore di un Ospedale, e Chiesa già molto tempo prima dotata. Egli era troppo dispiacevole il sentirsi, che un Cardinale cotanto versato negli affari di piu alto rilievo della Sede Appostolica, avesse oggi nella sua Carta di Fondazione a riputarsi, come un fallacissimo Interpetre dell' oracolo del Sommo Romano Pontefice *Martino V.* per la semplice Concessione di un' Esenzione pattuita nel Pio Luogo da lui fondato, eretto, e dotato. E poi quasicchè non bastasse una taccia sì vergognosa ad un Personaggio sì ragguardevole, gli si toglievano nove anni di vita riserbatagli dall' alta Divina Provvidenza per utile della sua Chiesa Universale. E come potea senza un ragionevole, ed appassionato risentimento sofferirsi, che una sì gloriosa, utile, e rinomata Fondazione di Padronato Laicale del Sedile di Nido, che vale a dire di un Collegio di Nobiltà de' più cospicui in Europa, fosse dopo di tre Secoli trattata, come una Favola: ed i piu venerandi Documenti dell'Antichità, che si conservavano in quell'Archivio, vilipesi, come Cartole o supposte, o foggiate di pianta?

Ora però cotanto sinistre, e mal concepite Idee sono svanite, e dileguate affatto, come nebbia al vento. La Chiesa di *S. Angelo a Morfisa* di Padronato della stessa Famiglia già estinta, se ne rimane incorporata nel Tempio di *S. Domenico Maggiore*: nè ha fatto giammai passaggio nella nostra Chiesa di *S. Angelo a Nido* fondata nel 1426. dal Cardinal *Rinaldo Brancaccio*. Quell' Ospedale de' Poveri Studenti sotto dell' Imperadore *Federigo II.* non si è saputo mai piu rinvenire in qual angolo fosse della nostra Città. Anzi co'

Do-

Documenti nuovamente prodotti nella Real Camera di S. Chiara si è già dimostrato con evidenza irrefragabile, come questa Chiesa, ed Ospedale, di cui trattiamo, furono fondate; e dotate co' proprj Beni del Cardinal *Rinaldo*: come a' 6. Luglio del 1428. presero i Cavalieri del Sedile di Nidò con pubblico, e solenne Istrumento il possesso della Chiesa, dell'Ospedale, e degli effetti consistenti in varie Case, Poderi, ed Arrendamenti comperati dal Cardinale istesso, e da' suoi Eredi per Fondo, e Dote di questo Pio Luogo: Come nel tempo medesimo furono eletti due Governadori *Marino Brancaccio*, ed *Errichello di Lamberto* a reggere, governare, e mantenere questa Chiesa, ed Ospedale, *ad annum unum regendum, gubernandum, manutenendum ipsam Ecclesiam, & Hospitale*: Come a' 24. Novembre dello stesso anno 1428. lo stesso Romano Pontefice *Martino V.* concedè con suo Breve particolare molte Indulgenze a tutti i Fedeli, che espiate le loro colpe col Sagramento della Penitenza avessero visitato l'Ospedale, ed Oratorio di *S. Andrea*, e *S. Michele Arcangelo*: *Omnibus verè pœnitentibus, & confessis, qui in S. Andreæ, & S. Michaelis Archangeli festivitatibus Hospitale, & Oratorium prædicta devotè visitaverint*.

Non era piu tempo di ricorrere al Rituale Romano, e di negare perciò la Fondazione di una Chiesa, per non vedersi dipinta nell'Altare Maggiore l'immagine del Gloriosо Appostolo *S. Andrea*, dopo di averla venerata il dottissimo Difensor della Curia in tanti vetustissimi monumenti di Scoltura, e Pittura colà collocati. Vana, e superstiziosa si era l'anfibologia delle voci di *Chiesa*, *Oratorio*, e *Cappella*: quando in tante pubbliche Scritture abbiamo fatto osservare l'uso indistinto, e promiscuo di tai voci. Il che per altro potea ben sapersi dalla Storia Ecclesiastica di quei tempi, ne' quali alle sole Chiese Parocchiali davasi il nome di *Cattoliche*: giusta l'insegnamento di *Giambattista*

tista Gattico nel suo Trattato *De Oratoriis domesticis* (a).

Si è tolto ora quel vanissimo equivoco di voci tra *Chiesa*, *Oratorio*, e *Cappella*; onde poi si era creduto nella S. Congregazione del Concilio in Roma, di esservi in *S. Angelo a Nido* una piccola Chiesa interiore, ed un'altra esteriore. Si è perciò da Noi nel Sommario delle Scritture nuovamente prodotte esibito il Breve di *Martino V.* de' 24. Novembre del 1428. per l'Indulgenze concedute all'*Oratorio* di *S. Andrea*, e *S. Michele Arcangelo*. Si sono prodotti tanti pubblici Istrumenti di quei tempi, da' quali apparisce nominata indistintamente la *Cappella*, e *Chiesa* coll' Ospedale de' *SS. Angelo*, ed *Andrea*. Così si legge negl' Istrumenti de' 20. Ottobre del 1428., de' 26., e 28. dello stesso mese, ed anno, de' 22. Agosto del 1430., de' 30. Dicembre dello stesso anno, de' 18. Febbrajo del 1431., de' 17. Gennajo del 1452., de' 6. Febbrajo del 1455., de' 5. Marzo dello stesso anno, de' 16. Ottobre 1572., de' 31. Gennajo 1581., e de' 29. Ottobre del 1585. In tutti quest' Istrumenti leggesi così: *Gubernatores Hospitalis, & Ecclesiæ, seu Cappellæ SS. Angeli, & Andreæ siti, seu positi in Plateâ Nidi, constructi, & ædificati per dictum quond. Reverendissimum Dominum Raynaldum Cardinalem, ut supra* (b).

A que-

(a) *Gattico de Oratoriis Domesticis Cap. 1. Num. 8. Rem exploratissimam reddit M. Gregorius sapè solo Oratorii titulo vocans Sacras illas Ædes, in quibus Parochialia Officia exequi nequibant, quamvis Presbyteris quibusdam commendarentur.*

(b) L'Istrumento del Possesso preso a' 6. Luglio del 1428. leggesi nel Sommario delle Scritture nuovamente prodotte *N.* 4. Il Breve di *Martino V.* de' 24. Novembre del 1428. leggesi nello stesso Sommario *Num.* 5. E tutti i mentovati Istrumenti leggonsi *Num.* 13.

A questo stesso oggetto, oltre delle Sepulcrali Iscrizioni del 1453., e del 1522., ne' quali promiscuamente vedesi fatto uso della voce di *Cappella*, *Oratorio*, e *Chiesa* de' *Santi Angelo*, ed *Andrea*, si è presentato altro pubblico Documento de' 27. Settembre 1450. Leggonsi in questo dati in pegno due Antifonarj dell' antichissima Chiesa di *S. Andrea*, di cui or ora parleremo, alla Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*. Ed è notabile la ragione, che se ne adduce di non celebrarsi i Divini Uffizj nella Chiesa di *S. Andrea*, e che in quella di *S. Angelo* recitavansi di giorno, e di notte: *Ex eo, quia in dictâ Ecclesiâ S. Andreæ non dicitur Divinum Officium, quia ad præsens non est Cappellanus. Et in dictâ Ecclesiâ S. Angeli celebratur Divinum Officium diu, noctuque* (a).

Differenti però da una verità sì costante furono le idee impresse in Roma delle due Chiese Interiore, ed Esteriore nel nostro Piò Luogo. Si osservino con attenzione i quattordici Dubbj proposti nella S. Congregazione del Concilio. E si vedrà chiaramente, come nel quinto Dubbio promosso intorno la Licenza di predicare vi si pone non senza premeditazione l'Aggiunta di *Chiesa Esteriore*. Ed a qual'altro fine nel Sommario della stessa Curia colà stampato si andò rintracciando nelle vite de' Pontefici di *Alfonso Ciacconio* il luogo, in cui questo Scrittore dà il nome di semplice *Cappelluccia*, o sia *Ædiculam* alla fondazione di questa Chiesa? Ecco il passo del *Ciacconio*, che in detto Sommario trascrivesi (b): *Rainaldus Brancatius Cardinalis Neapolitanus . . . . hic Cardinalis Neapoli PROPE' ECCLESIAM S. Andreæ ad Nidum Domum, Hospitale, & Æ-* DI-

(a) Detto ultimo Sommario *Num.* 12.
(b) Sommario della Curia *num.* 68.

DICULAM SS. Angeli , & Andreæ cum omnibus usui humano necessariis, officinis , & utensilibus suâ pecuniâ construxit .

Colla stessa mira di far comparire una Chiesa Interiore, e l'altra Esteriore rapportaronsi nel Sommario medesimo della Curia le parole di un progetto, che si suppose fatto dal fu Eminentissimo Cardinal *Petra* , e di cui quì non si ebbe giammai notizia veruna (a) . In questo ideale progetto leggonsi le seguenti parole : *In concernentibus Curam Animarum nella Chiesa esteriore non possi ingerirsi il Rettore, ma che spetti all'Arcivescovo .*

Ed ecco, come nella S. Congregazione si prese un manifestissimo abbaglio di fatto. Si pensò, che vi fosse nel Pio Luogo di *S. Angelo a Nido* una piccola Chiesa Interiore , o sia *Cappella* , giusta l'espressione del *Ciacconio* ; e che questa *Cappella* fosse quell'*Oratorio* unito all'Ospedale, di cui si parlò nella Bolla di *Martino V*. Si ebbe poi per vero , che vi fosse un'altra Chiesa pubblica Esteriore : e che in questa si pretendea la libera amministrazione de' Sagramenti , e del Ministero della parola di Dio indipendentemente dall' Arcivescovo . Or come in un' Ipotesi sì lontana dal vero poteano le Risoluzioni di quel Sacro Consesso riuscire favorevoli al nostro Pio Luogo ?

La Carta poi di Fondazione, che dovea servire di principale base, e fondamento dell'Esenzione, si ebbe non già per un pubblico, e solenne Istrumento, ma per una semplice Lettera del Cardinale forse supposta, ed apogrifa. Il che poi si è quì pubblicato in iscritto, ed a voce francamente declamato . Ed in effetti nel Sommario della Curia veggiamo alla Carta di Fondazione dato

(a) Sommario della Curia *num*. 4.

dato il Nome di pretesa Lettera del Cardinal *Brancaccio*: *prætensæ literæ Cardinalis Rainaldi Brancacci* (a).
Per derogar maggiormente la fede di quella Carta si rapportò nello stesso Sommario l'Iscrizione marmorea incisa nel Sepolcro del Cardinale, in cui erasi fissato il giorno della di lui morte a dì 27. Marzo del 1427. Degno però di compatimento fu quel primo abbaglio di essersi tolti in Roma al nostro Cardinale quattro soli mesi di vita. Sembrava di doversi prestare qualche credenza all'Epigrafe scolpita su di una Tavola Marmorea nel di lui Avello. Ma non così compatibile fu la crudeltà usatagli quì in Napoli nel privarlo di nove interi anni di vita. Egli era facile l'ingannarsi con quell' Iscrizione: non sapendosi di essersi stata posta con pochissima avvertenza ne' principj del passato Secolo. Quì però chiunque con occhio purgato, e con mediocre cognizione di Architettura riguardata avesse l'opera di quel Mausoleo degna del celebre Scultore Fiorentino *Donatello*, avrebbe ben osservato, che la Tavola di Marmo, in cui è scolpita l' Iscrizione, non corrispondea punto all'Idee grandi di quell'Autore. Anzi si sarebbe accorto, che siccome il Mausoleo è elegantissimo, così la Tavola Marmorea sopraggiuntavi era contraria alle buone, ed esatte regole dell'Architettura.
Ma via su sappiasi con verità il tempo preciso della morte del nostro Porporato. E siccome nella prima Scrittura gli restituimmo nove anni di vita, ora a marcio dispetto della Sepulcrale Iscrizione gliene restituiremo quattro altri mesi. Mancò di vivere, e pieno di gloria, e di meriti riposò nel Signore negli ultimi giorni di Settembre, o ne' principj di Ottobre del 1427. Ce ne rende fedele testimonianza l'accurato, ed erudito Scrit-

 tore

(a) Sommario della Curia num. 7.

tore *Onofrio Panvinio*. Scrive egli così (a): *Raynaldus Brancacius Neapolitanus, Archidiaconus Cardinalis SS. Viti, & Modesti in Macello Martyrum, obiit Romæ mense Septembris anno* 1427. *Cadaver Neapolim translatum, sepultum est in Ecclesiâ S. Angeli ad Nidum a se fundatâ.*

Felice Contelorio nell' Istoria de' Cardinali vuole, che il Cardinal *Brancaccio* fosse morto nel principio del mese di Ottobre del 1427. Ed *Engenio Caracciolo* ci assicura, che ne' suoi giorni fu posta quell' Iscrizione, in cui per abbaglio si fissò il giorno della morte del Cardinal *Rinaldo* a' 27. di Marzo: eccone le di lui parole (b): *Fu sepolto il Cardinal Rinaldo Brancaccio nella Chiesa di S. Angelo a Nido in un sepolcro di marmo, dove sono tre statue, che la Cassa ove l'ossa del morto Cardinale si conservano, il capo reggono, e nel corpo della Cassa una Istoria di basso rilievo, ma senza epitaffio alcuno; se bene oggi dalla sua famiglia è stato posto il seguente epitaffio.*

Il *P. Aldoino* nelle Note alle Vite de' Pontefici al *Ciacconio* ci racconta fedelmente, come il Corpo di *Rainaldo Brancaccio* trasferito in Napoli fu sepolto nella Chiesa di *S. Angelo a Nido* da lui fondata in un marmoreo elegante Mausoleo adornato di tre Statue, fattogli costruire per ordine di *Cosmo de Medicis* dal *Donatello* Fiorentino insigne Scultore de' suoi tempi; senza che vi si ponesse alcuna sepolcrale iscrizione: Che vi fu poi incisa l'Iscrizione da' Posteri della stessa sua Nobilissima Famiglia, affinchè vieppiu indelebile si conservasse la memoria di un sì gran Cardinale. *Corpus ex ejus testamento Neapolim translatum in Ecclesiâ S. Angeli*

(a) *Panvin. de Roman. Pont.*
(b) Engenio Caraccioli nella sua Napoli Sagra al foglio 261. stampato nel 1624.

geli ad Nidum, à se, ut diximus, erectâ, in marmoreo, & eleganti Mausoleo tribus statuis ornato a Donato dicto Donatello Florentino, insigni illius ævi Sculptore, constructo, sine ullâ sepulchrali inscriptione conditum est. Posteri tamen ejusdem nobilis familiæ Alumni, ne tanti Cardinalis memoria unquam periret, eidem tumulo inscriptionem inciderunt.

Non credasi questa Disamina del giorno della morte del nostro Cardinale una lezione Accademica. Il pubblico Istrumento della Carta di Fondazione erasi stipolato in Roma a' 30. Marzo del 1427. da *Pietro Scoense* Secretario del nostro Cardinale, ed Appostolico, ed Imperiale Notajo. Se la di lui morte adunque, giusta l'Iscrizione Sepulcrale rapportata nel Sommario della Curia, fosse seguita a' 27. Marzo del 1427., il rogito di quell'Istrumento sarebbe seguito nell'altro Mondo. Ed allora sì, che la Carta di Fondazione annoverar si potea tra le Favole di Caronte. Queste sono le riflessioni, che meritavano un esatto Criterio. Del resto le nuove Regole di Critica poste in uso dal dottissimo Difensor della Curia sarebbono sempre state di assai lieve momento.

E come con una nuova Diplomatica non pensata in Francia, nè in Germania, nè in Inghilterra si avea a credere sospetto di falso quel venerando Documento dell'Antichità; perchè nella composizione della Lettera vedeasi usurpata ora la terza, ed ora la prima persona de' Verbi? Se mai questo fosse stato un errore in Gramatica, sarebbe stato degno di riprensione per un rigoroso Pedante, ma non già per un Uomo sì illuminato, e dotto, come il Difensor della Curia.

A confessarla però ingenuamante nè in Roma, nè in Napoli si è fin' ora saputo con certezza di esservi questo pubblico, e solenne Istrumento della Carta di Fondazione, che conservavasi immerso tra la polvere nell'Archivio del Pio Luogo. E Noi dopo di averlo impres-

 so

ſo nell'ultimo Sommario, lo moſtrammo la prima volta alla preſenza di tutti nella Real Camera di S. Chiara. Or ſenza una Scrittura cotanto neceſſaria, ed eſſenziale potea formarſi giudizio eſatto di queſta Cauſa da quel Conſeſſo de' Porporati meritevole del più alto riſpetto, e della piu profonda venerazione?

Intorno poi all'altro principaliſſimo fondamento della Bolla di *Martino V.* elleno in parte erano ragionevoli le dubbiezze di non eſſerſene ſul principio, e per tanto tempo in appreſſo fatto alcun' uſo: e che quaſi ſul naſcere foſſe rimaſta involuta fra le tenebre dell' obblio. Come però avrebbe potuto cio dirſi, ſe ſi foſſero oſſervate le Preſentate poſte nel dorſo della Bolla medeſima? Se le Preſentate medeſime dimoſtrano di eſſerſene fatto uſo ne' Regj Tribunali, e nella Curia Arciveſcovile immediatamente, ed indi nel 1461., e ſuſſeguentemente in appreſſo? Se fra tai Preſentate leggeſene una, in cui da *Giulio* Vicario di Napoli fu rimeſſo il Clerico *Pellegrino* denunciato nella Corte Arciveſcovile, alla Chieſa di *S. Angelo a Nido*? Queſto antichiſſimo Atto di poſſeſſo della giuriſdizione Attiva egli è dovere di porlo nel ſuo vero lume: onde ſi abbia certa notizia della data del tempo, e chi foſse quel Vicario di Napoli *Giulio*. Sappiaſi, che *Matteo di Afflitto* nel conſiglio 20. facendo menzione di un litigio inſorto nella Corte Arciveſcovile di Napoli per cagione di Matrimonio, ſcrive così (a): *In Foro Domini Julii Carrafæ Vicarii Generalis Reverendiſſimi Domini Oliverii Carafæ Archiepiſcopi Neapolitani, & noviter facti Cardinalis Sanctæ Romanæ Eccleſiæ*. Fu *Oliviero Carafa*, ſiccome dimoſtra il *Chioccarelli*, promoſſo al Car-

(a) Queſto Conſiglio 20. leggeſi nello ſpecioſiſſimo M. S. de' Conſigli di Matteo, o ſia Mazzeo d'Afflitto, che originalmente ſi conſerva dal Regio Conſigliere Signor D. Eraſmo Ulloa Severino,

Cardinalato dal Pontefice *Paolo II.* nel 1467. Ed essendo questa nostra Presentata segnata coll' Indizione III. si dee perciò affermare, che la Bolla fu prodotta innanzi al Vicario *Giulio Carafa* a' 16. Maggio del 1470. poiche dal primo Settembre 1469. per li 31. Agosto 1470. viene a cadere la detta III. Indizione. Ed ecco un atto possessivo di Giurisdizione Attiva in vigore della Bolla di *Martino V.* riconosciuta dalla Corte Arcivescovile di Napoli fin dal 1470.

Confessiamo però, che il vero tenore di questa Bolla di *Martino V.*, e di quel tanto, che si espose dal Cardinal *Rinaldo Brancaccio* non puo ben intendersi senza la notizia di que' Fatti de' tempi assai remoti, che nella nostra prima Scrittura accennammo. Era la Chiesa di *S. Andrea* antichissima Diaconia della Chiesa Romana. Vi era, giusta l'uso di quei Secoli, annesso alla Diaconia un Ospedale col suo Oratorio, in cui esercitavansi verso i Poveri le Opere di Ospitalità. Per reggere questa Diaconia vi si mandava da Roma un Suddiacono Regionario. Costui non solamente avea cura della Diaconia, ma governava, e reggea i Patrimonj della Chiesa Romana, i quali nella Campagna Felice erano il Napoletano, ed il Nolano. Quel *Teodimo* sepolto nella Chiesa di *S. Andrea* era Suddiacono Regionario ne' principj dell'VIII. Secolo. Dovea parimente sapersi, che dismesse quasi generalmente tai Diaconie nell'XI. Secolo, e ridotto in tanti Benefizj Ecclesiastici, la Chiesa di *S. Andrea* coll'Ospedale annesso fu governata da un Rettore di Collazione Pontificia. E questo si fu quell'Ospedale de' Poveri, che nel 1426. già desolato, e dismesso per le vicende memorande, e lagrimevoli sofferte da questa Metropoli, volle riedificare il Cardinal *Rainaldo Brancacci* coll'Oratorio, ed altre Officine annesse. Domandò prima di riedificarlo al Romano Pontefice *Martino V.*, che la Giurisdizione ampia, la quale prima in nome de' Romani Pontefici vi si esercitava da'

Sud-

Suddiaconi Regionarj, ed indi da' Rettori di *S. Andrea*, si esercitasse poi in quanto alla Temporalità da due Governadori eliggendi da' Cavalieri del Sedile di Nido, ed in quanto alla Spiritualità da un Sacerdote con tutta l'Ecclesiastica, ed Ordinaria Giurisdizione su la Chiesa, ed Ospedale, e su de' Preti, e Cherici ivi addetti. Domandò, che la Chiesa, ed Ospedale, che erigger volea, rimanesse per sempre del tutto esente dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e sottoposta alla Sede Appostolica. Questo domandò il Carndinal *Rinaldo Brancacci*, uniformandosi agli antichi stabilimenti della Chiesa fin dal V. Secolo. E questo ottenne dal Sommo Pontefice *Martino V.* Domanda degna di un Porporato, che avendo assistito con tanta gloria, ed utile della Chiesa Universale ne' Concilj Ecumenici di Pisa, e di Costanza, gli erano troppo noti, quai fossero stati gli abusi cagionati dall' eccessive graziose Esenzioni, e quai l'Esenzioni utilissime alla Cristiana Repubblica. Nè men degna della domanda fu la Concessione accordatagli da *Martino V.* dell'Illustre Colonnese Famiglia, e peritissimo del Diritto Canonico, che avea letto per tanti anni nell' Università di Perugia: Onde meritò ne' tempi più calamitosi della Chiesa di essere prescelto per Sommo Romano Pontefice in quella Ecumenica Ecclesiastica Assemblea di Costanza. Questa si fu la Bolla spedita a' 24. Aprile del 1426. Questa si fu anche la Bolla col nuovo Titolo di Ampliazione della nostra Chiesa di *S. Angelo* confermata a' 28. Febbrajo del 1543. A queste Bolle Pontificie aggiunse tutta la Sovrana Reale Autorità il Glorioso Monarca delle Spagne *Filippo II.* con suo Diploma spedito in Brusselles a' 20. Settembre 1559. ed esecutoriato nel nostro Regno a' 13. Agosto del 1560. In vigore di questi Titoli delle due Supreme Autorità, che tutto il Mondo Cristiano governano, ritrovavasi nel 1743. dopo lo spazio di più di tre Secoli nel possesso de' suoi Privilegj il Pio Luogo di

di *S. Angelo a Nido* . Ed ora questi sono i Privilegj , che si vogliono abbattere , e distruggere da' suoi fondamenti , con impartirsi il Regio *Exequatur* alle 14. Risoluzioni profferite dalla S. Congregazione del Concilio fondate su di manifesti abbagli di fatto , e senza la cognizione de' principalissimi Documenti , che non furono giammai presentati in quel Sacro Consesso . E non abbiamo Noi ragione di esclamare . *Quid enim majus est, quid sanctius Imperiali , ac Pontificiâ Majestate ? vel quis tantæ superbiæ fastigio tumidus , ut Regalem , Pontificiumque sensum contemnat ?* (a)

Per ben intendere adunque il senso della Bolla Pontificia di *Martino V.*, egli era ben necessario di sapere l'origine dell'antica Diaconia Appostolica di *S. Andrea* , e dell' Ospedale , che vi era annesso . Non bisognava prenderne la notizia con irrisione , ed ischerzo , o almeno non era convenevole ridurre la Dignità di quegli antichi Suddiaconj Regionarj al vilissimo impiego di *Fattori di Campagna* , e di semplici *Rettori di Chiese rurali* . Dovea perdonarla il Difensor della Curia a quel Teodimo , che fu cotanto celebre nell'ottavo Secolo ; E giacchè non lo conoscea , non era un atto proprio della sua gentilezza di caricarlo d' ingiurie . Per difesa di quei vilipesi Suddiaconi Regionarj , e per porre in chiaro una materia confaccentissima alla nostra causa , ci prendiamo la libertà di ricordare al Dottissimo Difensore della Curia , che la Chiesa Romana avea una Diaconia in Napoli di sua Giurisdizione , come apparisce dalla Lettera 86. scritta da Papa *Adriano I.* a *Carlo Magno* , pubblicata prima dal *Gretsero* nella Collezione delle Lettere Pontificie scritte a' Re Francesi , e poi dal *Duchesne* nella raccolta degli anti-

(a) *L. Si Imperialis Majestas cognitionaliter examinaverit .*

antichi Scrittori delle cofe Gallicane nel Tomo 2. ; e rammentata da *Chioccarelli* nel fuo Trattato de' Vefcovi, ed Arcivefcovi di Napoli (*a*). Le parole di detta Lettera fono quefte : *Emifit nobis Stephanus Neapolitanus Epifcopus per fuos apices Diaconiam juris Sanctæ noftræ Ecclefiæ fibi concedi*. Or quefta Diaconia era appunto la noftra di *S. Andrea*, che fola era in Napoli della Chiefa Romana. E quefta Chiefa, e Diaconia pretendea il Vefcovo di Napoli *Stefano*, che fe gli foffe conceduta, ma non l' ottenne.

E per avere di tai Diaconie una piu certa, ed individuale notizia; deefi richiamare in memoria, come l' antica Roma fra le tenebre del Gentilefimo era divifa in quattordici Regioni (*b*). Indi poi rifchiarate in quella Capitale del Mondo le tenebre del Paganefimo dalla luce Divina dell' Evangelo, ed aumentatofi il Criftianefimo, gli antichi Sommi Pontefici *S. Fabiano*, *S. Cajo*, e *S. Silveftro* divifero quell'Alma Città in Sette Regioni Ecclefiaftiche : comprendendo per ciafcheduna due Regioni Civili. A quefte fette Ecclefiaftiche Regioni per fovvenimento de' Poveri ftabilirono fette Diaconi, e fette Diaconie, o fieno Cafe di Ofpitalità, ove i Poveri venivano alimentati, e foccorfi da' fuddetti Diaconi, che ne aveano la cura, e da' Diaconiti, o fia dalla Gente addetta al fervigio delle Diaconie medefime (*c*). Durò tale ftabilimento per tutto il quarto Secolo, in cui renduta pienamente la pace alla Chiefa, e propagato, e diffufo il Criftianefimo,

---

(a) *Chioccarelli* de' Vefcovi, ed Arcivefcovi di Napoli *Pag.* 86.
(b) *Rofino* Antichità Romane *lib.* 1. *Cap.* 12.
(c) *Panvin.* delle fette Chiefe *Cap.* 3. *pag.* 30. *Pancirolo* Tefori nafcofti di Roma *Tratt.* 3. *pag.* 31., e 32. *Binio* note a' Concilj appreffo il *Labbè Tom.* 1. de' Concilj generali *pag.* 1558.

nesimo, la disposizione antica Ecclesiastica intorno a' Diaconi, ed alle Diaconie venne accomodata secondo la disposizione Civile. Quindi si accrebbero gli uni, e le altre al numero di quattordici: quante erano appunto le antiche Regioni Civili di Roma (a).

A somiglianza dunque di Roma, Napoli dopo di essere divenuta Colonia, cangiando l'antica divisione, ch'ebbe sotto de' Greci in tante Fratrie, si vide ripartita, e divisa in tante Regioni. E susseguentemente nella sua Chiesa, giusta la Disciplina della Chiesa Romana a ciascheduna delle sue Regioni si vide stabilita una Diaconia, ed un Diacono, il quale co' suoi Diaconiti vi presedesse per la somministrazione dell'elemosine a' Poveri. Sei per tanto furono le Diaconie stabilite in Napoli, e sei Diaconi assegnati al governo delle medesime: perche sei appunto furono le nostre antiche Regioni, chiamate la *Termense*, la *Summana*, la *Palatina*, la Regione di *Nilo* per avervi abitato gli Alessandrini, e per l'antico simulacro di quel Fiume, detto poi corrottamente di Nido, l'*Ercolense*, o sia *Ercolanense*, e *Portanovense*, o sia Porta di mare. In queste sei Regioni erano le sei Diaconie fondate parte da' Vescovi di Napoli, e parte da' suoi Dogi, e Consoli (b).

Oltre però di queste sei Diaconie, vi era in Napoli la Diaconia di *S. Andrea* della Chiesa Romana, ove per dispensare le limosine a' Poveri, e per reggere, e governare i Patrimonj della Chiesa Romana medesima, mandavasi un Suddiacono Regionario con ampissima facoltà, e giurisdizione. Ed affinche il Difensor della

 Curia

(a) *Panciroli* Tesori nascosti di Roma *pag.* 31. *Crescimbeni* Storia di S. Maria in Cosmedin *lib.* 5. *cap.* 1. *pag.* 217.

(b) *Tutini* Storia de' Seggi *pag.* 20., 24., 29., e 33.

Curia non faccia loro di nuovo il gran torto di riputarli *Fattori di Campagna*, e *Rettori di Chiese Rurali*, si contenti di leggere le loro preminenze nel *Hierolessico* de' Fratelli Macri. *Subdiaconi Romani XXI. fuerunt, nimirum septem Regionarii, qui canebant Epistolas, & Lectiones in stationibus &c. Item hujusmodi Subdiaconi ad similitudinem Diaconorum mittebantur pro Legatis, Nuntiis, & Ministris Sedis Apostolicæ, sive Diaconi erant Nuntii apud Reges, & Imperatores, & Subdiaconi Internuncii in Provinciis, Argumentum est ex Canone* pervenit, *& Canone* nuntiatum *dist.* 83., *ubi Gregorius Papa Anatbolio Campaniæ Subdiacono, idest illius Provinciæ Internuncio scribit. Dictio enim Græca Subdiaconus latinè Subministrum significat, idest Subdelegatum, vel Internuntium, ac jubet, ut aliquos negligentes Episcopos corrigat, & quia Subdiaconus ante Literas Pontificis non functus est officio suo, arguitur* (a).

Egli è per tanto certissimo; che i Suddiaconi Regionarj Rettori de' Patrimonj della Chiesa Romana, oltre alla carica di esigere, e raccogliere le rendite de' Fondi appartenenti a' Patrimonj suddetti, ed all'amministrazione, e governo delle Diaconie a' Patrimonj medesimi annesse, esercitavano parimente ampia Giurisdizione nelle materie Ecclesiastiche. Se di ciò si vogliono riscontri piu indubitati, puo rilevarsi chiaramente dal Registro delle Lettere di *S. Gregorio il Grande*. Noi tralasceremo di rapportare tutti gli atti giurisdizionali esercitati da' Suddiaconi Regionarj di varie Città d'Italia, e di Europa, che ricavansi dal rammentato Registro di Lettere di *S. Gregorio il Grande*. Rapporteremo soltanto alcune Lettere di questo Santo Pontefice

---

(a) *Fratres Macri in Hierolexico pag.* 518., *&* 588.

tefice dirette a' Suddiaconi Regionarj, Rettori del Patrimonio della Campagna Felice, e con ciò del Napoletano, e Dispensatori della nostra Diaconia di S. Andrea. Nel Registro di dette Lettere leggesene una diretta a Pietro Suddiacono Regionario della *Campagna*. Dicesi nella medesima di avere il detto Suddiacono Regionario Pietro presa informazione dell' attentato commesso da' Servi di Clementina, Donna patrizia del Castello Lucullano contro *Paolo* Vescovo di Napoli, e di avere discacciati dalle Chiese di detto Castello i suddetti Servi colà risuggiti (*a*). In un' altra Lettera leggesi, di avere lo stesso Pietro Suddiacono Regionario convocato il Clero della Chiesa Napoletana per l'elezione del nuovo Vescovo con avere contro i renitenti di detto Clero esercitato il Vigore Ecclesiastico, e di avere trasmessi in Roma i nominati dal Clero alla Dignità Vescovile (*b*). In un' altra Lettera si vede di essersi data da S. Gregorio potestà al Rettore del Patrimonio della Romana Chiesa, che era in Napoli, di far tutti gli sforzi, affinchè Fortunato nostro Vescovo adempisse al buon governo de' Monasterj, e de' Sudditi: ed in caso di renitenza, di emendare le di lui mancanze (*c*). In un' altra Lettera diretta ad Antemio Suddiacono Regionario si vede di avere lo stesso Antemio ordinato a Pascasio Vescovo di Napoli d' invigilare al Governo della sua Chiesa, e di eleggersi il suo Vicario, ed il Vicedomino per lo buon governo de' suoi Sudditi (*d*).

(a) *Lib.* 3. del Registro di Lettere di *S. Gregorio Magno Epistola* 1. *Pag.* 623. dell' Edizione de' PP. di *S. Mauro*.
(b) Nel detto Registro *Lib.* 3. *Epistola* 35. *Pag.* 649.
(c) Nel detto Registro *Lib.* 13. *Epistola* 36. *Pag.* 1235.
(d) Nel detto Registro di Lettere *Lib.* 9. *Epistola* 66.

Questa si era la Giurisdizione, e facoltà, che i Suddiaconi Regionarj esercitavano in nome della Sede Appostolica nella nostra Diaconia di S. Andrea. Questi erano que' *Fattori di Campagna*, di cui si è parlato con tanto dispregio. Nè si finse da Noi quel Teotimo Suddiacono Regionario ne' principj dell' VIII. Secolo sepolto nella Chiesa di S. Andrea. Ne fe' assai onorata menzione Baronio ne' suoi Annali (*a*). Anzi ne rapporta la sepulcrale Iscrizione, che termina colle seguenti parole. *Hic in pace membra sunt posita Theodimi Sub. Reg. & Rect. Sedis Apost. & Disp. hujus Diac. Beati Andreæ; Si quis præsumpserit hunc tumulum violare; erit anathematis vinculis innodatus.*

E se con più esatta critica si richiedesse la testimonianza di un Autore quasi contemporaneo, può tutto ciò leggersi nella vita di Papa Gregorio II. scritta da Anastasio Bibliotecario. Non solamente costui fa menzione del Suddiacono Regionario Teodimo: ma dice, che si portò egli con Giovanni Duca di Napoli all' assedio di Cuma occupata da' Longobardi per compiacere al Papa (*b*). Ed il dottissimo Maffei su questo luogo fa la seguente nota. *Erat Theodimus Subdiaconus Regionarius, & Rector Sedis Apostolicæ Diaconiæ Sancti Andreæ Neapoli. In iis siquidem locis, in quibus Romana Ecclesia Patrimonia possidebat constitutæ erant Diaconiæ; ubi eleemosinæ a Subdiacono Rectore Patrimonii erogabantur. Sicut enim plures literæ Sancti Gregorii Magni nos docent, Subdiaconi munus erat pauperum Diaconiæ curam habere. Hic Theodimus sepultus est Neapoli in Ecclesiâ eadem Sancti Andreæ ad Nidum appel-* la-

(a) *Baronio Tom. XI.* de' suoi Annali Ecclesiastici.
(b) *Anastasio* Bibliotecario dell' Edizione del *Bianchini Tom.* 3. *Pag.* 176.

lata, de quo extat in Tabulâ marmoreâ ante Altare sequens sepulchralis Inscriptio.

E per conchiudere questo punto de' Suddiaconi Regionarj, e di Teodimo sepolto nella Diaconia di S. Andrea nell' VIII. secolo, non sarà dispregevole l' autorità del nostro Capacci nell' Istoria latina di Napoli (*a*). Ragionando egli della nostra Chiesa di S. Andrea disse così. *Et observatione dignum est, ut notat illustrissimus Baronius, in illis locis, ubi Romana Ecclesia patrimonia possidebat, constitutas esse Diaconias, sicut in Urbe, in quibus elemosynæ a Subdiacono Rectore Patrimonii, & dispensatore erogari solerent. Eorum namque ministeriorum fuisse munus curam gerere pauperum, ex pluribus S. Gregorii literis edocemur, datis ad Anthemium Subdiaconum, eo tempore Neapoli, eodem munere fungentem: Theodimi S. R. E. Subdiaconi, & Correctoris Campaniæ extat ibi epitaphium in tabulâ marmoreâ ante Altare his verbis exaratum.*

Ecco dato un brieve saggio delle Diaconie, e restituito il proprio decoro a' Suddiaconi Regionarj. Verso l'XI. secolo i Fondi addetti a' Patrimonj Appostolici, o si diedero a censo da' Pontefici medesimi, o furono conceduti, ed incorporati con consenso degli stessi Pontefici a varie Chiese, come puo osservarsi dal Muratori (*b*). Le Diaconie antiche divennero Benefizj Ecclesiastici. Il nome di Diacono, o Suddiacono, e Dispensatore cangiossi in quello di Rettore. E coloro, che ebbero in appresso il Governo delle Chiese, a cui erano le Diaconie congiunte, non meno delle Chiese, che delle Diaconie medesime, o sieno Case di Ospitalità, Rettori si dissero. Ed in effetti sul finire del secolo XIII. ri-

(a) *Capacci Fol. 134. e 135.*
(b) *Muratori Dissert. Medii Ævi Tom. 5. Dissert. 69. Pag. 799.*

ritroviamo in un Regiſtro dell' Archivio della Regia Zecca dell'anno 1294. , regnando Carlo II. di Angiò, Bartolommeo Brancaccio Cherico , che avea il governo della Chieſa, ed Oſpedale de' Poveri di S. Andrea. Ed il P. *Caraccioli* ci fa ſapere , che i Rettori della medeſima Chieſa di S. *Andrea* erano frequentemente della Nobile Famiglia Brancaccio: *frequenter ex eâ Familiâ Rectores Eccleſiæ Sancti Andreæ (a)* . Nè s' ingannò punto il P. *Caracciolo*, poichè oltre di quel *Bartolommeo Brancaccio* Rettore di S. *Andrea* nel 1294. , l' *Engenio* ci afficura, che *Liſolo Brancaccio* ne era anche il Rettore nel 1370. Anzi ſappiamo, che da' Rettori di S. *Andrea* della Famiglia *Brancaccio* eranſi comperate alcune Caſe in beneficio della Chieſa medeſima *(b)*.

Giova però molto piu di ſapere, che ne' tempi aſſai vicini alla nuova fondazione dell' Oſpedale fatta dal Cardinale, e propriamente nel 1383. *Ludovico Brancaccio* era il Rettore di S. *Andrea*. Coſtui eſercitava parimente il ragguardevole uffizio in que' tempi di Teſoriere generale del Sommo Pontefice, della Chieſa Romana, e Camerà Appoſtolica in queſto Regno . Ed inſieme coll' Arciveſcovo di Benevento general Collettore nel Regno eleſſero Succollettore , e Commeſſario Appoſtolico *Fra Mainerio* Abate del Moniſtero di S. *Sebaſtiano* di Napoli de' PP. Caſſineſi nel Ducato di Calabria , per eſeguire colà alcuni Ordini , e negozj toccanti *Dominum Noſtrum Papam , Romanam Eccleſiam , & Apoſtolicam Cameram* : giuſta le parole del Diploma del Re *Carlo III.* di *Durazzo* regiſtrato nell' Archivio della Regia Zecca *(c)*.

Col-

(a) *P. Caraccioli Monum. Eccleſ. Neapol. Cap.*28. *Pag.* 326.
(b) *Engenio* nella ſua Napoli Sagra *Pag.* 297.
(c) Regiſtro del Re *Carlo III.* di *Durazzo* dell'anno 1382. e 1383. a i *fogl.* 370. *a t. &* 371.

Colla ſcorta, e lume di queſti Fatti Iſtorici intorno all' antico ſtato della Diaconia, e della Chieſa, ed Oſpedale de' Poveri di S. *Andrea*, veggiamo ora, come ben s' intende la Bolla di *Martino V.* ſpedita a' 24. Aprile del 1426.: e come erano ben fondate le domande del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*: Si eſpongono adunque in detta Bolla le ſuppliche date al Romano Pontefice *Martino V.* dal Cardinale ſuddetto. Diceſi, che avea avuto il Cardinale in penſiere co' beni a lui dati da Dio coſtruire di nuovo, e riedificare l' Oſpedale de' Poveri di S. *Andrea* ſito nella Piazza di Nido, che era allora di Padronato Laicale, già diruto, e deſolato per le Guerre, mortalità, ed altri infortunj, per cui queſta Città era ſtata afflitta: Che volea riedificarlo con Oratorio, ed Altare in onore, e col titolo di S. Michele Arcangelo, e dello ſteſſo S. *Andrea*, per eſercitarvi varie opere di pietà: Che intendea di rendere l' Oſpedale, le perſone dimoranti nel medeſimo, ed i Rettori di quello per loro tranquillità eſenti da ogni Giuriſdizione, Dominio, Poteſtà, e Viſita dell' Arciveſcovo Napoletano, e dell' Abate ſecolare della Chieſa di S. *Andrea*, a cui ſpettava il reggimento di quell' Oſpedale, quando eſiſtea: *Ad quem Regimen dicti Hoſpitalis, dum in eſſe viguit, ſpectare noſcebatur*. Domandava infine di rendere le Perſone, ed i Beni del Luogo da riedificarſi, ſoggetti immediatamente alla Sede Appoſtolica. Il Sommo Pontefice lodando il pio proponimento della nuova Fondazione del Cardinale, eſimè l' Oſpedale coll' Oratorio da riedificarſi dal Dominio, Viſita, e Poteſtà dell' Arciveſcovo, e dell' Abate di S. *Andrea*. Sottopoſe il Luogo, le Perſone, ed i Beni alla Sede Appoſtolica. Ordinò, che il Regimento dell' Oſpedale, ed Oratorio dopo di eſſerſi riedificato, ſi commetteſſe a coloro, che avrebbe deſtinati il Cardinale nella ſua ultima volontà: *ſibi, & illis, quos ad hoc in tuâ ultima voluntate duxeris ordinandos*. Le parole

poi

poi ampiffime dell'efenzione, giufta le formole di que'tempi furono le feguenti. *Hofpitale præfatum poftquam edificatum, & per te dotatum fuerit, ut præfertur, cum omnibus juribus, & pertinentiis fuis, necnon perfonas eafdem, & Rectores ipfius Hofpitalis pro tempore exiftentes A DOMINIO VISITATIONE ET POTESTATE PRÆFATIS eximimus, & totaliter liberamus, illaque libera & exempta ab eifdem fore ftatuimus, ac Nobis, & Succefforibus noftris, & SEDI PRÆDICTÆ immediatè fubeffe debere: Ità quòd ARCHIEPISCOPUS, & Abbas prædicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de quà agitur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, aut res ipfa confiftat, nullam poffint in PERSONAS, BONA, ET RECTORES præfatos Jurifdictionem, Poteftatem, Vifitationem, feu Dominium exercere; SEU a Rectoribus vel aliis, quibus juxta voluntatem præfatam dictum Hofpitale commiffum fuerit, rationem, feu computum exigere.*

Prima di paffare oltre fiamo nell'obbligo di rendere diftintiffime grazie al riverito Avverfario della gentilezza proteftataci in pubblico nel non efferfi intraprefo di doverfi dare i Conti dell'Amminiftrazione di quefto Pio Luogo alla Curia Arcivefcovile medefima. In fegno di gratitudine dobbiamo però avvertirlo, che nel Sommario della Curia ftampato in Roma vi è un'abbaglio di una particola *fed* pofta con lettere majufcole: leggendofi ivi. *SED a Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem præfatam dictum Hofpitale commiffum fuerit, rationem, feu computum exigere.* Si compiaccia di foftituire alla particola *fed* l'altra *di SEU*: ficcome per verità nella Bolla Originale fi legge. E conofcerà diverfo affai il fenfo, e che in altra occafione dobbiamo riferbarci gli effetti di fua gentil compiacenza. Le proprie parole della Bolla, che non ammettono ambiguità veruna, fuftituendo il *feu* alla parola *fed*, fono quefte *Nullam poffint in PERSONAS, BONA, ET RECTO-*

RES

RES præfatos jurisdictionem, potestatem, visitationem, seu dominium exercere, SEU a Rectoribus, vel aliis, quibus juxta voluntatem præfatam dictum Hospitale commissum fuerit, rationem, seu computum exigere.

In luogo di una compiacenza punto non necessaria, si contenti il Savio Difensor della Curia di dare a questa Bolla un Interpretazione piu benigna.. Si ricordi egli, e richiami alla sua memoria, che nel 1426. non eransi ancora introdotte le formole di Giurisdizione *ATTIVA*, e *PASSIVA*: di *SEPARAZIONE DI TERRITORIO*, della *QUALITA' DI NULLIUS*, o delle varie Prelature di *prima*, *seconda*, *e terza specie*. Queste formole, ed espressioni non erano ancora fino a quel Secolo conosciute nella Chiesa. Le vicende de' tempi, e la necessità di ovviare a tanti litigj da tempo in tempo insorti in materie Giurisdizionali inventò poi tai Clausole, e Distinzioni fino al 1426. del tutto peregrine, ed ignote all'Antichità. Senza ripetere le cose altra volta già dette, non sarà certamente sospetta su tal proposito l'Autorità del Cardinal *Petra*, che tutto ciò senza ambiguità veruna confessa (a). *De qualitate verò Nullius mirum non est, si expressa non adducantur monumenta antiquiora, cùm TUNC ILLA NON ERANT IN OBVIO USU, ut notat Thomassin. de nov. & vet. Eccles. discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 35. & seq. . . . . : Unde in casu concessionis hujusmodi privilegii Apostolici ANTIQUITUS PROCEDEBATUR VERBIS MAGIS LACONICIS. Sed bisce temporibus, quibus tot controversiæ, ac difficultates excitatæ fuerunt circa hanc materiam Prælatorum Nullius, clariùs concipi debent privilegiorum*

D *verba,*

(a) *Card. Petra in Constitut. 4. Calist. III. Tom. 5. Sectione 4. Num. 27., & Sectione 2. Num. 13.*

verba, ut in posterum similes ambages evitentur.

Non potrà nè anco sentire col menomo ribrezzo l'Autorità della Ruota Romana, con cui si afferma, che la semplicità di que' tempi non avea ancora ne' Privilegj della Santa Sede poste in uso quelle Clausole, e formole, che stimaronsi opportune dopo il Concilio di Trento, per concedere la Giurisdizione quasi Vescovile a' Prelati, e Rettori inferiori di qualche Chiesa (a): *Reflectendo ulterius, quod ruditas, seu simplicitas priorum temporum non adinvenerat forcasse modos, quibus magis dilucidè in privilegiis explicaretur per Sanctam Sedem concessio hujus Jurisdictionis quasi Episcopalis attributa Prælatis, sive Præpositis inferioribus, sicuti post Sacri Concilii Tridentini promulgationem.*

Se poi si voglia per un momento volgere lo sguardo a' tempi piu remoti dalla nostra Bolla di *Martino V.*, come, e dove s'intenderebbono le formole di dismembrazione di *Diocesi*, e di separazione di *Territorio*. Si sa, che la Polizia esteriore Ecclesiastica, come di Diritto positivo Ecclesiastico, fu regolata dalla Polizia dell'Impero diviso in tredici Diocesi sotto quattro Prefetti ne' tempi degl' Imperadori *Arcadio*, ed *Onorio*. Gli Autori piu versati nelle materie Ecclesiastiche s'imbarazzano poi nel fissare la vera Epoca, in cui cominciò nella Chiesa la Divisione delle Diocesi: usurpandosi anche questa parola per una semplice Parocchia. La Separazione, e Giurisdizione di Territorio risvegliava allora non già le Idee Sacrosante dell'Amministrazione de' Sagramenti, e del Ministero della parola di Dio. Eccitava piuttosto i pensieri Secolareschi dell'

(a) *Decision. Selecta penes Josephum de Prospero in Appendic. Decis. 24. Num. 51.*

dell' Impero, per cui nella parola di Giurisdizione Territoriale riconosceasi il Dominio eminente del Principato. E quindi i Tributi, i Dazj, il Commercio, l' Asilo, le Fortezze, e tutta in fine la Potestà Politica, ed Economica. Non intendiamo però di girne tant' oltre. Fermiamoci quasi ne' tempi medesimi, in cui fu spedita la nostra Bolla da *Martino V.* Di quanto dicemmo intorno alle Formole piu ampie dell' Esenzioni concedute in que' tempi, il riverito Avversario ne ha un esempio somministratogli dalla stessa sua Curia nella Spedizione della Bolla di *Gregorio XI.* seguita nel 1372., di cui se ne legge l'intiero tenore nel Sommario stampato in Roma (a). Avea la nostra Regina *Giovauna I.* domandata per l' Ospedale, e Chiesa sotto il Titolo di *Corona Spina* una totale Esenzione dagli Arcivescovi di Napoli. Le fu questa accordata coll' istessissime formole, che leggonsi nella nostra Bolla: a riserba di essersi quell' Ospedale, e Chiesa sottoposta a' Priori *pro tempore* del Convento di S. Martino. Le formole usate nella Bolla di *Gregorio XI.* sono queste: *Et insuper Hospitale, & Ecclesiam prædictam cum Personis in eis degentibus ab omni Jurisdictione, ac Dominio, & Potestate Ven. Fratris Nostri Archiepiscopi Neapolitani, qui est, & erit pro tempore, & quomodolibet aliorum Ordinariorum Judicum eximimus, & totaliter liberamus, ac ipsa præfatis Priori, & Conventui immediatè decernimus, ac volumus subjicere, quodque præfatus Archiepiscopus, vel quivis alius Loci Ordinarius, præter Priorem, & Conventum prædictos, in Hospitale, vel Ecclesiam, aut Personas prædictas non possint authoritate Ordinaria, excommunicationis, suspensionis, & interdicti sententias promulgare,* D 2 *vel*

(a) Sommario della Curia *Num.* 46.

vel aliàs etiam ratione delicti , seu contractus , vel rei , de qua agetur , ubicunque committatur delictum, iniatur contractus , vel res ipsa consistat , Jurisdictionem aliquam quomodolibet exercere .

Quì però senza darci tempo di respirare , si grida contro di Noi dal Difensore della Curia , che la Chiesa , ed Ospedale di *Corona Spina* dopo di essersi fatta esente dalla Giurisdizione , Dominio , e Potestà dell'Arcivescovo Napoletano , si sottopone immediatamente al Priore di *S. Martino* : Che in conseguente da costui dovea esercitarsi la Giurisdizione Ecclesiastica , che chiamasi *Attiva* . Si dice però , che nella nostra Bolla di *Martino V.* non vi è vestigio di essersi nominata persona alcuna , da cui l'Ecclesiastica Giurisdizione Attiva esercitar si dovesse : Che sotto la parola di *Rectores* intendeansi certamente i Governadori Laici dell' Ospedale , a' quali l'amministrazione , e cura della Temporalità di quel Pio Luogo si commettea . Di grazia non precipitiamo così presto i giudizj . Vedremo ora , quanto piu ampia fu la fiducia , che il Romano Pontefice ebbe in quell'insigne Porporato *Rinaldo Brancaccio* , cotanto benemerito della Chiesa Universale . Accennammo da quai stabili , e ben vetusti principj dipendea l'Esenzione del nostro Pio Luogo . E di quale dismembrazione dalla propria Diocesi , e di quale giurisdizione nativa loro tolta poteano lagnarsi gli Arcivescovi di Napoli su quel picciolo Territorio , in cui l'Ospedale , e Chiesa , o sia Oratorio riedificavasi ? Non v'era forse stata colà fin da' primi Secoli della Chiesa una Diaconia propria della Sede Appostolica ? Non avea forse quella Diaconia annesso l'Ospedale de' Poveri col suo Oratorio ? Non vi aveano i Suddiaconi Regionarj esercitata tutta la piu ampia Giurisdizione Ecclesiastica in nome della Chiesa Romana ? Non erano a' Suddiaconi Regionarj succeduti gli Abbati di *S. Andrea* : *ad quos Regimen dicti Hospitalis, dum in esse viguit , spectare noscebatur* . Non avea forse il

ſe il Sommo Pontefice *Martino V.* rimeſſo tutto il Governo dell'Oſpedale, ed Oratorio, che dovea riedificarſi, a colui, o a quei, che avrebbe il Cardinal *Brancaccio* ſtimati proprj nella ſua ultima volontà: *dicti Hoſpitalis Regimen illi, vel illis quos in tuâ voluntate ultimâ ad hoc duxeris deputandos*? E che la parola di *Regimen*, di cui ſi fa uſo nella noſtra Bolla, non portava forſe in quei tempi tutto l' eſercizio di Giuriſdizione, così nello Spirituale, che nel Temporale? Legganſi gli eſempli preciſi ſu di ciò preſſo il *P. Luigi Tomaſini*, che rapporta l'antica formola di chiedere al Sommo Pontefice l'Eſenzioni per la Spiritualità, e Temporalità: *Poſcimus, ut noſtrum Monaſterium facias tuæ Beatitudinis REGIMINI ſubjacere* (a).

Sicche *Martino V.* nella noſtra Bolla ordinò, che il *Regimen*, cioè l'Amminiſtrazione della Spiritualità, e Temporalità dell'Oſpedale, ed Oratorio da riedificarſi, dipendeſſe dalla perſona, o perſone, che deſtinate avrebbe nella ſua ultima volontà il Cardinal *Brancaccio*. In vece di quella compiacenza uſata verſo di Noi con una ſuppoſta particola *ſed*, la uſi il Gentiliſſimo Difenſor della Curia verſo di quel Porporato in ricompenſa di avergli tolti nove anni di vita. Dopo la ſpedizione di queſta Bolla, di là a pochi meſi in Roma, ed in preſenza dello ſteſſo Romano Pontefice allora Regnante *Martino V.* con un pubblico, e ſolenne Iſtrumento rogò il Cardinal *Brancaccio* la ſua Carta di Fondazione. Ora che della Verità, ed Autentica ſolennità di queſto pubblico Documento non lice piu dubitarne, biſognerebbe unicamente caricare di obbrobrio la memoria di quel Porporato, e di crederlo un vero Uſurpatore dell'Autorità Pontificia in preſenza di *Martino V.* Egli preſcriſ-

ſe

(a) *Tomaſini In Vet. & Nov. Diſciplin. Part.1. Lib.3. Cap.37.*

ſe nella Carta di Fondazione rogata in Roma a' 30. Marzo 1427. undici meſi dopo la ſpedizione della Bolla la forma del Governo Spirituale, e Temporale, che dovea inviolabilmente oſſervarſi nel ſuo Oſpedale, e Cappella, o ſia Oratorio, e Chieſa: Si ſpiegò ſul bel principio, che lo facea in vigore dell'Autorità Appoſtolica a lui conceduta: *Forma autem gubernationis, & REGIMINIS ſupradicti fiat ſecundum infraſcriptos modos, & terminos quos AUCTORITATE APOSTOLICA NOBIS IN HAC PARTE CONCESSA ordinavimus, & ſtatuta infraſcripta fecimus, quæ volumus inviolabiliter obſervari.*

Tralaſciamo quì di rammentare il Padronato Laicale conferito a' Cavalieri del Sedile di Nido, dacui doveano in ogni anno eleggerſi due Governadori uno della ſua Famiglia *Brancaccio*, e l'altro dello ſteſſo Sedile. Veniamo al Governo della Spiritualità, per cui ora dopo di tre Secoli contendeſi *tamquam pro aris, & focis*. Preſcriſſe, che doveſſe eleggerſi un oneſto Sacerdote, il quale aveſſe Poteſtà, e Giuriſdizione su de' Preti, e Cherici addetti al ſuo Pio Luogo, di corriggerli, punirli, ed eſcomunicarli, che ſarebbe appunto quel vigore Eccleſiaſtico uſato da *S. Gregorio Magno* nelle ſue Epiſtole, e di eſercitare in fine tutta l'Eccleſiaſtica Giuriſdizione. Ecco le proprie parole di quel Porporato, che in rimunerazione di una Pace conchiuſa col Re *Ladislao*, e di avere aſſiſtito con tanto utile della Chieſa Univerſale ne' Concilj Ecumenici di Piſa, e di Coſtanza, ſi vorrebbe ora un manifeſto uſurpatore dell' Appoſtolica Autorità in faccia allo ſteſſo Romano Pontefice, che avea colle ſue mani coronato della Tiara Pontificia. Deh leggaſi con maggiore venerazione la ſua Carta di Fondazione. Si deplori, come negli Uomini piu grandi, ed illuminati le aſcoſe umane paſſioni involontariamente commuovonſi colle apparenze di Religioſa pietà. *Item prædicta Univerſitas, vel duo per*

Uni-

Universitatem , ut præmittitur , eligendi eligat , vel eligant unum honestum CLERICUM QUI HABEAT POTESTATEM ET JURISDICTIONEM SUPER PRESBYTEROS ET CLERICOS INFRASCRIPTOS, IPSOSQUE CORRIGENDI , PUNIENDI , EXCOMMUNICANDI , ET OMNEM JURISDICTIONEM ECCLESIASTICAM EXERCENDI , SI CONTINGAT EOS , VEL IPSORUM ALIQUEM DELICTUM , VEL ALIQUOD ALIUD CRIMEN , CORRIGENDI .

Sentasi poi , come non credette quel Principe di S. Chiesa , che si avesse a fare un abuso scandalosissimo del Sagramento della Penitenza , con sentirsi in quell' Ospedale le Confessioni da' Cappellani addetti al servigio del medesimo ; come ora si crede con tanta tenerezza di coscienza . *Item voluit , & ordinavit , quod dicti* CAPPELLANI , ET PRESBYTERI *ipsius Hospitalis possint , & valeant infirmis ibidem degentibus* CONFESSIONES AUDIRE, SACRAM EUCHARISTIAM, OLEUM SANCTUM *ministrare , & alia facere , quæ circa hæc necessaria fuerint , & opportuna .*

Ed in fine riflettasi , come con uno spirito quasi profetico avvertì a' Signori Governadori di questo Pio Luogo ad essere cauti , e solleciti , che l' Esenzione illesa si mantenesse : prevedendo ben egli , quanto le contese Giurisdizionali sieno il più delle volte contrarie a' più lodevoli Istituti . *Item cum Sanctissimus Dominus noster Martinus V. Hospitale hoc , & ejus Officiales , & membra* AB OMNI SUBJECTIONE QUORUMCUMQUE ORDINARIORUM EXEMERIT , ET ROMANÆ ECCLESIÆ IMMEDIATE' SUBJECERIT , *in hoc solliciti sint Rectores , quod* ARCHIEPISCOPUS NEAPOLITANUS , SEU ABBAS SANCTI ANDREÆ NULLA IBI JURISDICTIONE UTATUR ; *& quod de legatis factis dicto Hospitali , & in posterum faciendis nulla eis quarta , seu canonica portio tribuatur,*

tur, *nec ab eis* VISITATIONEM *recipiant*, *nec de administratione computum reddant*, SED IN OMNIBUS SERVETUR APOSTOLICA BULLA, ET CONCESSIO PRÆDICTI DOMINI NOSTRI PAPÆ.

Questa si è la Carta di Fondazione, di cui a' 26. Agosto 1428. se ne formò qui in Napoli un pubblico, e solenne Transunto (*a*). Questa si è la Carta, di cui posta l'indubitata Autentica verità, egli è troppo temerario il pensiere di credere, che non fosse uniforme alla Bolla di *Martino V.* quasi in certo modo presente al rogito, che se ne fece pochi mesi dopo in Roma. Ma che occorre più dubitare della certa scienza di quel Romano Pontefice, e della totale uniformità della Bolla colla Carta di Fondazione? Mancato nel mese di Settembre del 1427. di vivere il Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, tenerissimo della di lui memoria lo stesso *Martino V.* a 24. Novembre del 1428. con un suo Breve particolare concedè a coloro, che visitavano l'Oratorio, ed Ospedale di *S. Andrea*, e *S. Michelarcangelo* moltissime Indulgenze, stante la moltitudine de' Fedeli, che vi concorrea (*b*). E di questo medesimo *Oratorio*, *Cappella*, *o sia Chiesa*, ed Ospedale se n'era preso il possesso con tutti i Poderi, Case, ed Arrendamenti comperati dal Cardinale medesimo di suo proprio danajo, e da *Paolo*, e *Giovanello* di lui Nipoti, ed eredi con altro pubblico Istrumento celebrato a' 6. Luglio dello stesso anno 1428. (*c*). E pure qui in Napoli si è ora dubitato; ed avuta per favola questa Fondazione, ed in Roma per le Scritture colà impresse si ebbe per vero, che un Padronato sì specioso del nobilissimo Sedile di Nido

(a) *Dict. ult. Summ num.* 3.
(b) Sommario ultimo delle Scritture prodotte nella Real Camera di S. Chiara *num.* 5. *pag.* 27.
(c) *Dicto Summario num.* 4.

do fosse di Qualità Ecclesiastica?

Fingiamo però per pochi momenti usurpatore il Cardinal *Rinaldo* dell' Autorità Pontificia: E che la Carta di Fondazione fosse difforme dalla Bolla di *Martino V.* Figuriamoci, come se la Bolla si fosse spedita in Roma, e la Carta di Fondazione si fosse stipolata in Pekin. Che ne adiverrebbe poi a favor della Curia? Non sarebbe forse sufficientissima l'altra Bolla di *Paolo III.* spedita a' 28. Febbrajo del 1543.? Scriveasi prima in Roma, ed in Napoli, che di questa Bolla non potea farsi uso alcuno, per essersi esposte a quel Sommo Pontefice cose lontane dal vero. Si potrà piu ora però richiamare in dubbio la Bolla di *Martino V.* e la Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*? Si potrà piu dire, che della Bolla non si era fatto giammai uso; e che il Rettore, o sia Sacrista di *S. Angelo a Nido* su de' Cherici, e Sacerdoti addetti a questo Pio Luogo, non avesse giammai usata Giurisdizione alcuna? E non veggonsi ora otto Presentate indorso della Bolla di *Martino V.* fatte in varj nostri Regj Tribunali, e particolarmente nella Curia Arcivescovile? Ed in una di tai Presentate non leggesi dal Vicario Generale *Giulio Carafa* rimesso alla Chiesa di *S. Angelo a Nido* il Cherico *Pellegrino* denunziato nella Curia Arcivescovile? Il Titolo poi, per cui si domandò, e si ottenne questa nuova Bolla da *Paolo III.*, fu così solenne, e legittimo, come se fosse di una nuova Fondazione: dacchè la Bolla fu domandata, e conceduta per l'ampliazione, che si fece in quel tempo della nostra Chiesa di *S. Angelo a Nido*. Questo Titolo di Ampliazione non solamente stimasi oneroso, e conferma la qualità Laicale della Fondazione: ma di vantaggio ne rende irrevocabile il Privilegio per effetto della retroazione al tempo istesso della Fondazione. Così insegnò con molte Autorità il rinomato Canonista *Cesare Lambertini*. *Quia retrotrahitur actus ad ipsum fundationem, & favore Ecclesiæ fin-*

E gitur

gitur actus ipse præcessisse Cap. tanta , qui filii sint legitimi , ubi favore matrimonii filii generati ante contractum matrimonii simulantur geniti post : & ista opinio est favorabilis Ecclesiis , quia sic faciliùs inducuntur homines ad illas dotandum . Jo: Andreas , Cardinalis Abbas &c.

Ci sia qui permesso di trascrivere di bel nuovo le parole della Bolla di *Paolo III.* Con queste non solamente potea farsi quel *Mezzo Vescovo* , alle cui voci parea , che palpitasse , e tremasse di Sacro orrore il Difensor della Curia , ma si potea ben anche creare nel 1543. un Patriarca di Alessandria . Concedè *Paolo III.* al Rettore di S. Angelo a Nido l' onnimoda Potestà , e Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica in detta Chiesa . Volle , che questa dopo la nuova ampliazione si potesse consegrare da qualsisia Prelato , senza licenza dell' Arcivescovo . Derogò ampiamente a qualunque Pontificia Costituzione , che in contrario esistesse . Supplì ad ogni difetto di Diritto , o di Fatto , che vi fosse intervenuto per lo passato (a) : OMNESQUE TAM JURIS, QUAM FACTI DEFECTUS , *si qui forsan intervenerit* , *in eisdem* SUPPLEMUS , *& etiam* ECCLESIAM *hujusmodi* , *quæ* NON MODICA REPARATIONE INDIGET ALTIUS EXTOLLERE , ET ALIQUA ALTARIA MUTARE , ET REFICERE *cœperitis* , *quod illa mutare , & altiùs extollere , & reficere , ac quatenus opus sit per quemcumque Prælatum per vos eligendum consecrari, & benedici facere valeatis* : QUODQUE DICTUS PRESBYTER SACRISTA PRO TEMPORE ELECTUS , VEL ELIGENDUS OMNIMODAM POTESTATEM , ET JURISDICTIONEM ORDINARIAM IN DICTOS CLERICOS, ET SACERDOTES , UT PRÆFERTUR , EXERCERE , OR-

(a) *Dicto Summario ultimo N. 15.*

ORDINARII LOCI, SEU CUJUSVIS ALTERIUS LICENTIA DESUPER MINIME REQUISITA, LIBERE, ET LICITE POSSIT, ET VALEAT, VOBIS, ET ILLI PERPETUO INDULGEMUS, ATQUE CONCEDIMUS.

Tutta dunque l' Autorità Pontificia fu impegnata a trasferire l'onnimoda Giurisdizione Ordinaria nel Rettore di S. Angelo a Nido, ed a creare quel *Mezzo Vescovo*, che al Difensor della Cuira rassembrava, quasi un altro Mostro Favoloso nel Labirinto di Creta. Se vi volesse dippiu impegnata anche l' Autorità Reale, puo compiacersene con leggere il Diploma del Monarca delle Spagne *Filippo II.* Si guardi però di trascorrerlo con quell'aria solita d' irrisione, e di scherzo. Non osserverà accordata al Pio Luogo una di quelle solite Regie protezioni in forma comune. Quel Monarca assicura di essere a lui state esibite le Lettere Pontificie in forma valida. Si protesta di volere far uso della sua Reale Munificenza verso i Cavalieri del Sedile di Nido per li servigj prestati in ogni tempo alla sua Corona. Asserisce di averlo risoluto precedente matura deliberazione del suo Consiglio di Stato presso di lui residente allora in *Brusselles*. Viene indi a confermare al Preposito, o sia Sacrista l' esercizio dell' Ecclesiastica Giurisdizione. E gli concede in fine anche la Famiglia armata. Le parole del Diploma Reale spedito in *Brusselles* nel 1559., ed esecutoriato nel Regno nel 1560. sono queste (a): *Nos verò prædictæ Apostolicæ Sedis dispositioni conformari cupientes, Pontificiisque literis satis instructi, nobisque in formâ validâ exhibitis, meritisque potissimùm inspectis, servitiisque gratis, grandibus, & fructuosis per Nobiles prædictos eidem Majestati Nostræ omni tempore præstitis, & majora semper*

 in

(a) *Dicto ultimo Summario Num. 16.*

In futurum sperantes de bono in melius ex certâ nostrâ scientiâ, motuque proprio, & gratiâ speciali, maturaque accedente Consilii penes nos assistentis deliberatione, easdem literas Pontificias superiùs enunciatas laudamus, ratificamus, & approbamus . . . . . Dictumque Præpositum, sive Sacristam in possessione, exercitio, Jurisdictione, aliisque superiùs relatis confirmamus, decernimus, & mandamus, conditione tamen adjectâ, quod Præpositus, sive Sacrista Ecclesiæ, & Hospitalis prædicti præsens, & futuri uti non possint, nec valeant armatâ familiâ, præterquam trium, vel quatuor servientium.

Questi sono i Titoli della Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, di cui non possono immaginarsi i piu solenni, e valevoli. Questi sono i Titoli, che non presentaronsi giammai a dovere in Roma; poiche in vista de' medesimi si sarebbero nella Congregazione del Concilio, ed in quel Sagro Consesso degno della piu alta venerazione risoluti ben tosto tutti i quattordici Dubbj colà con tanti equivochi proposti. E con sì stabili fondamenti non potrà il riverito Difensor della Curia rasserenare la sua Coscienza, e chiamare il Rettore della Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* un *Mezzo Vescovo*? Non abbia egli timore alcuno di avere ad abjurare questa proposizione dopo di essersi fin dal 1746. da lui venerata l' immagine dell'Appostolo *S. Andrea* in questa stessa Chiesa. Quì non trattiamo di conferire al Rettore le Funzioni Gerarchiche proprie dell'Ordine Episcopale di *confirmare*, e *consagrare*. Trattasi della Giurisdizione quasi Vescovile, ed in somma di quegli Atti, che dipendendo dalla Legge Diocesana, e di Giurisdizione, sono anche comunicabili, e prescrittibili. Quì però non abbiamo bisogno di Consuetudine Prescrittiva, o Interpretativa. Le Bolle Pontificie sono chiarissime. In vigore di queste la onnimoda Giurisdizione Ordinaria, che vale a dire la Giurisdizione quasi Vescovile, fu conceduta al nostro Rettore nella nostra Chiesa,

sa, ed Ospedale. Si dee perciò considerare questo Pio Luogo, come pienamente Esente colla vera qualità di *Nullius*, e di un Territorio del tutto separato dalla Diocesi di Napoli. Questa proposizione non può dalla Curia rigettarsi: poiche tre celebri Porporati l' hanno lasciata a Noi scritta. Prima del Cardinal *Petra (a)*, che ultimamente l' insegnò ne' suoi Comenti alle Costituzioni Appostoliche, lo avea prima lasciato scritto il Cardinale *Albizzi (b)*. E lo avea sostenuto per indubitato il Cardinal *de Luca (c)*, ivi: *Verùm non ita indistinctè talis Qualitas debet rejici, nam certum est posse veram qualitatem Nullius verificari in certâ Ecclesiâ existente in Diœcesi Episcopi, etsi carente Territorio, ac Populo.*

Si dirà forse di nuovo, che il Sacrosanto Concilio di Trento derogò alla piena, ed Onnimoda Esenzione conceduta al nostro Pio Luogo? Esclamerà con tuono enfatico, che quell' Esenzioni cresciute in eccesso aveano posta in conquasso l' Ecclesiastica Disciplina? Ma un Uomo della sua dottrina, e purgato intendimento avrà già visto prima di Noi nel corso della Storia Ecclesiastica di quai Esenzioni abusive si parlasse ne' Concilj Ecumenici di Vienna, di Pisa, di Costanza, e di Trento. Lagnavansi nel XIII., e XIV. Secolo i Vescovi, e con ragione lagnavansi, che la loro Giurisdizione nativa nella propria Diocesi era quasi perduta: Che le Funzioni Gerarchiche dell' Amministrazione de' Sacramenti, e del Ministero della Parola di Dio, e quasi tutte le Cure Parrocchiali erano in mano di Persone esenti,

(a) *Card. Petra Comment. in Constit. Apostol. Constit. Callisti 3. Sect. 1. Num. 26.*

(b) *Discept. 2. Quaest. 21: Num. 15. 16. & 17. post Tractatum Card. de Luca de Jurisdictione.*

(c) *De Jurisdict. Disc. 18.*

eſenti, ed in particolare dell'Ordine Monaſtico, e Regolare: Che non aveano piu modo da invigilare al Gregge loro commeſſo da Criſto. Placeſſe al Cielo, che tai doglianze, e querele non foſſero ſtate pur troppo vere nel rilaſciamento della Diſciplina, ed in tante altre corruttele di quei tempi calamitoſi: onde deſideravaſi una troppo generale Riforma. A tai intollerabili abuſi ebbero mira quell' Ecumeniche Eccleſiaſtiche Aſſemblee, di cui facemmo menzione. Ma tutto ciò, che entrar mai potea coll'Eſenzioni concedute *in limine fundationis*? Non erano ſtate queſte la vera origine de' Padronati Eccleſiaſtici, e Laicalí fin dal V. Secolo? La Chieſa ſecondo il di lei vero Spirito principaliſſima fautrice della Giuſtizia, non ha ſempremai ſtimato Sacroſanto il Punto, di doverſi mantenere illeſi i Patti tra la Sede Appoſtolica, ed i Fondatori, come il mezzo piu efficace a promuovere il culto Divino, e ad accendere la pietà de' Fedeli a nuove Pie Fondazioni? E queſte da' Sovrani Cattolici non ſi ſono ſempremai riputate di pubblico Diritto per doverle difendere, e proteggere con tutta l'Autorità loro comunicata da Dio? Non vogliamo impegnare altra volta il Difenſor della Curia a fare un viaggio in Egitto, e nell'Aſia Minore, per fargli oſſervare, come in quei quattro Patriarcati baſtava innalberare la Croce Patriarcale nelle Fondazioni, affinche le Chieſe, i Luoghi Pii, ed i Preti a tai Chieſe incardinati, rimaneſſero ſottopoſti a' Patriarchi, e pienamente eſenti dagli Ordinarj (a). Non vogliamo dalle Coſtiere dell'Egitto, e dall'Aſia Minore farlo navigare nell'Affrica; onde fin dal 525. ſenta le Riſoluzioni del Concilio di Cartagine favorevoli del tutto

(a) Da' Canoni del Corpo del Diritto Canonico Orientale, giuſta l'Edizione di *Errico Stefano Pag.* 156. Latina, Greca 89.

to alle Fondazioni, ed a' Patti nelle medesime stabiliti (a). Gli torremo il fastidio di girne in Francia per le risoluzioni uniformi de' Concilj di Arles, e di Chalon. Si contenti però di fermarsi per un momento nella Badia di Chiaravalle, ove gli piacerà di ascoltare il mellifluo *S. Bernardo* esclamare pieno di zelo contro dell'Esenzioni, ma si trattenga a sentirlo impegnatissimo per l'Esenzione conceduta *in limine fundationis* alla Badia di *S. Dionigi* (b). E giacche ritruovasi nel Reame di Francia, s'informi da' PP. congregati nel Concilio di Vienna in presenza di *Clemente V.*, e del Re *Filippo il Bello*, se di quai Esenzioni trattavasi in quella Sacra Adunanza. A Noi però ci piace di portarlo nella Città di Costanza a vedere un Concilio Ecumenico il piu augusto, che siasi forse celebrato nella Chiesa di Dio. Quì sì, che introdotto benignamente da quel Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, di cui ha oltraggiata la memoria, si renderà pienamente istruito di tutto. Gli dirà con sensi di Umanità, e con spirito profetico quel Porporato, se come per una piccola Esenzione conceduta *in limine fundationis* a favore del suo Pio Luogo si strepita tanto dopo di tre Secoli: quando i Padri di quell' Ecumenico Concilio aveano tanto favoreggiato le Fondazioni; che nell'abolire tutte le altre Esenzioni aveano riserbate quelle, che si erano concedute per tale Titolo anche dopo di *Gregorio XI.*: Che vale a dire, non si era stimato proprio di abolire nè anco quelle concedute dagli Antipapi durante tutto il corso di quel lacrimevole Scisma, che avea lacerato il seno della nostra Sagrosanta Chiesa Cattolica (c). Ed in effetti in un Canone di.

(a) *Tom. 4. Concil. Lubb. Pag.* 1642.
(b) *S. Bernardo de Consol. Lib. 3. Cap. 4. Num.* 18.
(c) Istoria del Concilio di Costanza di *M. Lenfant*.

di quel Concilio leggiamo così : *Exceptis exemptionibus , quæ concessæ sunt Locis sub modo exemptionis , aut conditione fundatis , aut contemplatione Fundationis* .

Il riverito Difensor della Curia però vuol ritornare in Italia, e nel passaggio fermarsi prima alla sfuggita nel Concilio di Trento. Quì suppone l'abolizione generale di tutte l'Esenzioni già stabilita. Si rallegra co' Vescovi ; che non avendo potuto ottenere quella generale Riforma , che da taluni con tanto strepito pretendeasi , si fosse almeno ottenuto in parte di restituirsi loro le antiche prerogative . Ora è il tempo d'informarsi , se l'Auditor di Ruota Pighini avesse proposto l'espediente di far , che a' Vescovi si ritornasse la Giurisdizione nativa nella maggior parte de' Luoghi già dichiarati, esenti nelle loro Diocesi , procedendo colla qualità Delegata : onde si salvasse lo scoglio , in cui non volea urtarsi . Speriamo, che resti di cio assicurato , affinche nella Real Camera di S. Chiara non tratti con un certo modo , ed aria di deriso questa nostra proposizione ; nè c' insegni , che di questa qualità Delegata ne godeano ancor prima i Vescovi. Saprà in quel gran Consesso, che ne' tempi passati , quando alle Chiese , e Monasterj erano concedute l' Esenzioni da' Vescovi , nelle cui Diocesi erano quelli fondati, in grazia de' Fedeli, che l'aveano eretti , e si atteneano intorno alla Spiritualità, e Temporalità di essi , allora erano soliti i Papi di confermarle : delegandone solamente la Spiritualità a' Vescovi Diocesani *(a)* . Ma volendo fermarsi un poco in Trento , non puo parlarsi francamente di quel Sacrosanto Ecumenico Concilio , che ebbe la sua durata per corso

(a) Si possono vedere tai Esempj in *Leone Ostiense* , nel *Baronio* nel *Tom.* 3. de' Concilj Gallicani *Pag.* 218. & 324. , ed altrove.

corſo sì lungo d'anni. Meglio ſarà dunque di prenderne più eſatto informo della dilui vera Storia dalle Memorie del *Rainoldi*, dal Cardinal *Pallavicini*, da *Pietro Soave*, e dall'Autore delle Note alla di lui Opera tradotta in Franzeſe. Per la noſtra Cauſa però lo preghiamo a non penſare, che ſi foſſero colà derogate l'Eſenzioni concedute *in limine fundationis*. Baſterà di leggere due eſpreſſe Riſoluzioni dello ſteſſo Concilio. Ed in queſte vedrà, che nel rendimento de' Conti vengono eccettuati que' Luoghi Pii, dove per Legge di Fondazione ſiaſi convenuto il contrario. Oſſerverà, che ſta proibito a coloro, che godono del Padronato di qualche Chieſa d'ingerirſi nell'Amminiſtrazione de' Sagramenti: purche però loro per legge di Fondazione non ſi appartenga. Le Riſoluzioni, che in queſto Concilio ſi leggono ſono le ſeguenti: *Niſi ſecùs fortè in Inſtitutione, & Ordinatione talis Eccleſiæ, ſeu fabricæ expreſiè cautum eſſet* (a) . . . . . *Patroni in iis, quæ ad Sacramentorum adminiſtrationem ſpectant nullatenùs ſe præſumant ingerere, niſi quatenùs id ex Inſtitutione, ac Fundatione competat*.

Conchiuderemo adunque queſto Punto di non eſſerſi giammai neppure penſato da' Concilj Ecumenici di derogare alla pubblica fede, all'oſſervanza de' patti, alla Legge inviolabile de' Contratti, ed a quel Diritto delle Genti, che chiamaſi Naturale con abolire, diminuire, o alterare l'Eſenzioni concedute *in limine fundationis*. Ed il *P. Tomaſini* eſclama con Noi così (b): *Ex antedictis promicat illud maximè, illud univerſaliter ratum, fixumque fuiſſe, conſtantiſſimas, & inconcuſſas illorum*

F Mona-

(a) Concilio Tridentino *Seſſ. 22. de Reform. Cap. 9.*

(b) *Thomaſin. in Nov. & Vet. Eccleſ. Diſciplin. Part. 1. Lib. 3. Cap. 37. Num. 3. ad 7.*

Monasteriorum libertates, & exemptiones habendas esse, CUM A FUNDATIONE, ET AB IPSA FUNDATORUM VOLUNTATE ID TOTUM PROFICISCEBATUR. *Nec enim non illis integrum esse poterat, sua bona, latifundia, patrimonia, largiri, & devovere, quibus mallent.*

Ritornato il dotto Difensor della Curia in questa Metropoli ritruova imbarazzi gravissimi per la pubblicazione del Concilio di Trento. Ci rammenta egli le Opposizioni fatte in occasione di detta pubblicazione seguita nel 1564. a'Capitoli VIII., e IX. della Sessione 22. *de Reformat.* Ci ricorda le Legazioni de' Cardinali *Alessandrino*, e *Giustiniano* in Ispagna alla Corte di *Filippo II.* Ci fa leggere le Lettere di questo Monarca al Duca di *Alcalà* suo Vicerè in questo Regno: e le Risoluzioni del Collateral Consiglio del 1580. e 1587. Ci richiama in memoria, che dopo di tal pubblicazione le Staurite, ed altri Luoghi Pii governati da' Laici in quanto alla Spiritualità per le Visite, ed Amministrazione de' Sagramenti rimasero soggette alla Giurisdizine degli Ordinarj colla qualità Delegata.

Noi lo ringraziamo di tai memorie per altro assai conte. Egli però si è dimenticato, che centrentotto anni prima della pubblicazione del Concilio di Trento vi era nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, in vigore di Bolle Pontificie, e Diplomi Reali, un Rettore, che vi esercitava la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica. Or se era egli l'Ordinario di quel Luogo deputato dalla S. Sede, qual'altra Giurisdizione Delegata poteano mai esercitarvi gli Arcivescovi di Napoli? Nell' Estaurite, nelle Chiese Esenti, ed in tutti gli altri Luoghi Pii parimente esenti subentrarono dopo il Concilio di Trento gli Ordinarj ad esercitarvi per la Spiritualità la Giurisdizione Delegata. E così certamente fin da quel tempo si praticò nel nostro Regno. Ma si è ciò forse praticato in quelle Chiese, e Luoghi Pii, ne' quali vi era gia,

gia, chi esercitasse la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica Delegata già dalla S. Sede? Non sarebbe stato ciò lo stesso, che derogare alle Leggi della Fondazione? Si sono giammai ammesse tai Delegazioni de' Vescovi nel Priorato di Bari, nell'Arcipretato di Altamura, ed in tutte le altre Chiese Regie, dove il Cappellan Maggiore esercita la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica Delegata da *Leone X.*? E giacche il Difensor della Curia ci ha rammentate le Opposizioni fatte nella pubblicazione del Concilio di Trento, a quale oggetto non si è ricordato di quelle fatte dal Reggente *Villani*: allorche previde il pregiudizio, che dalle Deroghe Conciliari potea adivenirne a' Padronati Laicali, ed indi a' Regj (a). Quindi il fu Presidente *Argento* in una delle sue Consulte avvertì, *di essersi fatta gagliarda Opposizione in tutte le cose risultanti da' Decreti del Tridentino, che col solo motivo di derogarsi poteano pregiudicare alle prerogative acquistate da' Padroni Laici, come cosa, che avrebbe portato uno sconvolgimento grandissimo nel Regno*. Ed in appresso soggiunse anche a nostro proposito così: *Essendo ben noto per concorde sentimento de' piu riguardevoli Canonisti, che la totale Giurisdizione trasferita dal Papa con esclusione di qualunque altro Superiore Ecclesiastico, fa che non possa il Vescovo intromettersi, nè per via di Visita, nè per altra cosa; perche laddove a taluno si concede una Chiesa libera, ed esente, s'intendono in lui trasferite le ragioni Vescovili; e però non può alla ragione acquistata per causa onerosa in rimunerazione de' segnalati meriti, e per ragione della Fondazione, e dotazione pregiudicarsi con un Delegato su di detta Chiesa.* (b)

Noi però non vogliamo intorbidare la mente del Difen-

F 2 for

(a) *De Jurisd. Discurs. 1. Num. 9. in fin.*
(b) *Disc. 9. in Relat. Curia.*

for della Curia colle opposizioni del Regente *Vittani*, e colle fondatissime riflessioni del Presidente *Argento*. Gli ricordiamo solamente di essersi scritto lungamente in Roma, e da lui in Napoli, che il Padronato del Pio Luogo di *S. Angelo a Nido* era di qualità Ecclesiastica, come fondato da Persona Ecclesiastica, e di Beni non già Patrimoniali, ma Ecclesiastici. Questo abbaglio di puro fatto non dilucidato a dovere nella Congregazione del Concilio, e di cui la cognizione certamente si appartiene al Regio Magistrato, diè anche motivo alle Risoluzioni fatte in Roma. Ma se questo Fatto non regge, come in vigore del Concilio Tridentino potea credersi derogata la Giurisdizione ordinaria Ecclesiastica del nostro Rettore per ammettervi la Giurisdizione Delegata dell'Ordinario? Sentansi l'espressioni vivissime de' più rinomati Canonisti su tal materia. (a) *Fundatio Laicalis adeò est privilegiata, ut etiam si Concilium Tridentinum, aut omnis alia dispositio Canonica, aut Constitutio Apostolica litteris claris diceret*: NON OBSTANTE FUNDATIONE: *hae verba de fundationibus Clericorum intelligenda erunt, non autem Laicorum, pro quibus oportet, quod expressè, & in individuo fiat derogatio.*

Ma anche per le regole generali gli Autori più accreditati alla Curia confessano ingenuamente, che la Facoltà Delegata non possa giammai aver luogo, qualora nella Chiesa, e Luogo esente vi sia, chi eserciti la Giurisdizione Ordinaria: come appunto nel nostro Pio Luo-

(a) *Garzias de benefic. part. 7. cap. 1. num. 122. similibus verbis Corrad. in prax. benef. lib. 2. cap. 12 num. 52., & 53. Rota dec. 122. num. 1. & 2. p. 1. cor. Caputaquen. Gonzal. ad reg. 8. Cancell. gloss. 36. num. 36. Card. de Luca de jurepatr. disc. 10. num. 3. & 4. & disc. 66. num. 26. & de jurisdict. disc. 27. num. 6. in fin. Piton. discept. Eccles. 35. n. 38.*

Luogo si è fin dal principio della sua fondazione esercitata dal Rettore. Le parole di *Barbosa* sono queste: *(a) Quando verò non tantùm exemta sunt ab ejus Jurisdictione, sed subjecta alteri alicui Prælato, Episcopus* NON VISITABIT NEC DE JURE DELEGATO, NEQUE ORDINARIO, *sed ipse Prælatus, cui immediatè subjecta sunt.* Erasmo Chokier insegnò parimente così *(b)*. *Si verò sint exemta a suâ Jurisdictione, & alteri alicui Prælato subjecta, Episcopus non visitabit nec de Jure Ordinario, nec Delegato, sed Prælatus, cui immediatè subjecta.*

Ecco dunque, come posti i troppi saldi, ed inconcussi fondamenti della Bolla di *Martino V.*, della Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, dell'altra Bolla di *Paolo III.* spedita per nuovo titolo oneroso di Ampliazione della nostra Chiesa, e del Diploma Reale di *Filippo II.*, dileguansi in un momento tutti que' quattordici Dubbj non senza somma accortezza proposti nella Sacra Congregazion del Concilio, e risoluti tutti contro del Pio Luogo per mancanza degli anzidetti Documenti o non presentati nelle forme dovute, o non rischiarati colla notizia de' veri Fatti. Del resto stabilita nel Rettore di *S. Angelo a Nido* la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica, che dalla Carta di Fondazione, e dalla Bolla di *Martino V.* con chiarezza ricavasi, e nella Bolla di *Paolo III.* espressamente si legge, qual'altra autorità Delegata poteasi pretendere dagli Arcivescovi di Napoli su del nostro Luogo pienamente esente, ed in nome della Sede Appostolica, a cui fu immediatamente sottoposto, governato in quanto alla spiritualità da un Prelato Inferiore sotto nome di

(a) *De Potestat. Episc. Part. 3. Allegat. 74. Num. 6.*
(b) *De Jurisd. Ordinarii in Exemptos Part. 4. Qu. 13.*

di Rettore? Troppo vanamente nel Sommario di Roma si addussero gli Esempj della Fondazione dell'Ospedale, e Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli, dell' Ospedale, e Chiesa degl' Incurabili, e dell' altro Ospedale, e Chiesa di S. Maria della Cesarea. L' Esenzione conceduta all' Ospedale di S. Giacomo non fu certamente pattuita *in limine fundationis* da *Clemente VII.*, ma fu graziosa, dopo di essersi già fondato il Pio Luogo. (a) L' altra Esenzione conceduta dallo stesso *Clemente VII.* all' Ospedale di S. Maria della Pazienza della Cesarea fu della stessa guisa. E si concedè la facoltà di amministrare in quella Chiesa il Sacramento della Penitenza indistintamente a tutti i Fedeli, che ivi concorressero. Onde per amministrarsi questo Sacramento a' sudditi degli Arcivescovi non poteasi fare ammeno di aggiugnervi, che dovessero i Confessori approvarsi dall' Ordinario. (b) Per l'Ospedale poi degl' Incurabili si osservi pure la Bolla dell' Esenzione conceduta nel 1519. da *Leone X.* E si vedrà, che fu ancor ella graziosa, nè pattuita punto *in limine fundationis* (c).

L' unico esempio simile a quello del nostro Pio Luogo, sarebbe l' Esenzione dell' Ospedale, e Chiesa di Spina Corona; giacchè ancor quella fu pattuita prima della Fondazione. Ma non si troverà giammai nella nostra Metropoli un esempio del tutto consimile a quello del nostro Pio Luogo, dove le regole della Disciplina Ecclesiastica si fossero piu esattamente osservate. Per concedersi quell' Esenzione in quanto alla Temporalità, e per la Delegazione della Spiritualità a favore del Sacrista

(a) Sommario della Curia *Num*, 25.
(b) Sommario della Curia *Num*, 47.
(c) Si rapporta la Fondazione di questo Ospedale dal Chioccarelli nel *Tom XV.* de' Volumi Giurisdizionali, e dal Magnati nel suo Trattato della Carità *Cap. 3. Lib. 1.*

crista, o sia Rettore non vi si richiedea neppure con tutto il preteso rigore il consenso dell' Arcivescovo di Napoli, perche a lui nulla si toglieva della sua Giurisdizione nativa nella propria Diocesi. Il Luogo, in cui furono eretti l'Ospedale, e la Chiesa, erano di Diritto della Sede Appostolica. E quantunque il materiale dell'Ospedale di S. *Andrea* chiamato nella Bolla di *Martino V. Hospitale Pauperum*, fosse divenuto di Padronato Laicale, tutta volta dovea aversi necessariamente per Concessione della Sede Appostolica diretta Padrona del Luogo, come sua antica Diaconia. La Giurisdizione spirituale non potea essere affatto del Vescovo, mentre anche ne' tempi della Bolla di *Martino V.* la Chiesa di S. *Andrea*, a cui stava annesso l' Ospedale, era di ragione di Roma, che l'avea ridotta in una Badia, e la conseriva agli Abati *pro tempore*. Quindi colle regole piu esatte della Disciplina Ecclesiastica, il Cardinal *Rinaldo Brancaccio* domandò, ed il Papa concedè amplissima Esenzione a quel Pio Luogo anco circa la Spiritualità, e quella fu delegata al Rettore di S. *Angelo*. Gli Arcivescovi non aveano ragione alcuna di dolersene, essendo il Luogo di Diritto della Santa Romana Chiesa.

Si prenda il dotto Difensor della Curia la pena di leggere con qualche attenzione la Disciplina Ecclesiastica di quei tempi negli Autori più sensati, e vedrà, che qualora le Chiese erano di Diritto, e Giurisdizione del Papa, allora furono soliti i Papi medesimi di concedere assolutamente l' Esenzioni così della Temporalità, come della Spiritualità, e delegarne l' amministrazione agli Abati, e Rettori di esse: e tanto maggiormente, quanto quelle erano in Luogo libero, ed a niuno onnossio. Così al narrare di *Orderico Vitale*, *Callist.* II. esenrò di nuovo il Monistero di Cligni dalla Temporale, e Spirituale Giurisdizione del Vescovo Matisconese nell' anno 1119. E ne delegò la Giurisdizione all' Abate, per essere quello fondato in *agro libero*, *nullique obnoxio*, e dal

dal Fondatore donato alla Chiesa Romana (*a*). Così *Leone IV.* esentò il Monistero fondato nella Diocesi Tricastina dalla Temporale, e Spirituale Giurisdizione del Vescovo, delegando quella all' Abate, perche da un certo *Adremaro* fondato *in rebus juris Beati Petri Apostoli*, e da quello sottoposto alla Chiesa Romana (*b*). Così dalle Lettere di *Goffredo Vindocinense* si vede aver fatto i Pontefici del Monistero *Vindocinense* da' Fondatori conceduto in Allodio, e Patrimonio della Chiesa Romana (*c*). Così nella Lettera V. di *Urbano IV.* si ha, di avere quel Papa esentati i Cavalieri dell' Ospedale di Bologna dalla Spiritualità del Vescovo Diocesano, delegando loro la facoltà di eleggersi qual Vescovo volessero per l' amministrazione di quello: dacche il suo Fondatore lo avea fatto di Giurisdizione della S. Sede. Tralasciamo tanti altri esempj, che potrebbero addursi, per amore della brevità. Sappiasi solamente, che tutte queste Chiese esenti di ragione della Chiesa Romana pagavano il Censo ad essa Chiesa, non già per la libertà, ed Esenzione concedutale, ma per cagione della ricognizione del Dominio. E di tai pagamenti è da vedersi il Libro di *Cencio Camerario* de' Censi della Chiesa Romana, pubblicato dal *Muratori* nelle sue Antichità *medii Ævi*.

Dicasi ora dal Difensor della Curia*, che il Cardinal *Rinaldo Brancaccio* nella sua Carta di Fondazione, usurpandosi l' Autorità Pontificia, concedè al suo Sacrista di *S. Angelo a Nido* una Giurisdizione Ecclesiastica Ordinaria: e che su di esposti non veri fu questa stessa Giurisdizione confermata da *Paolo III.* E se mai gli rimanesse

(a) *Orderic. Vitale Lib.* 12.
(b) *Tom.* 3. De' Concilj Gallicani *Pag.* 91.
(c) *Goffred. Vindocin. Lib.* 1. *Epist.* 3. *Num.* 8. 15. *&* 18.

mànesse il menomo scrupolo, che la Bolla di *Paolo III.* fu spedita per l'organo del Penitenziere Maggiore, o che col Concilio Tridentino vi si fosse in parte derogato. Si ricordi ancora, che le Bolle di *Martino V.*, e di *Paolo III.* furono riassunte in pubblica forma ottanta anni dopo la pubblicazione del Concilio, per ordine del Sommo Pontefice *Urbano VIII.* a petizione del Cardinal *Francesco Maria Brancaccio*. E si ricordi anche di leggere, che furono da *Urbano VIII.* riconosciute, approvate, e confermate colle seguenti parole (a): *Apostolicâ authoritate decernimus, ut illud idem robur, eandemque vim, & vigorem dictus tenor habeat, quem habent originales Litteræ Apostolicæ præfatæ.*

Stabilita per mezzo di tante Bolle Pontificie la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica del Rettore di *S. Angelo a Nido* pattuita *in limine fundationis*, e confermata con nuovo titolo *oneroso* di Ampliazione, ed in conseguente non soggetto alle Deroghe Conciliari, e tutto ciò in un Luogo non solamente non dismembrato dalla Diocesi degli Arcivescovi di Napoli, ma proprio fin dal principio della Chiesa Romana, che potrà dirsi di vantaggio per contendere un' Esenzione la piu Canonica, e la piu legittima, che vi sia stata giammai nella Chiesa? E se tutto ciò si fosse appalesato a quegli Eminentissimi Porporati, che la Sacra Congregazione del Concilio degnamente compongono, non si sarebbono risoluti in un baleno tutti que' quattordici Dubbj, che ivi si proposero? Non dipendeano forse tutti que' Dubbj egualmente dagli stessi effetti della Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica Delegata da' Sommi Pontefici al Rettore di *S. Angelo a Nido*? In vigore di questa Delegazione quel Sacrista, o sia Rettore nel Recinto del

G nostro

(a) Sommario 1. della Piazza *Num.* 5. 28

nostro Pio Luogo non è un Prelato inferiore coll' esercizio di Giurisdizione quasi Vescovile: anzi un vero Prelato *Nullius*, giusta le formole del piu recente linguaggio? Con qual ragione adunque i Preti esenti dalla Giurisdizione degli Arcivescovi di Napoli, e sottoposti in vigore di una Delegazione Appostolica non derogata dal Concilio di Trento, possono dalla Curia astringersi all' intervento delle Processioni Generali?

Ci si risponde subito con un Decreto del Concilio di Trento, con cui tutti gli Esenti furono costretti di dovere andare alle pubbliche Procesioni (a): *Exempti autem omnes, tàm Clerici Sæculares, quàm Regulares, quicumque etiam Monachi, ad publicas processiones vocati, accedere compellantur*. Si soggiugne, che per l'esatta osservanza di questa Disciplina si stabilì parimente nello stesso Concilio, che rispetto a' Regolari si fosse derogato a qualunque Privilegio da essi ottenuto, anche nella Fondazione medesima (b): *Hæc omnia, & singula in superioribus decretis contenta observari, Sancta Synodus præcipit, in omnibus cænobiis, ac monasteriis, collegiis, ac domibus quorumcumque Monachorum, ac Regularium &c. non obstantibus eorum omnium, & singulorum privilegiis, sub quibuscumque formulis verborum conceptis, ac Mare Magnum appellatis, ETIAM IN FUNDATIONE OBTENTIS, nec non Constitutionibus, & regulis etiam juratis, atque etiam consuetudinibus, vel prescriptionibus etiam immemorabilibus*.

Deh non ci lasciamo abbagliare dall'impegno della Causa presente. Non ebbero certamente in mira quei zelantissimi, e dottissimi Padri radunati in quel Sacrosanto Concilio di aumentare il numero delle pubbliche Procesioni coll'intervento di pochi Preti piu o meno. Trat-

(a) *Concil. Tridentin. Cap. 13. Sess. 25. De Regularib.*
(b) *Cap. 22. dicta Sess. 25.*

Trattandosi non gia de' Preti, e Clero Esente, ma del solo Ordine Monastico si stimò di derogare a qualunque Privilegio, e non già Patto anche *in limine fundationis*. Gli abusi erano gia cresciuti a dismisura, per essersi le Funzioni Gerarchiche poste in mano dell'Ordine Monastico senza dipendenza veruna da' Vescovi. E tra le onde divenute procellose di quel *Mare Magnum*, quasi tùtta la Potestà Vescovile vedeasi naufragante. Si stimò pertanto assai opportuno un generale rimedio; onde a' Vescovi si restituisse in parte l'ubbidienza, E le pubbliche Processioni prive di un numero sì eccessivo di Regolari, e di Monaci, non si vedessero quasi del tutto abbandonate, e derelitte. Ma pure qualora i Privilegj della Fondazione non fossero ancor essi confusi in quel *Mare Magnum*, la S. Congregazione Interpetre del medesimo Concilio poco tempo dopo la pubblicazione del medesimo dichiarò, che i Monaci della Trinità della Cava non doveano, nè poteano essere astretti dal Vescovo ad intervenire alle Processioni Generali. E la ragione, che se ne addusse, pur troppo si adatta al nostro Clero di *S. Angelo a Nido* (a): Le parole sono queste: *Non posse ex Decreto Concilii Sess. 25. Cap. 13. de Regular. cogi ad processiones, tùm quia nullius, tùm quia non possunt dici exempti, qui nunquam subditi fuerunt*.

Nella Real Camera di S. Chiara parve all'eloquente Difensor della Curia di averci affatto avviliti coll'esempio del Clero di *S. Barbara* della Città di Mantova di Padronato Laicale di quei Duchi, che non ostante un Privilegio di Esenzione conceduto *in limine fundationis* fu costretto ad intervenire nelle pubbliche Processioni. E

G 2 per

(a) *Ex Bullario Cassinensium Tom. 1. Constitut. 213.*

per pruova di tutto cio si avvalse dell'autorità di *Ursaja* (*a*). Fe' uso parimente di un Voto scritto nel 1727. dal Regnante Sommo Pontefice per la stessa Causa, che vien riferito dallo stesso *Ursaja*. La sola Autorità, e l'incomparabile profondissima dottrina del Regnante Sommo Pontefice ci avrebbe fatto cedere immediatamente le Armi. Allora si, che avremmo ancor Noi dubitato di quel Chirografo, che si è impresso nel Sommario della Piazza; non ostante di avere avuto il pregevolissimo onore di esserne stati a viva voce assicurati dallo stesso Clementissimo Sommo Pontefice di quanto accadde nel 1725. nella Congregazion del Concilio. Il punto però si è, che nel Voto medesimo riceviamo Noi quegl' insegnamenti, che tutto il Mondo Cattolico riceve da tante sue dottissime Opere. Si adduce ivi per ragione di doversi costringere il Clero della Chiesa Collegiata di S. *Barbara* ad intervenire alle pubbliche Processioni: poiche nel Privilegio Appostolico non si contenea una totale Esenzione dalla Giurisdizione del Vescovo di Mantova. Anzi riserbavasi al Vescovo medesimo la facoltà di corriggère quel Clero, e di visitarlo in caso di mancanza de' suoi Superiori. Gli riservava la potestà di fare degli Statuti per lo Clero medesimo, e di astringerlo all' intervento de' Sinodi. Come dunque questa specie è adattabile alla Chiesa, e Clero di S. *Angelo a Nido*? E perche dunque, dubitando quasi de' nostri stessi sensi, avremo a dubitare del Chirografo del Regnante Pontefice, allorche da Secretario della Congregazione del Concilio fu egli, che co' suoi risplendentissimi lumi sfolgoranti ora dal Vaticano in tutte le Provincie Cattoliche, fu il principale motore della Riso-lu-

(a) *Discept. Ecclesiast. Tom. 9. Part. 2.*

foluzione della S. Congregazione favorevole fu questo punto al nostro Pio Luogo fin dal 1725.?

E per non dipartirci dall' esempio del Clero della Chiesa dell' Incoronata, di cui osservammo le formole dell' Esenzione simili alla nostra, raccordiamoci quì della Risoluzione della S. Congregazione de' Riti profferita a' 28. Luglio del 1643. Fu allora determinato, che quel Clero non potea astringersi all' intervento delle Processioni Generali. E quantunque la disputa nascesse intorno ad una Processione ordinata per l' elezione del nuovo Pastore di questa Diocesi; tuttavia però senza tante scotistiche formalità si è avuto per vero, che la dichiarazione fosse Generale *(a)*. Ed in effetti dopo di quel tempo non si è visto piu quel Clero intervenire nelle Processioni Generali del *Corpus Domini*, e della Translazione delle Reliquie di S. Gennaro, come a tutti è notorio. Consimile fu la Decisione per lo Clero della Badia di S. *Antonio* di Vienna profferita dalla Congregazione del Concilio nel 1675. *(b)*. Anzi nel nostro primo Sommario abbiamo il tenore dell' intiera Risoluzione, che si puo leggere, e rileggere quante volte si vuole. Ma non vi si troverà il motivo, di essere quella Badia sita per un mezzo miglio lungi dalla Città: giusta il documento proccurato dalla Curia a' 29. Marzo 1742., ed indi esibito in Roma *(c)*.

In difetto poi di ogni altra ragione non si ricorra all'apparente motivo del maggior culto di Dio. Non sarà giammai questo motivo solo soddisfacente per un uomo di buon senso. E come le Preci con cuore puro, e contrito offerte all'Altissimo nelle pubbliche generali Processioni saranno piu grate, ed accette in mezzo ad una

(a) Sommario della Curia *N.* 45.
(b) Sommario della Piazza *N.* 19.
(c) Sommario della Curia *N.* 44.

una schiera sì numerosa di tanti Preti, e Regolari, di cui questa popolatissima Metropoli ne vanta un numero abbondantissimo, e si renderanno poi abominevoli al cospetto di Nostro Signore Gesu Cristo, qualora questi atti di religiosa, e Cristiana pietà sieno esercitati, ed implorato il Divino ajuto nella Chiesa di S. *Angelo a Nido*, e nel picciolo recinto delle mura di questo Pio Luogo? Noi conchiuderemo questo Punto con S. *Gregorio Magno (a) : Ecclesiæ Pastor eximius, qui non magis studet habere multos, quam bonos : nec tàm multitudine, quàm probitate delectatur*.

Veniamo ora al Punto piu grave, ed importante dell' approvazione de' Confessori, che suppone la Curia privativamente spettare a sè in vigore di un altro Decreto del Concilio di Trento. *(b)* Qui comprendiamo benissimo, che trattasi del Sacramento della Penitenza, ed in conseguente della materia piu delicata, che unicamente per altro dovea in Roma trattarsi: giusta il Reale permesso uniforme alla richiesta della Curia. Noi supponiamo però, che la Risoluzione di questo Punto sarebbe stata la prima a decidersi a favore del Rettore di *S. Angelo Nido*, se i Fatti si fossero esposti a dovere in quel Sacro Consesso: poiche altrimente o si dovea distruggere affatto la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica nel Rettore di *S. Angelo a Nido*, o porsi in dubbio alcune proposizioni, di cui non è permesso il dubitarne. Noi sappiamo per Dogma, che distinte, e separate sono le funzioni Gerarchiche tra l'Ordine Episcopale, e Sacerdotale, e che quelle dell' Ordine Sacerdotale consistono precisamente nel *Consecrare*, e *rimettere i Peccati*. Egli è anche noto, che

(a) *S. Gregor. Magn. Epist. 64. Num. 12. Edit. Paris.*
(b) *Concil. Tridentin. Sess. 23. Cap. 25. De Reformat.*

che la facoltà di amminiſtrare il Sacramento della Penitenza è una facoltà intrinſecamente anneſſa alla Poteſtà contenzioſa delle Cenſure, come derivanti ammendue dalla poteſtà delle chiavi da Criſto S. N. data a S. Pietro, e per ſuo mezzo alla Chieſa. Quindi fino al Secolo XII. non fu mai diſtinto il Foro Penitenziale dal Foro eſteriore contenzioſo: nè andavano fra di loro diſunite la chiave dell'ordine, e quella della Giuriſdizione in ammendue i Fori: ma la Chiave della Giuriſdizione eſercitavaſi *in utroque Foro* da una ſteſſa perſona, in cui già era eſiſtente la poteſtà dell' ordine. (*a*) Sappiamo ancora non già per la ſemplice Dottrina di *S. Tommaſo*, ma per una Deciſione Dogmatica del Concilio di Trento, che il Sacroſanto Sacramento della Penitenza amminiſtraſi a guiſa di un Atto Giudiziale, in cui dal Sacerdote, come dal Giudice, la Sentenza pronunziaſi (*b*): *Ad inſtar actus Judicialis, quo ab ipſo, velut à Judice, ſententia pronunciatur*. Quindi *S. Tommaſo* avea gia prima inſegnato, che ſiccome colui, che non ha il Carattere Sacerdotale, non puo amminiſtrare queſto Sacramento: così non puo farlo colui, che non abbia Giuriſdizione ſul Penitente (*c*). *Ideo ſicut ille, qui non eſt Sacerdos, non poteſt hoc Sacramentum conferre, ita nec ille, qui non habet juriſdictionem. Et propter hoc oportet, ſicut Sacerdoti, ita proprio Sacerdoti Confeſſionem fieri. Cum enim Sacerdos non abſolvat, niſi ligando ad aliquid faciendum, ille ſolus poteſt abſolvere, qui poteſt per imperium ad aliquid faciendum ligare.*

Sta-

(a) *Seſſion. 14. Cap. 6.*

(b) *Van-Eſp. de Cenſuris Eccleſ. cap. 2. §. 1. & 2. adducens notata per Morinum Lib. 1. de Adminiſtr. Sacram. Pænit. cap. 10. num. 1.*

(c) *Quæſt. 8. Supplem. art. 8.*

Stabilite le anzidette massime innegabili; ci si dica; se poteano i Romani Pontefici delegare la Giurisdizione ordinaria Ecclesiastica ne' Rettori di *S. Angelo a Nido*? Se poteano farlo, e lo fecero; la Giurisdizione Ecclesiastica in questo Pio Luogo, e su le Persone addette al medesimo non è certamente presso la Curia Arcivescovile, che non vi ha Giurisdizione, ma presso il Rettore, a cui sta delegata dalla Sede Appostolica. Se dunque per amministrarsi validamenee il Sacramento della Penitenza vi si richiede la Giurisdizione nel Luogo, in cui si amministra, e nel Suddito, e nel Penitente, a favore di cui la Sentenza dal Sacerdote pronunziasi, non resterebbe in tutto il dubbio la validità di questo sì salutare Sacramento, approvandosi i Confessori da qualunque altro, fuor che dal Rettore a' suoi Sudditi? Le proposizioni finora dette non ammettono dubbiezza a nostro credere. Potrebbe solamente dubitarsi per Fatto, se siasi questa Giurisdizione Delegata da' Sommi Pontefici a' Rettori di *S. Angelo a Nido*: onde si costituisse un Prelato di terza specie, con Territorio separato, e colla qualità di *Nullius*. Questo si era il Punto, che dovea esaminarsi nella S. Congregazione del Concilio, e farsi a quei rispettevolissimi Porporati presente, che la Carta di fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio* era vera: Che la Bolla di *Martino V.* non era difforme dalla medesima: Che il nuovo Ospedale, ed Oratorio si riedificava sull'antica Diaconia della Chiesa Romana di propria Giurisdizione Pontificia: Che nella Bolla di *Paolo III.* nulla si era esposto lontano dal vero: E che ottant'anni dopo del Concilio di Trento, queste Bolle erano state riassunte, e confermate a petizione del Cardinal *Francesco Maria Brancaccio* da *Urbano VIII.* Legganſi su tal proposito le Autorità del *Cardinal Albizi* (a), e del *Cardinal de Luca* in piu

(a) In citata *Discept. 2. Q. 2. Q. 11. N. 15. 16. e 17. Post Tract. Card. de Luca de Jurisdict.*

più suoi Discorsi (a). Ma sopratutto sentasi colle sue vere circostanze la Risoluzione su l'Approvazione de' Confessori fatta dalla S. C. del Concilio nel 1718. per la Chiesa dell' *Incoronata*. La Curia nel suo Sommario di Roma, oltre la Bolla di *Gregorio XI.* del 1372. produsse un altro Indulto Pontificio del 1376. per l'espressa approvazione de' Confessori. Noi non vogliamo entrare mallevadori di questo Indulto Pontificio, che leggiamo nel Sommario della Curia (b). Possiamo però asserire, che la S. Congregazione non fondò la sua Risoluzione nel 1718. su detto preteso Indulto. Abbiamo, secondo il lodevole Istituto di Roma i motivi, che indussero la S. Congregazione a quella Risoluzione, e leggesi ciò nel nostro primo Sommario (c). Le ragioni adunque, che si addussero per fondamento di quella. Decisione, non fu certamente l'Indulto Pontificio del 1376., che non veggiamo neppur nominato. Si fondò la S. C. su gli stessi principj da Noi finora addotti: cioè dal leggersi nella Bolla di *Gregorio XI. in limine fundationis* pattuita, e conceduta un' Esenzione totale della Chiesa dell' *Incoronata* dalla Giurisdizione, Dominio, e Potestà degli Arcivescovi di Napoli: e di essersi poi quella Chiesa, e Clero sottoposto alla Giurisdizione Spirituale, e Temporale del Priore di S. *Martino*. Si rilevò ancora per soprabbondanza di ragione, che i Preti addetti al servizio di quella Chiesa menavano la loro vita in alcune Camere annesse alla Chiesa medesima. Ma questa circostanza in sè stessa non era considerabile: nè dipendea da veruna disposizione di Diritto Canonico. All' incontro rilevan-

H tissima

(a) *De Jurisdict. Discur.* 18. 20. 26. ed altri.
(b) Sommario della Curia *Num.* 46. *Lit.* B.
(c) Primo Sommario della Piazza *Num.* 40.

tiſſima per lo noſtro Pio Luogo di *S. Angelo a Nido* ſi è la circoſtanza, che ſin da' primi Secoli della Chieſa in quel Territorio la Giuriſdizione non era ſtata giammai degli Arciveſcovi di Napoli, ma della Sede Appoſtolica, come ſua Diaconia, e per Delegazione della medeſima eſercitata prima da' Suddiaconi Regionarj, indi dagli Abati di *S. Andrea*, e finalmente dal Rettore di *S. Angelo a Nido*.

Queſta particolariſſima circoſtanza renderebbe la noſtra Eſenzione immune da ogni conteſa degli Ordinarj: quando anche al Difenſor della Curia ſpiaceſſe di ritornare al II. e III. Secolo della Chieſa, e di parlare collo ſpirito, e col linguaggio di *S. Cipriano*. Oltrediccche nella Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio* in vigore dell' Autorità Appoſtolica a lui conceduta vi è anco eſpreſſa la facoltà di ſentire le Confeſſioni degl' Infermi di quell' Oſpedale, ed in ſomma dell' Amminiſtrazione de' Sacramenti della Penitenza, dell' Eucariſtia, e dell' Olio Santo. E quando anco il ſenſo della Bolla di *Martino V.* non foſſe in cio eſpreſſo, nè dipendeſſe da que' principj di gia eſaminati, dovrebbe preſtarſi fede al Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, che aſſeriva in Roma, ed in preſenza dello ſteſſo Romano Pontefice, che tutto cio diſponea per un' Indulto Pontificio, e per l'Autorità Appoſtolica a lui in cio comunicata, come nella Carta di Fondazione a chiare Note ſi legge. E pure dal Difenſor della Curia non dovrebbono diſpregiarſi le maſſime dagli Autori della Corte di Roma altre volte ſtabilite di doverſi in tai circoſtanze preſtar tutta la credenza ad un Cardinale. *Cardinali aſſerenti aliquid actum fuiſſe in præſentia Papæ fides præſtanda erit, ſimiliter dicenti, ſibi vivæ vocis Oraculo aliquod mandatum fuiſſe a Papa* (a).

Ma

(a) *Jo: Baptiſta Giro Diſp.* 40. *num.* 46. *fol.* 66. *De Poteſt. Cardinal. Barb.*

Ma poi non vi fu la Bolla di *Paolo III.* ? E da questo Sommo Pontefice non fu confermato, quanto nella Bolla di *Martino V.*, e nella Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo* si contenea? Non si supplirono tutti i difetti, che mai vi fossero intervenuti *Juris*, & *Facti*? *omnesque tam Juris, quam Facti defectus, si qui forsan intervenerint, in eisdem supplemus*. Ma vedete, se vorrà il Difensor della Curia cedere al Cardinal *Brancaccio*, e starne alla di lui fede: quando gli è venuto in testa di dubitare dello stesso Cardinal Penitenziere, per lo cui organo si spedivano allora dal Soglio Pontificio tutte le Bolle di simili materie? Ma almeno avrà la bontà di cedere ad *Urbano VIII.*, che confermò tai Bolle verso la metà del passato Secolo.

Dunque non solamente concorrono nella nostra specie gli stessi fondamentali principj, ed Indulti Pontificj per lo nostro Pio Luogo, che si considerarono nella Chiesa dell' *Incoronata*; ma milita sempre la notabilissima circostanza di non avervi giammai gli Arcivescovi di Napoli esercitata Giurisdizione. Ed a che sul Punto dell' approvazione de' Confessori andar rivancando di nuovo l'esempio di ciocche si pratica nelle Chiese, ed Ospedali di S. Giacomo, della Cesarea, e degl' Incurabili? Non esaminammo già, che l'Esenzioni loro concedute, non furono pattuite *in limine Fundationis*?

Sentiamo per tanto le proprie parole della Risoluzione della S. Congregazione del Concilio per la Chiesa dell'Incoronata, e resterà tolta ogni ombra di ambiguità nel caso nostro (a): *Sabato 7. di Luglio* 1718. *Proposto il sudetto caso per la maggior parte, la Congregazione dell'-*

Barb. De Praestantiâ Cardin. Quaest. 1. Punct. 2. in Cap. Quod inter his De Fide Instrum. Fagnan. Lib. 3. Decret. in Cap. De Rector. num. 39. De Cleric. Egrot. Rota Dec. 630. num. 2. P. 4. Recent.

(a) Sommario 1. della Piazza *Num.* 40.

dell'Eminentissimi Cardinali inclinò, che il sudetto Privilegio abbracciasse la facoltà di approvar li Sacerdoti ad Confessiones audiendas, e che fosse in limine fundationis: e che perciò non fosse sublato dal Sagro Concilio nel Cap. 25. Sess. 23.

Posta una sì chiara, ed individuale risoluzione resta tolto ogni equivoco, e cessa ogni scrupolo nella nostra specie. Nè si ripeta di vantaggio, che si ebbe presente il secondo preteso Indulto Pontificio del 1376. poiche cio è contrario a quelche apparisce dagli Atti, e da' termini della Decisione medesima. Si fondò questa solamente all'ampiezza dell'*Onnimoda Esenzione dall'Ordinario* simile in tutto alla nostra, ed alla Giurisdizione Spirituale conceduta *in limine fundationis* al Priore di *S. Martino*: siccome fu conceduta al nostro Rettore. In vano si sarebbe proposto un tal Dubbio, e fatto decidere dalla S. Congregazione: se vi fosse stato l'Indulto specifico per le Confessioni. Ed in vano si sarebbe esaminato in quel Sacro Consesso, se il Privilegio della Bolla Pontificia del 1372. abbracciava la facoltà di approvare i Confessori. Questo si esaminò. E questo dalla maggior parte de' Signori Cardinali rimase già risoluto.

Se dunque nella nostra Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* la Giurisdizione Ordinaria stà delegata al Rettore da' Sommi Pontefici, come succeduto agli Abati di *S. Andrea*, ed a' Suddiaconi Regionarj, con qual Titolo, e con quale Delegazione potrebbe la Curia Arcivescovile esercitarla ne' Sudditi altrui? Come non avendo tal Giurisdizione, nè potendo in conseguente ad altri trasferirla, potrebbe dare la facoltà di assolvere, e ligare quei, che non sono suoi Sudditi? E facendolo, la Sentenza non si profferirebbe invalidamente in persone non Suddite? E se all'incontro al Rettore compete l'Autorità Ordinaria nel Clero, e nelle persone addette alla Chiesa, ed Ospedale, come potrebbe la Confessio-

feſſione di queſti farſi ad altra perſona, fuorche a quella deputata, ed approvata dallo ſteſſo Rettore, che è ivi il Giudice Ordinario? Nè vi è diſpoſizione Canonica, o Decreto Conciliare, in cui ſi dica, che l'amminiſtrazione del Sacramento della Penitenza ſia atto di Giuriſdizione ſolamente Delegata, e non Ordinaria! La Diſpoſizione del Concilio Tridentino (*a*) parla ne' termini del ſolo Miniſtro del Sacramento Eſente dall'Ordinario. Ma non quando così lo ſteſſo Miniſtro, come colui, che ha da ricevere il Sacramento, ſieno ammendue eſenti. E l'allegata Coſtituzione Pontificia di *Gregorio XV*, per ragioni particolari viene riſtretta alle ſole Monache: Secondo ne eſamina appuratamente i veri motivi il Cardinal *de Luca* (*b*).

Ma a che tanti ſtrepiti, e tanto ſcandalo per lo ſolo Rettore di *S. Angelo a Nido*? Non veggiamo da per tutto, che gli Ordinarj danno la facoltà di Confeſſare i loro Sudditi? Ed i Prelati dell'infima ſpecie, che non hanno Clero, nè Popolo indipendente da altri Superiori, ma ſoltanto particolari loro Sudditi, liberamente deputano, ed approvano i Confeſſori. Veggiamo cio praticato generalmente nelle Comunità Eſenti così de' Regolari, come de' Secolari, ove vengono deputati, ed approvati i Confeſſori per amminiſtrare queſto Sacramento a' loro Sudditi, ed a' loro Famigliari. Il Cardinal *Petra*, ed il Cardinal *de Luca* prima di lui lo hanno ſcritto in mille luoghi delle loro Opere. Ecco come il Cardinal *de Luca* ne parla (*c*). *Sed procedendo cum iis, quæ habemus de Abbatibus, & Prælatis inferioribus, Sæcularibus, & Regularibus exemtis in eorum Eccle-*

(a) *Seſſ. 25. Cap. 15.*
(b) *Diſcur. 27. De Juriſd. Num. 3. 7. 8.*
(c) *De Juriſd. Diſc. 20. Num. 26.*

Confeſſo, che nella preteſa Chieſa Eſteriore ſi amminiſtraſſe il Sacramento della Penitenza, a quei, che non erano Eſenti dalla Giuriſdizione Ordinaria degli Arciveſcovi, e non Sudditi alla Giuriſdizione Ordinaria Eccleſiaſtica del Rettore di *S. Angelo a Nido*? Or ſiccome in quelle circoſtanze non avrebbe potuto amminiſtrarſi il Sagramento della Penitenza da un Sacerdote Deputato, ed approvato da un Giudice ſenza l' Ordinaria Eccleſiaſtica Giuriſdizione, ed in perſone non ſuddite. Così ſenza graviſsimo ſcrupolo dell' invalidità di queſto Sagroſanto Sagramento non potrebbono dalla Curia Arciveſcovile deputarſi, ed approvarſi i Confeſſori in un Luogo, in cui non ha Giuriſdizione nè Ordinaria, nè Delegata, ed in perſone non ſuddite. Or in queſto Dubbio eſſenzialiſsimo potrebbe impartirſi il Regio *Exequatur* ad una Riſoluzione fondata ſu di un Fatto non vero?

Baſtantiſsima pruova per altro di queſte due Chieſe ſi era il modo, con cui ſi propoſe il quinto Dubbio nella S. Congregazione: Se da chi ſi dovea concedere la licenza di Predicare, e la Benedizione de' Predicatori nella Chieſa *Eſteriore* di *S. Angelo*. *An, & a quo concedi debeat licentia prædicandi in Eccleſiâ exteriori S. Angeli ad Nidum, & benedictio Concionatorum*. Parlandoſi in queſto Dubbio della Chieſa Eſteriore, e non per le Perſone ſoggette alla Giuriſdizione Ordinaria del Rettore, la quiſtione reſtava riſoluta col Fatto. Non ſi è giammai preteſo di approvare i Predicatori per li ſudditi dell' Arciveſcovo di Napoli. Siccome non ſi è preteſo in quella ſteſſa Chieſa Eſteriore di approvare i Confeſſori per amminiſtrare il Sagramento della Penitenza al Gregge commeſſo alla Cura dell' Arciveſcovo medeſimo. A che dunque ſi promoſſe queſto altro Dubbio coll' aggiunta di quella *Chieſa Eſteriore*? Come ſi potea ciò temere, quando giuſta il Sommario medeſimo della Curia appariva da un ben lungo Atteſtato

del

del Paroco della Rotonda di non efferſi giammai pubblicamente , e formalmente predicato in quella Chieſa (a)?

Il VI. Dubbio per l'Ordinazione del Rettore , ed altri Eccleſiaſtici addetti alla noſtra Chieſa , ed Oſpedale ſi è regolato colla certezza della pratica finora oſſervata , di eſſerſi eletti , e deſignati al ſervigio della Chieſa Rettori , e Cappellani già ordinati dal Veſcovo della loro origine . Ma per li Cherici , che poſſono eſſervi , come affatto eſenti , ed immuni dalla Giuriſdizione degli Arciveſcovi di Napoli , non vi è dubbio , che potrebbono eſſere Ordinati da qualunque Veſcovo (b) . Nè potea negarſi al Rettore di concedere le Lettere Remiſſoriali : praticandoſi cio notoriamente da tutti coloro , che hanno la Giuriſdizione Ordinaria ne' ſuoi Sudditi (c) : E ſiamo tenuti alla Curia , che ce ne giuſtifica il poſſeſſo fino al 1578. molto tempo dopo della pubblicazione del Concilio di Trento (d) . Nè rilieva , che da quei Brevi di Gregorio XIII. appariſca di eſſerſi da due di coloro , che con tai Remiſſorie erano ſtati promoſsi a' Sacri Ordini , avuto poi ricorſo al Romano Pontefice per lo ſcrupolo di qualche irregolarità . Forſe ſono nuove le debolezze di un' erronea coſcienza ?

Ne' Dubbj VII. , VIII. , e IX. trattaſi della Viſita . Ma le coſe già dette riſolvono qualunque dubbiezza . Nella Bolla di *Martino V.* eſpreſſamente ſi dice : *Ita , quod Archiepiſcopus nullam poſſit in perſonas , bona & Rectores Juriſdictionem , Poteſtatem , Viſitationem , ſeu Domi-*

(a) Sommario della Curia *Num.* 70.
(b) *Fagnan. in Lib.5. decretal. cap. abſoluto N. 3. Tit. de haretic.*
(c) *Card. de Luca Annot. ad Concil. Tridentin. diſcurſ. 14. n. 18. in fine.*
(d) Sommario della Curia *Num.* 12. *e* 13.

minium exercere. Nella Bolla di *Paolo III.* a chiare note si legge : *Totaliter à Visitatione exemit*, *& liberavit*. Per la Temporalità non abbiamo piu bisogno di compiacenza . Ce ne somministrava il motivo la particola *SED*, per cui il senso della Bolla di *Martino V.* rendeasi dubbio. Ma ora, che nell'Originale vi si legge la particola *SEU*, siamo in obbligo di rendere a lei sola le grazie. Per la Spiritualità si è ritrovato finalmente il Sagrista, o Rettore, a cui dalla Sede Appostolica sta delegata in quel Pio Luogo la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica. Bisognerebbe ammettere la Deroga Conciliare di Trento in un Padronato Laicale del Sedile di Nido per darsi luogo alla Giurisdizione Delegata degli Arcivescovi di Napoli in vigore del Concilio medesimo. Ed ecco nello stesso Luogo Pio due Delegati della Sede Appostolica. Ed il Cardinal *Brancaccio* ben ne previde i disordini nella sua Carta di Fondazione : onde con Documento da trasmettersi a' Posteri espressamente quel Porporato ammaestrato da una lunghissima esperienza avvertì : *In hoc solliciti sint Rectores*, *quod* ARCHIEPISCOPUS NEAPOLITANUS, SEU ABBAS SANCTI ANDREÆ NULLA IBI JURISDICTIONE UTANTUR, *& quod de legatis factis dicto Hospitali*, *& in posterum faciendis nulla eis quarta*, *seu Canonica portio tribuatur*, *nec ab eis* VISITATIONEM *recipiant*. Il Concordato poi tra la Sede Appostolica, ed il Nostro Clementissimo Sovrano affatto non parla della specie presente, in cui versiamo. E come mai potea parlarsi di quei Luoghi Pii, ne' quali vi era chi in nome della Santa Sede esercitava la Giurisdizione Ordinaria?

Nel X. e XI. Dubbio parlasi dell' Intervento al Sinodo, e dell' esecuzione della Legge Diocesana. Egli è ben noto, che il Sinodatico, e Cattedratico debbono pagarsi da coloro, che sono nell'obbligo di andare al Sinodo per contribuire alle spese del medesimo, ed in ri-

cognizione della Superiorità della Cattedra, e Sede Episcopale. Questo si è un'insegnamento uniformemente ricevuto. E basterà per noi addurne l'autorità del Cardinal *de Luca*, che così lo spiegò (*a*): *Cum istud Cathedraticum, sive Synodaticum dicatur onus accessorium*. Or dunque, se a dì 3. di Ottobre 1588. la Sacra Congregazione ordinò, che non si astringessero contro la passata Consuetudine gli Amministratori dell'Ospedale di *S. Angelo a Nido* a pagare il Cattedratico, o Sinodatico in benefizio della Curia Arcivescovile, che lo pretendea allora, e che non mai piu lo ha preteso in appresso, come nel 1743. potevano il Rettore, ed i Cappellani della nostra Chiesa astringersi all'intervento del Sinodo, ed all'esecuzione della Legge Diocesana, contro di una Consuetudine immemorabile prescrittiva, o Interpretativa, quando ogni Titolo mancasse, o fosse almeno dubbio?

Per l'Estrazione de' Rei dalla Chiesa, non è nostro pensiere di contendere questa Giurisdizione dell'Immunità Locale, come propria della Curia Arcivescovile. Ma si ricordi da quì à poco il Difensor della Curia di non farsene a suo favore un'Atto possessivo per contendere al nostro Rettore la Giurisdizione Ordinaria, di cui sono effetti necessarj tutte le altre cose contenute nello stesso XII. Dubbio (*b*).

In ordine poi al XIII. Dubbio già si vede, che nel medesimo si prendea in mira di abbattere affatto tutta la Giurisdizione Ordinaria del nostro Rettore. Del resto fingasi per falsa ipotesi, che non avesse egli Territorio separato, come lo ha, nè potesse esercitare Giurisdizione in un certo genere di Persone, come indubitatamente

(a) *Card. de Luca de Jurisdict. discurs. 38. in fin.*
(b) *Altaser. de Jurisd. Eccles. lib. 9. cap. 10.*

tamente può farlo. Come poi la Curia Arcivescovile potrebbe framischiarvisi, ed esercitare Giurisdizione non solamente su le Persone addette al servigio del nostro Pio Luogo, ma su del Rettore medesimo immediatamente sottoposto alla Sede Appostolica? Le parole della Bolla di *Martino V.* sono rotonde, e saltano su gli occhi. Ripetiamole qui di nuovo: *Ita, quod* ARCHIEPISCOPUS, *& Abbas prædicti, vel eorum aliquis ratione delicti, vel contractus, aut rei, de qua agitur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus, aut res ipsa consistat, nullam possint in* PERSONAS, BONA, ET RECTORES *præfatos Jurisdictionem, Potestatem, Visitationem, seu Dominium exercere*.

Passiamo senza fermarci nel XIV. Dubbio. Il Difensor della Curia accorgesi colla vivezza del suo talento di riuscire poco felice nel rendere favolosi i Documenti della Fondazione di questo Pio Luogo: nell' morpellare il vero senso della Bolla di *Martino V.*, nel cui dorso già ha osservato otto Presentate: nel far credere apogrifa la Carta di Fondazione del Cardinal *Rinaldo Brancaccio*, di cui un pubblico, e solenne Istrumento con un altro pubblico Transunto fatto qui in Napoli, ne cantano con lieti applausi la verità: nel dimostrare sorrettizia la Bolla di *Paolo III.* riassunta già in Roma in tempo di *Urbano VIII.* Non si lusinga di poter persuadere agl' Illuminatissimi Senatori della Real Camera di S. Chiara, che il Concilio di Trento per un Padronato Laicale sì specioso, avesse derogato ad un' ampia Esenzione pattuita *in limine fundationis*. Ricorre per tanto frettoloso agli Atti Possessivi. Ma oh che miserabile asilo si è questo nelle materie Giurisdizionali, ove i Titoli sieno chiari! Basta leggere le Storie Ecclesiastiche, ed essere nelle medesime mediocremente versato, per vederne le varie vicende in varj Secoli, ed in varie circostanze. Non è in vero, qualunque siasi il Possesso, non è valevole a prescrivere il Di-

Diritto di una Fondazione acquiſtata per cauſa onero-ſa, che è quanto dire, in forza di un Contratto. Le Fondazioni, come quelle, che ſi riputano di pubblico Diritto, non ſi preſcrivono. Dopo l'Autorità di *Carlo Fevret* (*a*), e della ſteſſa Ruota Romana (*b*), ſenta-ſene l'inſegnamento del dottiſsimo Canoniſta *Franceſco Zipeo* nelle ſeguenti parole (*c*). *Nulla poteſt dari conſuetudo, quæ aliquatenus Fundationibus, quæ hodiè ſunt juris publici, poſſit derogare . . . . . Ante annos circiter triginta à Sacra Congregatione declaratum fuit, quoad ſubjectionem, exemptionemque PRÆVALERE ERECTIONEM, FUNDATIONEMQUE CLARE APPARENTEM USUI CONTRARIO, QUAMVIS IMMEMORIALI, pro Epiſcopo Antuerpienſi contra Provincialem Minorum quoad Monaſterium de Sion Tertii Ordinis Lira . . . . .*

Tutto cio ſi è detto da Noi per eſaminare la coſa da' ſuoi veri principj. Del reſto non pretendiamo affatto d'isfuggire il cimento, che ben volentieri incontriamo. Veniamo adunque alla diſamina di tai Atti poſſeſsivi, ne' quali ſeguiremo l'Ordine Cronologico. Il primo Atto poſſeſsivo dopo la pubblicazione del Concilio di Trento ſeguita nel 1564. ſi fu quello dell' Arciveſcovo Cardinale *Alfonſo Carafa*. Preteſe coſtui nel 1565. di aſtringere in vigore del Concilio Tridentino il Rettore, o ſia Sacriſta di *S. Angelo a Nido* all' intervento del Sinodo, che dovea celebrarſi. Queſti riſpoſe, che la ſua Eſenzione era pattuita *in limine fundationis*: Che il Padronato era Laicale della Piazza di Nido, e della Famiglia Brancaccio: Che eſercitava egli la Giuriſ-dizione

(a) *Traitè de l' Abus lib. 3. cap. 1. num. 8. & ſeq.*
(b) *Rot. Rom. deciſ. 14. & 250. part. 9. Recentior.*
(c) *Conſultat. Canon. lib. 5. Conſultat. 3. §. Hac inquam.*

dizione in nome della Sede Appostolica, a cui ricorrea. Sentansi le proprie parole della Protesta, affinchè si vegga di essere il linguaggio del 1565. uniforme al nostro (a): *Adversus Ædictum propositum &c. per Archiepiscopum Neapolitanæ Diœcesis pro convocatione Synodus Diœcesanæ comparet Sacrista S. Angeli Plateæ Nidi, & dicit, quod Cappella prædicta, & Hospitale ibidem constructum est Juspatronatus Seculare Plateæ Nidi, & Familiæ Brancatiæ, in cujus Fundatione, & Institutione pro lege est apposita Immunitas ab omni, & qualibet Jurisdictione, & superioritate cujuslibet Prælati, præterquam à Sede Apostolicâ; Immo Sacristis Hospitalis prædicti concessa est omnimoda Jurisdictio, & potestas in Clericos Hospitali servientes cum clausulâ privativa Jurisdictionis Ordinarii, etiam à Jure subintellecta, & in possessione prædictæ Immunitatis, & Jurisdictionis à die fundationis manutenuerunt Hospitale prædictum Nobiles &c. nullum fit præjudicium per novissimum Concilium prædictæ Immunitati à die Fundationis constitutæ, notificando propterea Immunitatem prædictam Reverendissimo Archiepiscopo &c. protestatur, quod nullo modo intendit comparere, nec interesse actibus prædictis nomine prædicti Hospitalis, cum Sedem Apostolicam tantùm recognoscat, nec præjudicare antiquissimæ possessioni, & notoriis Juribus Hospitalis, quibus per quemcumque actum petit nullo modo præjudicium fieri, appellando ad Summum Pontificem, & ejus Sedem Apostolicam, & interim, quod manuteneatur Hospitale in sua possessione, & nihil novi fiat, hoc, & meliori modo &c.*

A dì 7. poi Febbrajo dello stesso anno 1565. comparve nel Sinodo il Sacrista, ma con altra Protesta, con cui

(a) Sommario della Curia *num.* 81.

cui disse (*a*) : *Ad evitandum evitanda comparet in Synodo prædictâ pro hac vice tantùm , ità quòd per hanc comparitionem nullum fiat præjudicium possessioni , & Juribus apertissimis ipsius Hospitalis , nec dicatur aliquod Jus translatum in Reverendissimum Archiepiscopum* . Tuttociò ricavasi dal Sommario della Curia . Questo Intervento di già seguito non apparisce da quel Sinodo stampato . Anzi dal Sommario della Piazza apparisce , che a dì 7. del mese di Febbrajo , in cui si vuole l' Intervento in quel Sinodo , vedesi all' opposto prodotta altra Protesta *formiter* , a cagione della sua Esenzione non derogata dal Concilio di Trento : *Ex lege Fundationis , & Institutionis in vim quasi Contractus , & in illius possessione diuturnâ , & longævâ fuisse* : appellandone al Sommo Pontefice , e sua Sede Appostolica (*b*).

Nel 1568. di nuovo fu chiamato il Sacrista , o sia Rettore di *S. Angelo a Nido* al Sinodo celebrato dal Cardinal *Mario Carafa* allora Arcivescovo . Vi comparve colla Protesta simile a quella , che abbiamo trascritta di sopra . Ciò ricavasi dal Sommario della Curia (*c*). Non sappiamo però , se nel Sinodo impresso vi fosse il di lui Intervento . Ma poi nello stesso anno 1568. dalla S. Congregazione fu dichiarato , che l' Ospedale di *S. Angelo a Nido* non dovesse contribuire al Seminario, giusta il Rescritto del Concilio Tridentino (*d*) . E nel 1588. fu risoluto , che non dovesse astringersi al pagamento del Sinodatico , e Cattedratico , o sia al *Pastor Bonus* . Si venne con ciò a dichiarare ; che il Ret-

tore

(a) Detto Sommario *num.* 81. *Lit. C.*
(b) Primo Sommario della Piazza *num.* 46.
(c) Sommario della Curia *num.* 82.
(d) Sommario della Curia *num.* 24.

tore non fosse obbligato ad intervenire nel Sinodo. Ed in effetti dopo il 1568. non vi è Documento veruno della Curia, che i Rettori sieno stati chiamati al Sinodo. Anzi da tutti i Sinodi, che si conservano impressi, non vi si legge affatto il di loro Intervento.

In quanto poi alle Visite Locali, e Personali la Curia ne produce il Possesso di sole due: non continuato però fin dal 1599., che vale a dire per lo spazio di 150. anni. La prima Visita dipende da un Documento, in cui si legge nel fine: *Sequitur extractio cum legalitate:* restando Noi sull'incertezza da chi, e da qual libro siasi estratto (a). Apparisce da questo Documento visitata la Chiesa, o sia Cappella di *S. Angelo a Nido*: Che vi si conservava il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e l'Olio Santo. Dicesi parimente, che fu visitato l'Altare sistente nell'Ospedale. Si fa menzione anche di un Confessionario, in cui non si va esaminando, se chi vi confessasse. Ma si ordina solamente, che dentro vi si ponesse l'Immagine del Crocifisso: *Item ut intus Confessarium Imago Crucifixi apponatur*. Più di questo non sappiamo di tal semplicissima, ed abbreviatissima Visita del 1572.

Strepitosissima però si fu l'altra Visita Locale, e Personale fatta nel 1599. dal Cardinal *Gesualdo*, del cui zelo facile ad intraprendere parlano molto i nostri Manuscritti Giurisdizionali. I Documenti presentati dalla Curia per questa Visita sono assai lunghi (b). Sappiasi primieramente, che il Cardinal *Gesualdo* non pretese di fare questa Visita colla sua Giurisdizione Ordinaria, *sed tanquam Apostolicæ Sedis Delegatus*. Si cominciò dal volersi visitare la Chiesa. Ma i Signori Governadori

(a) Sommario della Curia *num.* 71.
(b) Leggonsi dal Sommario della Curia dal *N.* 72. fino al *N.* 79.

dori vi ſi oppoſero sì forte, che la Chieſa fu ſottopoſta all' Interdetto: e contro de' medeſimi ſi ſpedì Monitorio, che ſe fra tre giorni non riceveano la Viſita della Chieſa, ed Oſpedale s' intendeſſero ſcomunicati. Ricorſero i Signori Governadori al Cardinale, che era in Roma. Sciſſe coſtui una Lettera al ſuo Vicario, che toglieſſe l' Interdetto ſubito, che ſe gli foſſero preſentate le ſcritture, e che poi le faceſſe eſaminare diligentemente nella Congregazione, mentre il medeſimo ſi continuerebbe a fare in Roma. Soggiunſe poi, e gioverà riferirne le ſue parole: *Ma perche non baſta veder le ſcritture, biſognerà anco accertarſi bene, come è ſtato adempito in tutto, o in parte quello, a cui ſi obbligò il Cardinal Brancaccio, quando ottenne la Bolla di Martino V., nell' aſſerzione del quale adempimento è fondato quel che ſi ottenne poi dalla Penitenzieria, e che coſa ſi ſta in poſſeſſo di fare, ſecondo il Privilegio, così quanto alli Preti, come quanto alli Maſtri, e certificherà quei Signori, che più toſto ho animo di onorarli, e dare loro ogni ſodisfazione poſſibile, che di pregiudicarli un pelo, e quello, che ſi fa è aſſolutamente per la ſodisfazione alla mia coſcienza, ed all' offizio, che tengo (a).*

Si oſſervi la data di queſta Lettera, ch' è de' 15. Giugno 1599., e paſſiamo avanti. Il Procuratore dell' Oſpedale, e Governadori di S. Angelo oppoſe con ſua Iſtanza di eſſer eſente detto Pio Luogo in virtù de' ſuoi Privilegj di Eſenzione: Eſibite le Bolle Originali con laſciarne copia, fu ſoſpeſo l' Itetdetto *ad tempus*. Ed al Procuratore ſi aſſegnò il giorno de' 5. Luglio a comparire nella Congregazione della Viſita per eſaminarſi le ſue ragioni, e determinarſi *prout de Jure*: Che coſa

(a) Sommario 2. della Piazza *Num.* 18. e Sommario 1. *Num.* 34.

cosa si fosse risoluto in quella Congregazione, dal 1599. fino al 1749. non ce ne è ancora pervenuta la notizia. In tanto il buon Visitatore asserendo di avere trovato impedimento nella Visita della Chiesa, passa nello stesso mese di Luglio alla Visita dell' Ospedale. Prima di entrarvi, Noi gli domandiamo, come ciò facea, quando il Cardinal *Gesualdo* con sua Lettera de' 15. Giugno avea ordinato, che si esibissero le Scritture, le quali si erano già esibite, e si stavano discutendo nella Congregazione della Visita? Egli ci risponde, che la facea in virtù di una Lettera del Cardinal *Gesualdo* in data de' 5. Maggio 1599. Noi gli replichiamo, che non puo essere: mentre vi è Lettera piu fresca del Cardinale de' 15. Giugno, e che in vigore della medesima, le ragioni del Pio Luogo si stavano discutendo nella Congregazione (a). Il Visitatore senza mostrarci la sua Lettera, e senza voler sentire parlare di Congregazione, se n' entra nell' Ospedale, dove per sua buona sorte non ritruova i Governadori. Dopo quell' atto non si termina la Visita dell' Ospedale. Diceasi di differirsi ad oggetto di continuarla *singulis diebus, & horis indictis, & significatis*. Ma poi non vegghiamo, che il Visitatore si azzardò piu a ritornarvi. Ed ecco, come passò la Visita della Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* senza terminarsi nè l' una, nè l' altra per tutto il dì 19. Agosto di quell' anno; secondo la scrittura medesima esibita dalla Curia. Or come tanta bella pace, e quiete in quella Visita del 1572., e tanti strepiti senza essersi terminata cosa veruna nel 1599.? Quanto piu vi pensiamo, tanto meno lo intendiamo.

Ma frattanto si dice, che da' 15. Ottobre fino a' 10. di

K No-

(a) Sommario della Curia *Num.* 78.

Novembre dello steſſo anno 1599. ſeguì poi la Viſita perſonale de' Cappellani di queſto Pio Luogo. Non appariſce per verità, ſe dove, da chi, e con qual Titolo ſi foſſe fatta. E poi in queſta Viſita Perſonale non ſi preſentano, ſe non che ſoli ſei Cappellani. Ed il Rettore con tutti gli altri Cappellani, che aſcendeano al numero di ventidue, erano forſe ancor eſſi in Campagna in quel meſe di Ottobre (a)?

Si rapporta nel Sommario della Curia un' altra Viſita Perſonale fatta a' 6. Marzo del 1606. de' Preti addetti alla noſtra Chieſa dal Cardinale Arciveſcovo *Ottavio Aequaviva* (b). Ma che Viſita Perſonale ſi è mai queſta? Non ſi fa avanti di chi, e per qual ragione. Diceſi in queſto Documento della Curia di eſſere comparſi ſette Sacerdoti, i quali aſſerirono di ſervire alla Chieſa di *S. Angelo à Nido*, e di celebrare colà il Sacrifizio della Meſſa, ed alcuni di eſſi dicono con licenza della ſteſſa Curia. Si preſti pure credenza a queſti ſette Sacerdoti, ed a' loro detti. Non vi volea molto per altro a fare in modo, che que' Preti ad uno ad uno andaſſero a proccurarſi qualche merito colla Curia. Ma puo, volendo ragionarſi da ſenno, chiamarſi queſta una Viſita Perſonale di tutto il Clero di *S. Angelo a Nido* col ſuo Rettore? Conſulti la ſua propria ingenuità il Diſenſor della Curia, e poi ci riſponda.

Noi però gli domandiamo di nuovo, ſe vi ſono altre Viſite Locali dopo il 1599.: o almeno altri Preti andati volontariamente alla Curia a farſi merito, e ſenza la menoma formalità dopo il 1605. Egli certamente ci dirà, che ſe ſi foſſe potuto ritrovare piccioliſſima altra coſa da poter dire, non ſi ſarebbe mancato di farlo. Sic-

---

(a) Sommario della Curia *Num.* 79.
(b) Sommario della Curia *Num.* 80.

Sicche ſono oramai Cencinquant'anni, che non ſi è piu penſato a moleſtare queſto Pio Luogo con Viſite Locali, o Perſonali. Ed ora dopo il corſo di un Secolo e mezzo ſi pretende il Regio *exequatur* ad una Riſoluzione della Sacra Congregazione, con cui ſi permette alla Curia Arciveſcovile la Viſita della Chieſa, ed Oſpedale di *S. Angelo a Nido*? Si permette di potere con cio viſitare Altari, Veſti Sacre, Suppellettili, ed altre coſe neceſſarie per la cuſtodia materiale de' Sacramenti. Si permette di viſitare lo ſteſſo Rettore, ed i Cappellani per la ſcienza, e coſtumi, per le Veſti Sacre, e Profane; e di fare *in Sanctâ Viſitatione* tutti i Decreti opportuni per l'oneſtà della loro vita, e per loro Iſtruzione. E nel permetterſi tutto cio; che direbbono le ceneri iſteſse oramai freddiſsime di quel gran Porporato *Rinaldo Brancaccio* di tante novità nel ſuo Pio Luogo dopo lo ſpazio di tre Secoli? E quando mai non ſi foſse egli ſognato di ottenere la Bolla da *Martino V.*, ed i ſuoi Succeſsori non ne aveſsero ottenute altre da *Paolo III.*, ed *Urbano VIII.*, non eſclamerebbe con Noi colla ſua impareggiabile dottrina l'Eminentiſsimo Cardinale *Gentili*, che giova alla pace, e tranquillità da conſervarſi fra il Sacerdozio, e l'Impero di non mettere in dubbio cio che per tempo lunghiſsimo ſi è oſservato: adattandoſi cio che fu detto nelle Sacre Carte al *Cap. XI. de' Giudici* contro de' Figli di *Ammon*, che andavano rivancando le coſe antiche. *Quare tanto tempore nihil ſuper hoc repetitione tentaſtis* (a)? Ed il fu Preſidente del S. C. *Argento* con copioſiſsime Au-

K 2 to-

(a) Poſſono queſte Maſſime leggerſi in una dottiſſima Scrittura fatta dall' Eminentiſſimo Cardinale Gentili a favore della Dateria Appoſtolica ſu la Controverſia de' Canonicati, e Dignità della Chieſa di Altamura.

torità non fondò egli in una sua Consulta fatta per la stessa Chiesa di Altamura questa massima inconcussa? CHE UNA OSSERVANZA IMMEMORABILE, O CENTENARIA, CHE MILITA A FAVORE DI QUALCHE PRELATO INFERIORE E' BASTEVOLE A FAR PRESUMERE UN PRIVILEGIO APOSTOLICO, PER RENDERLO CAPACE DELLA GIURISDIZIONE QUASI VESCOVILE COL TERRITORIO SEPARATO. E nel nostro Pio Luogo non ostante tante Bolle Pontificie, e Diplomi Reali dopo il profondo silenzio di un Secolo e mezzo si vorrebbe il Regio *Exequatur* ad una Risoluzione della S. C., con cui si permette la Visita Locale del Pio Luogo, e la Personale del Rettore, e de' Cappellani, con astringerli poi a' Decreti della Visita? Sicche ove il solo possesso di cento anni basterebbe, al nostro Pio Luogo non bastano le Bolle unite ad un possesso non attentato per cencinquanta anni?

Dalle Visite Locali, e Personali l'ordine de'tempi ci chiama ad esaminare i Documenti prodotti dalla Curia in Roma, per provare di essersi nella medesima proceduto contro i Cappellani, Mastro di Casa, e Rettore del Pio Luogo di *S. Angelo a Nido*. Dicesi, che nell'Archivio della Curia conservasi un Processo Criminale fabbricato nella medesima nell'anno 1583. contro del Sacerdote *D. Antonio Cerniero* di Contursi, a querela fattagli da *Giacomo di Policastro* Cuoco dell'Ospedale di *S. Angelo a Nido*: Che questa querela fu distesa a' 24. Maggio del detto anno 1583.: Che fu di detta Querela furono nello stesso giorno, in cui fu ricevuta, esaminati due Testimonj, come ancora due altri a' 26. del medesimo mese di Maggio. Si soggiugne nel Documento per verità, che detti due ultimi Testimonj aveano asserito, di avere inteso dire, che detto *D. Antonio* per tal causa era stato licenziato dall'Ospedale, ed uno di essi avea in specie asserito, che il detto *D. An-*

tonio

tonio era ſtato mandato dall' Oſpedale il giorno avanti del ſuo eſame, cioè a' 25. dell' anzidetto meſe di Maggio (*a*).

Quante ſottigliezze dobbiamo andar ritrovando per condiſcendere al Difenſor della Curia. La querela del *Cuoco* contro del Maſtro di Caſa *D. Antonio Cernlero* naſcea a buon conto dal non eſſerſi potuti mantenere concordi nelle ſpeſe cotidiane, che faceanſi per l'Oſpedale. Avutane di cio notizia i Signori Governadori fu licenziato ſubito il Maſtro di Caſa. Or qual maraviglia, ſe il Cuoco l'aveſſe poi querelato nella Curia Arciveſcovile? Le Depoſizioni de' Teſtimonj, che nel Documento della Curia ſi rapportano ſono al numero di quattro. Ed un ſolo ſi dice di avere depoſto, che il Maſtro di Caſa era ſtato licenziato nel giorno 25. di Maggio, un giorno dopo della querela. Sicchè a queſto ſolo Teſtimonio dobbiamo credere, come un Evangeliſta per determinare il tempo di ventiquattro ore piu o meno? Ma non ſi vede chiaramente, che dopo di avere avuta i Signori Governadori notizia del Fatto, immediatamente licenziarono quel buon Sacerdote? Onde qual maraviglia ſe non volendolo piu per loro ſuddito, poco curaronſi, che il Cuoco ſi andaſſe a vendicare del Maſtro di Caſa nella Curia Arciveſcovile. E poſſono tollerarſi minuzie di tal fatta: e che il Difenſor della Curia quaſi dimentico della rarità de' ſuoi talenti le aveſſe a declamare con tanta energia nella Real Camera di S. Chiara?

Non puo negarſi, che a prima viſta potrebbe far qualche impreſſione l'altro Fatto ſeguito nel 1592.: dacche appariſce dal Documento della Curia, che ſucceduto nella Chieſa di *S. Angelo a Nido* un Furto di due Lampadi

(a) Sommario della Curia *Num.* 14.

di di argento; vedesi nella Curia medesima fabbricato un Processo contro di *D. Angelo Baglione* Sacrista in quel tempo, e contro i Cherici *Ottavio Blasco*, e *Claudio Turco* Serventi della Chiesa medesima, e contro di un Cappellano Corista *D. Evangelista de Stortis* : Che queste quattro Persone fossero state imprigionate nelle Carceri della Curia, e proceduto si contro di loro : Che per appurarsi il Delitto in genere si fossero fatte da' Ministri Subalterni della Curia medesima diligenze dentro la casa del detto *D. Angelo Baglione* posta entro il recinto del nostro Pio Luogo *(a)*.

Se da un simile scandaloso avvenimento si vuole far comprendere al Pubblico; come questa Dignità di Rettore si fosse conferita in una persona cotanto immeritevole; s' inganna il Difensor della Curia. Sa molto meglio di Noi cio, che solea dire *Ugone Grozio* di non potersi leggere gli Annali Ecclesiastici, senza inciampare in simili scandali. Gli Uomini però illuminati al pari di lui, sanno benissimo, che la Nave di Pietro non ha patito naufragio in mezzo alle piu gravi procelle, nè sarà per soffrirlo fino alla consumazione de' Secoli. Posta da banda questa non giusta considerazione, leggasi ad istanza di chi fu fabbricato il Processo contro di quel Rettore, e contro di que' due Cherici, e Cappellano. Ed il preteso Atto possessivo se ne anderà subito in fummo. Nello stesso Documento della Curia si osserva, che il Processo fu fabbricato ad istanza de' Signori Governadori del Pio Luogo : *Instantibus Gubernatoribus Sac. Hospitalis S. Angeli ad Nidum*. Or posto che il Rettore a guisa di tutti gli altri addetti al servigio di questo Pio Luogo sono amovibili *ad nutum*. Qual maraviglia, se i Signori Governadori per un

(a) Sommario della Curia *num.* 15.

un ſoſpetto di un Reato sì grave , licenziati tutti i Complici dal Servigio del Pio Luogo , ne domandarono il caſtigo nella Curia Arciveſcovile ? E permiſero tutte le ricognizioni neceſſarie per appurarſi il Delitto? Quale in cio ſi fu il pregiudizio , che fecero all'Eſenzione del Pio Luogo?

L'altro Documento ſi è quello del 1622. , in cui ſi dice di apparire da un Proceſſo di quella Curia , che eſtratto *Giuſeppe Santoro* violentemente dalla Chieſa di *S. Angelo a Nido* da un Cherico della medeſima *Antonio Averſana* , ſi foſſe ad iſtanza di detto *Santoro* querelato il detto Cherico nella Corte Arciveſcovile , e che ivi proceduto ſi foſſe *(a)* . Baſta quì riflettere , che ſi trattava di eſtrazione dalla Chieſa , ed in conſeguente d' Immunità Locale violata : affinche il Delitto diveniſſe proprio , e privativo della Giuriſdizione della Corte Arciveſcovile . Si ricordi quì il Difenſor della Curia , che fummo già con lui compiacenti su queſto Punto d' Immunità Locale nella diſamina del XII. Dubbio .

Si eſibirono in Roma due altri Documenti di un Proceſſo fabbricato nel 1710. contro il Sacerdote *D. Niccolò Arcadi* , e di un altro fabbricato nel 1713. nella ſteſſa Curia contro il Cherico *Niccolò Gagliardi* . Vi ſarebbe poco , che dire , giuſta la lettura di tai Documenti *(b)* . Non ſi aſſeriſce ne' medeſimi , che il Sacerdote *Arcadi* , ed il Cherico *Gagliardi* foſſero aſcritti al ſervigio della Chieſa di *S. Angelo a Nido* : onde potrebbe dirſi , che nulla potea ritrarſene in vantaggio della Curia . Ma ſi noti con quale accortezza cio ſi tacque . Si vegga prima , che tra la Nota de' Proceſſi

fab-

(a) Sommario della Curia *num.* 16.
(b) Sommario della Curia *num.* 17. & 18.

in conseguente soggetto alla Giurisdizione del Rettore: Che fattasi questa Istanza, fu risposto dalla Corte Arcivescovile, che non intendea pregiudicare a' Privilegj del Pio Luogo ad essa ben noti: Che non potea però deferire alla domanda de' Governadori, mentre quel Sacerdote prima, che fosse stato eletto agli 8. Giugno del 1710. per Cappellano di detta Chiesa, ritrovavasi fin dal mese di Marzo di detto anno inquisito nella Corte Arcivescovile, dalla quale era stato rilasciato prima col mandato per lo Palazzo, ed indi ridotto in provvisione.

Intorno poi all'altro Processo contro il Clerico *Niccolò Gagliardi* si esibì un'Atto pubblico rogato a' 27. Maggio del 1713., con cui costava, di essersi domandata la remissione della causa di detto Cherico *Gagliardi* addetto al servigio della Chiesa di *S. Angelo a Nido*, ed imprigionato nelle Carceri Arcivescovili: Che richiestone il Vicario Generale avea domandata una fede del Rettore di detta Chiesa, onde apparisse, che fosse il *Gagliardi* attuale Cherico di quella, la quale non bastandogli, avea voluto osservare il Libro originale delle Conclusioni: Che dopo di avere il Vicario tutto ciò riconosciuto, avea risposto: *non occorre altro, questo mancava vedere*. Si esibì parimente altro pubblico Atto rogato a' 26. Giugno del medesimo anno 1713., con cui si attestò di essersi esso Notajo portato nella Corte Arcivescovile a richiesta di essi Signori Governadori, per osservare l'escarcerazione di detto Cherico *D. Niccolò Gagliardi*: Siccome lo vide tratto fuori dalle prigioni: Che accompagnato da un Cursore di detta Chiesa di *S. Angelo* fuori la porta del Palazzo Arcivescovile, da questo, e da un altro Cursore della medesima Chiesa, che ivi l' attendea, erasi costretto il detto Cherico ad entrare ad una sedia da mano, dentro cui racchiuso l' aveano condotto nelle

Carceri di *S. Angelo*. *(a)*

Ecco dunque, come per verità passava il Fatto del Sacerdote *Arcadi* nel 1710., e del Cherico *Gagliardi* nel 1713.. Come poi si avessero potuti in Roma produrre que' mentovati due Documenti dalla Curia, per giustificare il Possesso di procedere contro gli Ecclesiastici addetti al servigio della Chiesa di *S. Angelo a Nido*, non sappiamo comprenderlo; Sappiamo però, che co' mentovati cinque Documenti esibiti in Roma, si ottenne sul XIII. Dubbio la seguente Risoluzione della S. C., con cui tutta la Giurisdizione del Rettore restò distrutta, ed abolita. *Quoad contractus respicientes Interesse, & Administrationem Hospitalis non competere Jurisdictionem Archiepiscopo, nisi ad formam concordatorum. Quo verò ad delicta competere Jure delegato; si sint patrata intra septa Hospitalis a Rectore, & Cappellanis, aliisque continuò ibidem degentibus. In reliquis verò Jure ordinario.*

E questa si è quella Risoluzione della S. Congregazione, di cui si domanda ora il *Regio Exequatur*. Ma quando anche i Titoli di sopra esaminati, non fossero chiarissimi, non appariva forse dal primo Sommario della Piazza, che dal 1709. fino al 1731. si erano alla Corte del nostro Rettore rimessi i Processi dalla G. C. della Vicaria, dal S. C., e dalla Corte Arcivescovile medesima *(b)*? E tutti questi Processi, mentovati in una Nota, a cui si prestò poca credenza in Roma, non sono forse esistenti, per potersi prontamente mostrare? Ed a' 16. Maggio del 1742. non si era dalla stessa Corte

te

(a) Questi sono gli Atti pubblici nominati nella Consulta del 1720., ne' cui Atti Giurisdizionali si conservano *fol.* 15. 16. e 17.

(b) Primo Sommario della Piazza *Num.* 36.

te Arcivescovile rimesso il Sacerdote *D. Gaetano Mauro*, come Cappellano della nostra Chiesa di *S. Angelo a Nido* (a) ? Come dunque nel 1743. la Giurisdizione del nostro Rettore era affatto svanita?

Che occorre però dilungarci piu lungamente su questo Punto. E qual *Regio Exequatur* può ora pretendersi se questa materia riguardante la Giurisdizione del Rettore su tutti i suoi Sudditi, ritruovasi già solennemente decisa fin dal 1720.? Pieno de' sentimenti adattati alla presente Causa non ci replichi subito il Difensor della Curia, se chi mai avea data facoltà al Collaterale di concedere una Giurisdizione Ecclesiastica. Lodiamo l' ardente zelo nella presente Difesa. Ma potrebbe aversi in maggiore considerazione quel Supremo Regio Magistrato, e quel Delegato della Real Giurisdizione, a cui Relazione fu proposto, e risoluto il negozio. Non si diede certamente, nè potea darsi al Rettore di *S. Angelo a Nido* una Giurisdizione Ecclesiastica, che non avea. Si esaminò in Fatto l' antichissimo Possesso, in cui erano stati tutti i Rettori di questa Giurisdizione. Si ebbe presente il Diploma di *Filippo II.*, che abbiamo riferito di sopra. E poi in fin della Consulta si fè anco menzione delle Bolle di *Martino V.* e *Paolo III.* ultimamente esibite. Eccco le parole della Conclusione di quella Consulta del 1720. (b). *Presentatasi la copia di detto Real Privilegio, e fattasi istanza per parte di detta Illustre Piazza, e Governadori, perche in esecuzione di quello reintegrasse il Rettore nel possesso, ed esercizio della sua Giurisdizione; richiamatosi il negozio in esame nel Collaterale, stante il detto Real Privilegio, nel quale avea la Maestà di detto Glorioso Monarca affermato d' esserle pienamente*

L 2 co-

(a) Primo Sommario della Piazza *Num.* 38.
(b) Primo Sommario della Piazza *Num.* 24.

costato da detti Privilegj, e Bolle apostoliche, fu risoluto, che si dovesse far rappresentazione a Vostra Cesarea, e Cattolica Maestà di tutto quello, che occorreva in questo affare, e che frattanto fosse restituito, e rimesso il Riferito Rettore nell'esercizio della sua carica a tenore di detto Privilegio Reale per quello appartenevasi all'esercizio della Giurisdizione sopra i Clerici, che assistono per servizio di detta Chiesa, ed Ospedale; dovessero però astenersi di tener Cursori, e far Patentali fin tanto, che dalla M.V. fusse altrimenti ordinato, con ricorrere in qualunque essecuzione da farsi, pendente la Real determinazione al braccio Secolare; ed in tal forma ne fu spedito il Biglietto a' Deputati di detta Illustre Piazza: Essendosi mosso il Collaterale principalmente ad ordinare la sospensione a rispetto de' Cursori dal tener presente il Reale Cesareo Dispaccio di Vostra Maestà, con cui si era degnata distribuirci gl'ordini attinenti alla Famiglia armata degli Ecclesiastici, a' quali credè giustamente non contrafare coll'escarcerazione de' riferiti due Cursori, col motivo della buona fede, con cui i medemi in virtù delle loro Patenti supponevano poter andare armati.

Questa Consulta fu poi approvata con Real Diploma spedito a' 31. Agosto del 1720. Anzi espressamente si ordinò, che si eseguisse, ed osservasse il Privilegio del Monarca delle Spagne *Filippo II.* (a): *Es mi voluntad, que se executo, y observe el mencionado Privilegio del Rey D. Philipe Segundo, però con la advertencia, y calidad precisa; de que non por esto ayan en manera, ni caso alguno de poder tales Cursores usar, ni llebar armas prohibitas, pues esto seria a que non ha podido, ni puedo extenderse la Regia Concession.*

Con

(a) Primo Sommario della Piazza *Num. 22. Lit. A.*

Con queste Armi potremmo combattere con lieti augurj il Difensor della Curia, a cui ricordiamo, che il permesso domandato al Nostro Clementissimo Sovrano di ricorrere in Roma dalla sua stessa Curia, fu limitato al solo Punto delle Confessioni. E questo solo da S. M. si accordò (a). E come mai potea permettersi, che si andasse a rivancare una materia già decisa colla Reale Sovrana Autorità? Ed ora, che la Bolla di *Paolo III.* vedesi già verificata colla Carta di Fondazione, e colla Bolla di *Martino V.*, in vigore di cui fin dal 1470. fu il Cherico *Pellegrino* dal Vicario Generale *Giulio Carafa* rimesso alla nostra Chiesa, si avrà lo spirito d'insistere su tal Punto per lo *Regio Exequatur*?

Veniamo ora dunque a questo Punto delle Confessioni, per cui unicamente si domandò, e si ottenne il Reale permesso dalla Curia Arcivescovile di girne in Roma per la disamina. Quì non è luogo di ripetere quel che lungamente dicemmo intorno a' nuovi Documenti non presentati nella S. Congregazione, per mezzo de' quali si sarebbe veduto, che questo Sacramento della Penitenza in un Luogo pienamente Esente non puo validamente amministrarsi a quei, che non sono Sudditi degli Arcivescovi di Napoli: essendovi nel Luogo pienamente Esente un Rettore, o sia Prelato inferiore, a cui da' Sommi Pontefici sta delegata la Giurisdizione Ordinaria Ecclesiastica. Senza di questa base fondamentale in una materia sì delicata troppo vacillanti sarebbono gli Atti possessivi o del nostro Pio Luogo, o della Curia Arcivescovile. Ma pure non tralasceremo di esaminarli; giacche la Curia ne fe' tanto uso in Roma.

Il

(a) La Memoria data dalla Curia Arcivescovile, ed il Permesso accordatole con Sovrana Real deliberazione de' 7. Marzo 1738. leggesi nel Primo Sommario della Piazza *Num.* 43.

Il primo Documento prodotto in Roma si fu una Licenza conceduta agli 11. Febbrajo del 1594. al Sacerdote Napoletano *D. Matteo di Agustinello* di amministrare il Sacramento della Penitenza, dell'Eucaristia, e dell'Estrema Unzione nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*. Le sole parole scritte in caratteri corsivi sono queste: *Penitentiæ Sacramentum, ac etiam ad Sacramenta Sanctissimæ Eucaristiæ, & Unctionis in Ecclesiâ, & Hospitali Sancti Angeli ad Nidum Neap.* Siegue poi in altro carattere: *Ministrandi facultatem concedimus, ac impartimur*. Questa Licenza vedesi prorogata la prima volta agli 11. di Agosto 1594. per sei mesi, la seconda volta per sei altri mesi, e l'ultima volta a' 9. Agosto per un anno intero (*a*).

Questo Documento in verità non apparisce, d'onde sia estratto. Quel solo carattere corsivo non sappiamo, come sia. Se la Licenza da *D. Matteo di Agustinello* si volea generale, come si ottenne, per amministrare senza limitazione veruna i Sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia, e dell' Olio Santo nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, la Licenza della Curia era troppo necessaria. Non si è mai preteso di poterlo fare, se non che per gl'Infermi dell'Ospedale, e per gli attuali Sudditi del Rettore. Di piu nella Visita Personale del Cardinal *Gesualdo* veggiamo nel mese di Ottobre del 1599. presentato lo stesso *D. Matteo di Agustinello* senza altra menzione. Ma della Licenza di amministrare quei Sacramenti non se ne fa piu motto alcuno.

Di piu si presentò altro Documento del Notajo dell'Archivio della Curia per lo Registro de' Confessori approvati dalla medesima, il quale cominciava dal primo Marzo 1596. per tutto li 6. di Novembre del 1602. Dice di avervi ritrovato approvato per sei mesi il Sacerdote *D. Gio:* *Ange-*

(a) Sommario della Curia *num.* 58.

Angelo de Simone della Diocesi di Caserta: Che a' 21. Luglio del 1599. erano stati approvati *D. Matteo di Agustinello* per li Sacramenti del Viatico, e dell'Estrema Unzione, e *D. Gio: Angelo de Simone* per le Confessioni: Che a' 12. Gennajo 1600. era stato di nuovo approvato *D. Gio: Angelo de Simone*: Che a' 22. Aprile 1600. era stato approvato *D. Matteo di Agustinello*: Che il medesimo Sacerdote era stato approvato a' 16. Gennajo 1602., a' 24. Aprile 1602., ed a' 14. Luglio dello stesso anno (*a*).

In questo Documento veggiamo sempre in carattere corsivo la *Chiesa di S. Angelo a Nido*, e posta in mezzo a due Asterischi: come se nell' Originale cio vi fosse sopraimposto. Quì però veggiamo sempre nominati *D.Gio: Angelo de Simone*, e *D. Matteo Agustinello*. Vi sono le Approvazioni del 1599.: e propriamente quando furono visitati nell' anzidetta Visita Personale del Cardinal *Gesualdo*. Or come in questa Visita Personale si fanno scrupolo quei Preti di deporre, che celebravano la Messa nella Chiesa di *S. Angelo* con licenza della Curia: E poi tacciono la licenza di amministrare i Sacramenti della Penitenza, dell'Eucaristia, e dell'Estrema Unzione (*b*)?

Vi è poi un altro Registro di simili Approvazioni dal 1602. fino al 1613. (*c*). Ma quì vi sono gran vacui; poiche prima mancano i Registri del 1599. per tutto il 1605. Mancano tre anni dal 1596. fino al 1599. Mancano gli anni 1601., 1603., e buona parte del 1604. Or dunque, se si dice, che vi sono i Registri dal 1596. fino al 1613., perche in tanti anni vacui non ci si portano le Approvazioni per l'amministrazione de' Sacramenti medesimi?

Dal

(a) Sommario della Curia *Num.* 59.
(b) *Detto Sommario N.* 79.
(c) Sommario della Curia *N.* 60.

Dal 1613. fino al 1666. ci acchetiamo subito ; poiche il Notajo Archivario già ci attesta , che mancano tutti i Registri (a). Ma i Registri dal 1666. fino al 1708. dove mai sono iti ? L'Archivario non si prese la cura di darcene ragguaglio alcuno.

Principiano di nuovo le Licenze date di Confessare per la Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* con carattere sempre corsivo, ed in mezzo a due Asterischi nel 1708. A' 7. Novembre di detto anno 1708. vedesi data a *D. Domenico Bendandi* la licenza di Confessare in detta Chiesa prorogata nel 1709., nel 1710., nel 1711. *ad beneplacitum Eminentissimi Domini*, e poi si salta a' 29. Maggio del 1739. *ad beneplacitum Eminentissimi Domini* (b). E nel 1710. si vede approvato un altro *D. Ignazio de Marino* per la Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* (c).

Di questo ultimo Sacerdote *D. Ignazio de Marino* nel Pio Luogo non se n'è ha notizia veruna. Ma di *D. Domenico Bendandi* ve ne è tutta la cognizione ; poiche servì il Luogo da Mastro di Casa per piu di quaranta anni. Apparisce dal Libro delle Conclusioni del Pio Luogo , di essere stato Eletto per Mastro di Casa fin dal primo Novembre del 1690. Da detto anno 1690. fino al 1708. , in cui la Curia porta la licenza datagli di poter confessare nella Chiesa , ed Ospedale di detto Pio Luogo, vi corrono anni diciotto. Sicche per tutto questo tempo facea da Mastro di Casa : e come tale amministrava agl' Infermi il Sacramento della Penitenza, dell' Eucaristia, e dell' Olio Santo.

Questi sarebbono i Documenti piu valevoli prodotti in Roma.

(a) Sommario della Curia N. 65.
(b) Sommario della Curia N. 63.
(c) Detto Sommario della Curia N. 62.

Roma: Gli altri consistono in tante Fedi private. Vi è una Fede di *D. Andrea Conforto* segnata a' 20. Agosto del 1739. in cui dice di ricordarsi, che quarant'anni addietro *D. Pietro Castaldo* Canonico di *S. Giovanni Maggiore* avea confessato nella Chiesa di *S. Angelo* coll' Approvazione della Curia *(a)*: Vi è l'altra fede di *D. Leonardo Gargiulo*, in cui dice di ricordarsi, che *D. Pietro Antonio Castaldo*, e *D. Geronimo Cerri* aveano confessato in detta Chiesa per essere Confessori approvati dalla Curia *(b)*. Di più il Sacerdote *D. Consalvo Castaldo* a' 23. Agosto del 1739. attesta, che dal 1730. fino al 1732. avea confessato nella Chiesa di *S. Angelo a Nido unicamente* con Licenza della Curia Arcivescovile *(c)*. Vi è in fine una fede estratta da un antico Processo del 1603. fabbricato nella Curia contro il Paroco della *Rotonda*, e che in detto Processo si leggono due deposizioni di Testimonj, che in assenza del Paroco, andava in detta Chiesa della *Rotonda* a confessare il Mastro di Casa di *S. Angelo a Nido (d)*.

A tutte queste Fedi private diasi quella fede, che si vuole. Ma per farne qualche giudizio, da un solo esempio si prenda norma degli altri. Il buon Sacerdote *D. Consalvo Castaldo* attesta, che dal 1730. per tutto il 1732. avea confessato nella Chiesa di *S. Angelo a Nido*, con Licenza della Curia Arcivescovile, *e non con altra Licenza*. E pure egli si era dimenticato, che quantunque fosse stato Confessore approvato dalla Curia Arcivescovile per tutta questa Diocesi, fu poi ammesso ad amministrare il Sacramento della Penitenza nella Chiesa di *S. Angelo a Nido* al primo Febbra-

M jo del

(a) Sommario della Curia *Num.* 55.
(b) *Detto Summario* della Curia *Num.* 5.
(c) *Detto Summario Num.* 57.
(d) *Detto Summario* della Curia *Num.* 61.

jo del 1730. con Licenza del Rettore *Mercadante*; siccome apparisce dal documento, che conserviamo. E con questo equivoco sono concepiti tutti gli altri Attestati, e Documenti prodotti in Roma: Costando assai poco il far comparire, che molti di quei Sacerdoti ammessi nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido*, licenziati poi dal servigio del Pio Luogo, o indotti da altre dolci speranze, andassero poi a prendere la licenza dalla Curia Arcivescovile.

Si vede però da tutti gli anzidetti Documenti l' abbaglio di puro Fatto preso in Roma, dove si è creduto, che indifferentemente senza licenza della Curia Arcivescovile potessero amministrarsi i Sacramenti della Penitenza, e dell' Estrema Unzione. In tai termini la pretensione era irregolarissima, quando non si restringea agl' Infermi dell' Ospedale, ed a quei, che sono nell'attuale servigio del Pio Luogo.

In ordine poi agli atti possessivi a favore del Pio Luogo su questo Punto ve ne sarebbono stati assai valevoli, senza un avvenimento, che Noi certamente non ci figuriamo. Sappiasi, come eransi fin dal 1734. mandate in Roma diciassette Pagelle, dalle quali costava l'Approvazione fatta dal Rettore di *S. Angelo a Nido* de' Confessori per gl'Infermi, e Cappellani addetti al servigio del Pio Luogo per lo corso quasi di un secolo. Erasi il Piego di queste Pagelle diretto nel 1734. in Roma all' Avvocato *D. Pietro Ubaldo Dionigi*. Preso in quell'anno il Corriere col Baligione dall' Invitte Truppe Spagnuole, non poterono piu ritrovar si tai Pagelle. Ed una sola ne fu ritrovata in casa del Conte Charny. Questo fatto viene attestato con giuramento da piu Uffiziali della Posta, e da altre Persone Ecclesiastiche degne di fede (*a*). La Pagella, che si ri-

(a) Leggonsi questi Attestati nel Primo Sommario della Piazza *Num.* 42.

si ritrovò, era segnata a' 29. Giugno; ed è del tenore seguente : *Jacobus Cardone Prothonotarius Apostolicus, Ecclesiæ, & Hospitalis Sancti Angeli. & Andreæ ad Nidum Nobilium Plateæ Nidi, Rector, Sacrista, & Ordinarius Judex immediatè Sanctæ Sedi subjectus: Dilecto nobis in Christo Rev. Domino Scipioni Grimaldo Magistro Domus Hospitalis Sanctorum Angeli, & Andreæ ad Nidum, Presbytero Ecclesiæ nostræ Jurisdictioni subjecto, examinato, & approbato, ut omnibus Christifidelibus Infirmis in dicto Hospitali degentibus, ac omnibus Magistris officialibus, Ministris, aliisque Personis dictæ nostræ Ecclesiæ, & Hospitalis servitio adscriptis, Pœnitentiæ Sacramentum ministrare, eosque sacramentaliter absolvere, non tamen à Censuris, & Casibus Sanctæ Sedi Apostolicæ, & nobis reservatis, possit, & valeat, harum tenore licentiam, & facultatem in Domino durante exercitio Magistri Domus, ei elargimur, cum facultate Sacram Eucharistiam, & Oleum Sanctum Infirmis in dicto Hospitali degentibus ministrandi. Datum Neap. ex Audientià Sancti Angeli ad Nidum die 29. Junii 1643. = Jacobus Cardone Ordinarius &c. = De Grippo Actuarius = Loco ✠ Sigilli.*

Questa si è la Pagella del 1643., di cui non puo dubitarsene : poiche ritruovasi non solamente prodotta nel Primo Sommario della Piazza, ma anche in quello della Curia (*a*). Se, Dio sa per qual fatalità, non si fossero perdute le altre sedici Pagelle, si sarebbe compiuto il corso di un Secolo con Documenti sì autentici di un possesso giammai interrotto. Parve strano in Roma il titolo della Pagella ; ponendosi in essa il Titolo di Rettore, Sacrista, e Giudice Ordinario immedia-

(a) Primo Sommario della Piazza *Num.* 42. *Lit. B.* e del Sommario della Curia *Num.* 52.

tamente soggetto alla S. Sede ? E con ragione dovea sembrare tale ; non essendosi ancora prodotte tutte quelle necessarie Scritture , che ora non danno piu luogo di dubitare , che il Rettore della Chiesa , ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* sia il Giudice Ordinario in quel piccolo Territorio separato dalla Diocesi degli Arcivescovi . Con questi principj di piena Esenzione della Chiesa dell' Incoronata , e di essere il Priore di S. Martino Giudice Ordinario della medesima , fu risoluto nel 1718. dalla Sacra Congregazion del Concilio di doversi dal Priore medesimo approvare i Confessori , per amministrare in quella Chiesa a' suoi Sudditi il Sacramento della Penitenza. Or come si darebbe il Regio *Exequatur* alla Risoluzione del 1743. , con cui si disse, che i Confessori nella Chiesa, ed Ospedale di *S. Angelo a Nido* dovessero approvarsi dall' Arcivescovo : ripugnandovi l' espressa determinazione della Carta di Fondazione approvata , e confermata da *Paolo III.* E non sarebbe questo lo stesso , che porsi in evidente scrupolo di amministrarsi invalidamente questo Sacrosanto Sacramento della Penitenza agl'Infermi dell' Ospedale , ed a' Sudditi del nostro Pio Luogo , per non essersi esposto il Fatto a dovere a quegli Eminentissimi Porporati ? Nè creda il Pubblico , che questo Esame, ed Approvazione siasi fatta per tre Secoli nel Pio Luogo dal solo Rettore : poiche oltre dell' assistenza de' due Signori Governadori per pura formalità , il Rettore vi è intervenuto co' due Religiosi Maestri di Teologia de' più rinomati nella Città .

Resta in fine l' ultimo Punto delle Processioni , per le quali appunto si accese il fuoco nel 1724. della presente controversia . Quì sì , che il Difensor della Curia esclama con un fascio di Atti possessivi alla mano, per dimostrare , che dal 1600. fino agli ultimi tempi il Clero di *S. Angelo a Nido* sia sempre intervenuto alle Processioni Generali del *Corpus Domini* , e del Glorioso *San Gen-*

Gennaro . Noi all' incontro esclamiamo con un altro fascio di Proteste , e di Monitorj spediti dall' Auditor della Camera ; e pur non bastano . In somma , per l'intervento alle Processioni di ventitre Preti , si vorrebbe , che per mantenersene il possesso , si fosse venuto in ogni anno ad un fatto d' armi . Via su cominciamo ad esaminare i Documenti della Curia prodotti in Roma per tai benedette Processioni . Si esibirono le copie di due Lettere scritte dal Cardinal *Gesualdo* a'19. Maggio , ed a' 25. Agosto del 1600. Nelle medesime si contiene cio, che siegue (a) : *In S. Angelo a Nido potrà levare ogni sospensione , & altra pena a quei Preti , o Clero , acciocchè possano servir la Chiesa , fatta prima però da loro promessa in Actis Curiæ , d' andar sempre per l' avvenire alle Triduane , & altre pubbliche Processioni , che tal' è anco il senso della Congregazione de' Vescovi , e così desidero , che si eseguisch subito .*

Dunque nel 1600. il Clero di *S. Angelo a Nido* pretendea di non intervenire alle Processioni ; giacche il Cardinal *Gesualdo* ordina , che si levi a que' Preti , e Clero la sospensione , a cui erano stati sottoposti per detta cagione . Si ordina , che l' Interdetto non si levi : Se prima non si fosse fatta da loro promessa *in Actis Curiæ* , di andare sempre per l'avvenire alle Triduane , ed altre pubbliche Processioni . Ma l'obbligo , o sia la promessa , che dovea farsi *penes acta* dov'è ? Egli è certo, che non si fece : poichè altrimente essendosi praticata la diligenza di conservare due sole Lettere , tanto maggiormente si sarebbe conservato un' obbligo della Curia. Ognuno crederebbe , che essendovi stato fin dal 1600. tanto strepito ; affinche tutti gli Esenti intervenissero alle Pro-

(a) Sommario della Curia *Num.* 37.

Processioni, vi fosse un Libro, in cui rimanessero registrati tutti i Cleri Secolari, e Regolari, che intervengono. Ma sentasi quel che si attesta dal Mastrodatti della Curia a' 30, Maggio del 172... Si dice, che vi è un Libro Maestro, in cui si registrano tutti que' del Clero Secolare, e Regolare, che debbono intervenire nelle Processioni: e che fra questi si truova registrato nel Trigesimo Luogo il Clero di *S. Angelo a Nido*. Si soggiugne però, che quando si sono fatte le Processioni generali, non è stato mai solito per lo passato rogarsi Atto di tutti que' Cleri intervenuti, ma solamente di alcuno contumace, per procedersi contro di quello alle pene comminate nell' Editto a tal' effetto pubblicato. Si prosiegue a dire, che solamente ritruovasi rogato Atto dell'Intervento generale di tutti i Cleri nelle tre Processioni generali fatte per l'Elezione del Sommo Pontefice, che poi seguì in persona della S. Memoria d'*Innocenzo XIII.*, per le quistioni, che vi furono allora di alcuni Cleri pretesi Esenti. Si dice in fine, che da quel tempo per evitare simili quistioni, e per farne restar memoria in avvenire, rogasi l'Atto dell'Intervento (a).

Sicche giusta la fede del Mastrodatti della Curia non puo esibirsi Atto legittimo dell' Intervento del Clero di *S. Angelo a Nido* alle Processioni generali. Si cominciò a praticare coll' occasione dell' elezione del Sommo Pontefice *Innocenzo XIII.*, che vale a dire, quando appunto si accese il nostro litigio. Ed importa poco, che in quel Libro Maestro si registrino tutti que' che la Curia pretende di dover' intervenire: poiche altro si è stato sempre il pretendere, ed altro il conseguire. Ed in effetti così possiamo interpetrare un altro Attestato dello

(a) Sommario della Curia N. 29.

lo stesso Mastrodatti della Curia fatto a' 20. Aprile del 1741. Nel medesimo dice, che in un piccolo Libro, in cui si annotano tutti que' del Clero Secolare, e Regolare delle Processioni, che si fanno in questa Città. Il senso è assai ambiguo per non contraddirsi all'altro Attestato: onde poniamo le sue proprie parole. *Fateor ego subscriptus Magister Actorum Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ, qualiter inter cætera contenta in parvo libro, in quo adnotantur omnes de Clero Seculari, & Regulari in Processionibus Generalibus, quæ fiunt in hac Civitate Neapolis, ad sunt videlicet*. Siegue poi la rubrica di varj Cleri. E fra questi vi sono que' di *S. Antonio di Vienna*, di *S. Angelo a Nido*, e dell' *Incoronata* (a). Si vede chiaro, che quì il Mastrodatti parla di quel Libro Maestro delle pretensioni, perchè il Clero di *S. Antonio Abate*, e dell' *Incoronata* dopo le cennate Risoluzioni della S. Congregazione quasi da un Secolo più non intervengono alle Processioni Generali.

Della stessa carata si è un altra fede del Mastrodatti della Curia, dell'intervento alle Processioni Generali fatta fin dal primo Marzo 1685., e che si legge nello stesso Sommario (*b*).

Si esibirono parimente in Roma due Deposizioni, di cui una vedesi soscritta dal Sacerdote *D. Gio: Battista Torraca*, e l'altra dal Sacerdote *D. Niccolò Arcadi* a' 30. Marzo del 1729. Il primo, che dicesi esaminato, non si sa però avanti di qual Giudice, rispose agl' Interrogatorj fattigli, che era stato Cappellano nella Chiesa di *S. Angelo a Nido* per anni tre, e nove mesi: Che in detto tempo era intervenuto cogli altri Cappellani di detta Chiesa alle due solite Processioni Generali del *Cor-*

(a) Sommario della Curia *n.* 26.
(b) Sommario della Curia *n.* 27.

Corpus Domini , e della Traslazione delle Reliquie di *S.Gennaro* precedente Editto del Sig.Cardinale Arcivescovo. Giova però riflettere, che interrogato sul punto delle Confessioni, depose di aver visto *D.Marco Mercadante* in quel tempo Rettore confessare due Cappellani, e che spinto dalla curiosità domandò a suoi compagni, con qual facoltà lo facea, non essendo Confessore approvato dall' Arcivescovo: e che gli fu risposto, che quegli dicea di confessare, come Ordinario in virtù del Privilegio *(a)*. L'altro Sacerdote esaminato, nello stesso modo rispose, che era stato Cappellano di *S. Angelo a Nido* per sette mesi, e che nel suo tempo una volta sola nel mese di Giugno del 1710. andò cogli altri Cappellani alla Processione del *Corpus Domini*. Ed in quanto al punto delle Confessioni depose di avergli detto il Rettore *D. Marco Mercadante*, che senza l'approvazione dell' Ordinario potea confessare i Cappellani, e Cherici della stessa Chiesa nel Distretto della medesima, e che *D. Stefano Morelli* capo Coro della medesima Chiesa gli avea confermato lo stesso; E che nella Sacristia avea veduto il detto *D. Marco* confessare alcune volte Monsignor *Brancaccio* Arcivescovo di Matera. Termina il suo Esame: *So però molto bene, che lui non è stato approvato dall' Ordinario (b)*.

Degno di osservazione si è un Attestato fatto dal Sacerdote *D. Luca Califano* agli 8. di Maggio del 1741. Costui dice, che da sessantre anni in dietro avea servito da Cherico Diacono per anni dodici nella Chiesa di *S. Angelo a Nido*, e che per tutto quel tempo intervennero alle Processioni Generali del *Corpus Domini*, e di *S. Gennaro* otto Cappellani in circa di detta Chiesa con due o tre Cherici, e con il Rettore senza Croce, e senza

(a) Sommario della Curia *n.* 30.
(b) Sommario della Curia *n.* 31.

ſenza Confalone: precedente però la Proteſta d' intervenirvi per divozione, e non per obbligo (a). Ed in effetti l'Archivario della Curia atteſta, che ſi conſervavano in eſso Archivio trentatre Proteſte fatte dal 1669. fino al 1697. dal Sacriſta, e Clero della Chieſa di *S. Angelo a Nido* in occaſione dell' intervento alle Proceſſioni del *Corpus Domini*, e di *S. Gennaro* (b). E ſe ne producono alcune del 1669. e 1675. (c).

Si produſse parimente in Roma un' Iſtanza de' Signori Governadori, con cui domandarono nel 1672. al Sig. Cardinal *Caracciolo* allora Arciveſcovo, che ſi togliesse l'Interdetto dalla Chieſa poſtovi ſotto preteſto, che i Preti di quella non erano andati alla Proceſsione del Giubileo. Ed in tal ricorſo ſi conchiudea, che ſi degnasſe concederli per grazia quello, che ſi dovea loro per giuſtizia, ordinando, che ſi levaſse l'Interdetto (d).

E parimente non ſi laſciò di produrre un' altra Iſtanza de' Signori Governadori fatta nella Corte Arciveſcovile a' 7. Maggio del 1685., di cui ſi è fatta ora gran pompa. In queſta Iſtanza ſi dice, che in ogni anno da' Signori Governadori *pro tempore* ſi era ordinato a' Preti della loro Chieſa di andare alle Proceſsioni Generali del *Corpus Domini*, e di *S. Gennaro* per eſercitare un' atto meritorio, e precedente Proteſta di farſi per pura divozione: Che eſsendoſi in quell' anno in occaſione della Proceſsione di *S. Gennaro* mancato d' intervenire, ſi era interdetta la Chieſa, e ſcomunicati i Sacerdoti. Domandavano di rivocarſi l'Interdetto, ed aſsolverſi i Preti, ed eſsi Signori Governadori pro-

N mct-

(a) Sommario della Curia *n.* 33.
(b) Sommario della Curia *n.* 34.
(c) Sommario dalla Curia *n.* 35. e 36.
(d) Sommario della Curia *n.* 39.

metteano di far continuare *ſingulis annis* il *ſolito* di far andare i Preti della detta Chieſa alle Proceſsioni cogli atti Proteſtativi fino a tanto, che dalla Corte Romana, dove ſtava introdotto il Giudizio, non ſi foſse determinato il contrario (*a*).

Ecco minutamente riferiti con non picciola noſtra noja tutti i Documenti eſibiti in Roma per l'Intervento alle Proceſſioni Generali del *Corpus Domini*, e di *S. Gennaro*. Riferiremo ora quel che vi è per parte della noſtra Chieſa. Il Cardinal *Geſualdi* con quelle due ſue Lettere cominciò dal 1600. a pretendere queſto Intervento. Volea, che ſi faceſſe obbligo nella Curia per l'Intervento medeſimo in avvenire, ma non l'ottenne. A' 5. Marzo del 1603. fe' pubblicare altro Editto, in cui ſi nominarono i Preti di *S. Angelo a Nido*; ma nulla ne ſeguì giuſta il Documento medeſimo della Curia (*b*).

Nel 1642. ſi riſvegliò piu validamente queſta pretenſione della Corte Arciveſcovile. Da' Signori Governadori ſe ne fe' ricorſo all'Auditor della Camera Appoſtolica, come Giudice Ordinario degli Eſenti. Si eſpoſero i Privilegj, e poſſeſſo in cui ſi ritrovava queſto Clero, di non intervenire alle Proceſſioni Generali, ed ottennero a' 4. Dicembre del 1642. il Monitorio *pro conſervatione*, & *manutentione* (*c*). Su di queſto Monitorio fu nel 1646. interpoſto il *Regio exequatur*, e notificato alla Curia. Ed allora ſi fu, che dal Cardinal *Franceſco Maria Brantaccio* ſi ſupplicò *Urbano VIII.* per la Riaſſunzione delle Bolle di *Martino V.*, e *Paolo III.*, che già ſi ottenne. Così ceſſarono per qualche tempo le pretenſioni della Curia. Riſvegliaronſi di là a qualche tempo, onde

(a) Sommario della Curia *n.* 42.
(b) Sommario della Curia *N.* 38.
(c) Primo Sommario della Piazza *N.* 7.

de nel 1669. si spedì nuovo Monitorio (a).

Più strepitose si furono tai Contese nel 1672., e 1685. per gl'Interdetti, a cui fu sottoposta la Chiesa. E la Curia non ha mancato in Roma di produrre le Istanze fatte in quei tempi da' Signori Governadori per ritrarre vantaggio da qualche debolezza allora usata. Ma dovea avvertirsi, che nel 1678. si rinnovò il Monitorio dell'Auditor della Camera (b). E nel 1688. non solamente fu rinnovato il Monitorio; ma da un pubblico Notajo fu notificato al Vicario Generale, che rispose soltanto con un *Benissimo* (c).

Il Difensor della Curia però ci replica sempre, che non ostante tai Monitorj, e Proteste il solito si è sempre stato di essere il Clero di *S. Angelo a Nido* intervenuto alle dette due Processioni Generali. Quì se vogliamo andare di buona fede, si può sciogliere agevolmente l'equivoco. Legganfi con attenzione tutti i Documenti della Curia. E si vedrà, che da quelle stesse Scritture risulta, che giammai il Clero di *S. Angelo a Nido* in forma di Clero col proprio Rettore, e colla Croce è intervenuto in dette due Processioni Generali. Il Sacerdote *D. Luca Calisano* esaminato dalla Curia medesima lo spiega con chiarezza, e toglie l'ambiguità (d). Ed il Sacerdote *D. Niccolò Arcadi*, dopo l'Esame fatto nella Curia, dichiarò, come egli avea inteso quel *Solito* (e). La sua Dichiarazione dunque fatta avanti di un pubblico Notajo, e di più Persone fu questa. Domandato dal Rettore di *S. Angelo a Nido*, se come egli avea deposto, di essere intervenuto secondo il solito alla Processione del

N 2 Cor-

(a) Primo Sommario della Piazza n. 8.
(b) Detto Sommario n. 9.
(c) Detto Sommario n. 10. Lit. A.
(d) Sommario della Curia num. 33.
(e) Sommario della Piazza n. 15.

Corpus Domini cogli altri Cappellani, quando più di quattro non ve ne andavano, e fra questi una volta vi era andato ancor egli, rispose così: *Queste sono parole poste da loro, però sempre si possono spiegare, mentre in tempo mio in detta Processione del Corpus Domini più di quattro Cappellani non ci siamo andati.*

Per isciogliere maggiormente questo equivoco, e restrizione mentale del *solito*; Leggasi un pubblico, e giurato Attestato rogato a' 21. Agosto del 1724. di Venti Sacerdoti, fra i quali ci piace di vedervi lo stesso *D. Gio: Battista Torraca*, esaminato dalla Curia, e molti, che aveano servito da' Cappellani Coristi la nostra Chiesa, ed Ospedale. Attestano tutti costoro di ricordarsi benissimo, e sapere *de causâ scientiæ*, che nelle due Processioni Generali del *Corpus Domini*, e *S. Gennaro* mai il Clero di *S. Angelo* era intervenuto in forma di Clero, ma solamente per divozione, e colla protesta si erano mandati quattro Cappellani nel *Corpus Domini*: Che questi associavano detta Processione fino all' Altare eretto nella Piazza del Pennino, che era mezo della metà della Processione; e poi si ritiravano nella detta Chiesa di *S. Angelo* per assistere ivi alla Messa Cantata coll' Esposizione del Venerabile: Che nelle Processioni di *S. Gennaro* si erano mandati sei Cappellani, i quali non andavano cogli altri Cleri, ma associavano, ed accompagnavano con sei torce la Statua della Gloriosa *S. Candida Brancaccio* Padrona della nostra Città, per essere quella Statua di detta Chiesa: Conchiudono di saperlo non solamente per averlo veduto, ma per essere toccato a loro da quando in quando di andare alle dette Processioni. E depongono delle Processioni fatte intorno le mura del Pio Luogo nel 1715. per implorare da Dio l'ajuto contro il Turco, e nel 1724. per l'elezione del Sommo Pontefice (a). Ed in quan-

(a) *Dicto Primo Summario* della Piazza *Num.* 13.

quanto alle Processioni fatte intorno alle mura di esso Pio Luogo nell' elezione de' Sommi Pontefici, e de' solenni Funerali celebrati nella Chiesa medesima per li Defunti Romani Pontefici vi è altro solenne, e giurato Attestato di otto de' piu rinomati Notai di questa Città, che tengono in quel Quartiere le loro Curie (a).

L' ultimo però, e piu chiaro Documento, che dovrebbe oramai farci terminare le Processioni, si è quel tanto, che accadde a' 26. Giugno del 1709. Essendosi in quell' anno fatta secondo il solito dal Clero di *S. Angelo a Nido* la Processione del *Corpus Domini*, si oltrepassò per un poco il Recinto di dette Mura. Il Vicario Generale di quel tempo *Settimio Paluzio* ne fece de' risentimenti, e procedè alla carcerazione di sei Preti. Si fece del rumore per l' escarcerazione de' medesimi, che di là a poco seguì: dopo di essersi esibite le Bolle, e Privilegj del Pio Luogo. Ed ecco la risposta data da quel Vicario Generale. *Ho veduti i vostri Privilegj, sono d' accordo, che siete Esenti, però un altra volta la Processione fatela per li vostri Cancelli* (b).

Il vero adunque si è, che le Processioni si sono sempremai fatte intorno le Mura, e Recinto del detto Pio Luogo: Che nella Processione di *S. Gennaro* si sono mandati sei Cappellani per accompagnare la Statua di *S. Candida*, e che nel *Corpus Domini* si mandarono per pura divozione quattro soli Cappellani. E così si andò destreggiando fino al 1724., in cui formalmente si accese il litigio. Le Processioni, che in quel tempo si fecero per l' Elezione del nuovo Sommo Pontefice, ne diedero l'occasione. Il Cardinal *Pignatelli* al- [illegible] lora [illegible]

(a) *Detto Summario Num.* 12.

(b) Questo Fatto vien distintamente riferito dal Regio Collateral Consiglio nella Consulta fatta nel 1710. *Detto Primo Summario* della Piazza *Num.* 24. e propriamente al §. 6.

lora Arcivescovo , pretese , che il Clero di *S. Angelo a Nido* dovesse intervenirvi . Per parte de' Signori Governadori si spedì un Monitorio dall'Auditor della Camera a' 13. Maggio 1724., notificato a' 16. dello stesso mese al Vicario Generale della Corte Arcivescovile (a) . Lo stesso Cardinal *Pignatelli* ritrovandosi in Roma , dove era ito al Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice , seguita poi in Persona della S. M. di *Benedetto XIII.*, introdusse la Causa nella Congregazione del Concilio , dove prima , che si presentassero le Scritture dal Pio Luogo , e fosse giunto in Roma l'Agente, ed Avvocato del medesimo , fu nel 1724. a' 18. Marzo, ed a' 24. Novembre deciso di essere il nostro Clero tenuto all' intervento delle Generali Processioni . Ottenutasi la nuova Udienza al primo Dicembre del 1725. , dalla maggior parte de' Votanti della Sacra Congregazione si decretò a favore del nostro Pio Luogo colle seguenti parole : CUM ITAQUE NON SUBSISTANT FUNDAMENTA ULTIMÆ RESOLUTIONIS RESCRIBENDUM IDEO EST , RECEDENDUM ESSE A DECISIS .

Questa Risoluzione prima di promulgarsi , perche si ritrovava il Cardinal Arcivescovo presente in Roma , si volle partecipare al medesimo , affinche egli stesso cedesse volontariamente alla lite . E per dargli tempo a determinare , si disse fra tanto *dilata post Epiphaniam*, che cadea nella Congregazione de' 26. Gennajo del 1726. Nel mentre però , che doveasi chiamare la Causa , cercò detto Arcivescovo presente altra dilazione per la prossima Congregazione de' 9. Febbrajo , sul motivo di far venire più Scritture da' suoi Archivj . Ma divertendo dalla Sacra Congregazione del Concilio, por-

(a) Primo Sommario della Piazza n. 11.

portossi dal Pontefice nuovamente eletto *Benedetto XIII.*, e con un Voto del solo Cardinal *Pereyra*, non intesi i Governadori, ottenne dal Papa un Breve, con cui avocando a sè la Causa, obbligava il Clero a dette Procesioni. Ed acciocche la Congregazione non pubblicasse la sua Risoluzione a favore del nostro Clero, con Ordine per mezzo del Cardinale Secretario di Stato l'inibì, che non procedesse. Risentitasi di questo passo la Congregazione, mandò il Cardinale *Origo* Prefetto a dolersene col Papa.

Risaputasi tal novità, e paruta strana al Cardinal *Cienfuegos*, che con particolar Dispaccio della sua Corte era incaricato di assistere a questo affare, ne fece gravi doglianze, che riuscirono vane. Ne avvisò subito con Espresso il Vicerè di Napoli, affinche s'impedisse al Breve suddetto il Regio *Exequatur*.

Il Difensor della Curia stima tutto questo racconto un Romanzo. E pure non si avvede, che Noi non ci siamo dipartiti affatto dalla Relazione, e Consulta fatta dal Regio Collateral Consiglio nel 1726. alla Corte di Vienna. Se tai Consulte di un sì serio, e Supremo Magistrato, ed i Fatti; che in essa si rappresentano al Sovrano, meritino sì poca credenza, vi pensi senza accensione di fantasia: Il Cardinal *Cienfuegos* non puo dall'altro Mondo ringraziarlo degli Elogj, che pubblicamente diede al suo Ministero. Ma senta almeno, come dalla sua Corte fu creduto. E per non abbagliare porremo qui le proprie parole del Real Dispaccio della Corte di Vienna in data de' 30. Marzo 1726. Con questo si racconta il Fatto della stessa maniera, che Noi testè lo abbiamo narrato. Si riferiscono i passi dati col Nunzio Appostolico. Si ordina, che al Breve assolutamente non si dia il Regio *Exequatur*: Che s'insinui al Cardinal *Pignatelli*, di non essere del suo Real gradimento, ed approvazione, che con mezzi cotanto irregolari, e strani si tentassero di abbattere le ragio-

ragioni della Piazza di Nido, che quivi si dicono assai chiare (*a*). *Con representacion de 16. de Febrero proximo passado diò quenta el Cardenal Cienfuegos, en consequençia de lo que le tengo ordenado en la serie de la controversia entre el Arzobisbo Cardenal Pignatelli, y la Yglesia, y Hospital de S. Angel a Nido de esta fidelissima Ciudad sin embargo de las dos decisiones; que la Congregacion del Concilio havia dado a favor del Arzobisbo. Repropuesta la Causa en primero de Dizembre del dicho anno 1725. de onze votos, que intervenieron en dicha Congregacion, fueron los ocho de Parecer, que se deviesse omninamente rezeder de las dos antecedentes referidas decisiones, y que haviendo determinado la Congregacion dar parte de ello al Card. Pignanelli antes de la conclusion de la Causa determinada para el dia de la Epifania, para inducirle a abrazar un ajustamiento de reciproca satisfacion, hizo este instançia para nueva dilacion, que se le concedio, y obtavo de Su Santitad sobreticiamenti un Breve, con el qual se imponia perpetuo silencio a la Causa, y que no obstante los efficaces officios, que se han practicado assi por su parte, como por la de la misma Congregacion offendida por haversele quitado una causa, que estava a su examen, paraque informado Su Beatitud de la verdad, y Justicia lo revocasse, no se ha consequido effecto alguno favorable: de todo lo qual dice el Card. Cienfuegos os diò noticia en primero de Febrero proximo passado, para que quando se presentasse por parte del Cardenal Pignatelli el enunciado Breve, no le dareis execution, y siendo de rezelar, que no basten a remover a Su Santitad de la resolucion ya tomada: Ni las Claras razones, que assisten a la Plaza de Nido, ni el*

(a) Ultimo Sommario della Piazza *n.* 6.

el officio, que he mandado se passe con esse Nunzio Appostolico, para que no se atropelle la Justicia. He querido encargaros, y mandaros (como lo hago) que con esse mi Consejo Colateral esteis muy a la mira: Para denegar el Exequatur al Breve, que se presentare consecutivo al enunciado decreto absoluto expedido por el Papa, y que por uno de los Regentes del mismo Colateral (tractada antes en el la materia) insinueis al Cardenal Pignatelli, que nunca podra ser de mi Reale agrado, y aprovacion, que por medios tan irregulares, y extraños intente abatir la razon de la Plaza de Nido, quando deve conocerse, y decedirse la que tubiere cadauna de las partes por la via ordinaria del Juizio, que pende: lo que fio de vuestra actividad, y zelo executareis puntualmente, y que me tendreis informado, de lo que en el assumpto fuere occurriendo.

Ma giacche il Difensor della Curia invasato per questa volta in un ostinato Pirronismo, non vuol credere affatto a' Ministri Rappresentanti de' Principi, nè a' Reali Diplomi, nè a' Magistrati Supremi, almeno esamini colla sua bella mente la cosa in sè stessa. Consideri, che di questo fatto se ne parlò per quattro anni in appresso, e ne fu piena Roma, e Napoli. Sicche non fu un abbaglio l' essersi creduto, che nel 1725. la S. Congregazione decise di non essere tenuto il nostro Clero all' intervento delle Processioni Generali. Senta un' altra Real Cedola de' 2. Agosto 1727., con cui si ordina, che si facesse pubblica alla Piazza di Nido la promessa fatta da quel Cardinal Arcivescovo di non servirsi giammai di quel Breve, e le nuove premure, che non si permettesse il menomo attentato contro la libertà, e prerogative di questa Chiesa, ed Ospedale (a): *Y que*

O *del*

(a) Ultimo Sommario della Piazza *num.* 9. *Lit.* A.

del Villete con que comunidasteys al Colateral la promessa, que en vos os hizo el Arzobispo de no servirse Jamas del Breve obtenido de Su Santidad, dispongais SE ENTREQUE COPIA AUTHENTICA *a la Plaza de Nido, paraque quede en inteligencia de la referida promesa; encargando os asimismo, que con el Colateral esteys muy atento,* EN QUE NO SE PERMITA EL MENOR ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD, Y PREROGATIVAS *de la Yglesia, y Hospital de S. Angel y S. Anares a Nido, como antezedentiemente os està prevenido.*

Consimili furono le interessantissime premure di un altro Real Dispaccio de' 19. Marzo del 1729. (a): *Vista su Instantia he venido en que se renueve, mi citado Real Orden, y en consequencia de ello os encargo, y mando, que a tenor del preinserto Despacho promovais las razones de la Plaza suplicante, en la controversia pendiente con el Card. Arzobisbo de essa Ciudad, y cumplays quanto en el se contiene, y està prescrito tanto por lo que mira a los officios, que con dicho Cardenal Arzobisbo se ofrecieren passar, quanto a que se entregue a la Plaza de Nido, copia autentica del Villete, con que el Card. de Althann, comunicò al Collateral la promesa, que en voz se hizo èl mismo Arzobisbo: pues es, mi voluntad, que en todo tenga la mas entera observancia dicho Despacho,* Y DE HAVERLO EXECUTADO ME DAREIS QUENTA.

Dopo di sì strepitosi avvenimenti trattatasi nel Reg. Collateral Consiglio la Causa a' 21. Ottobre del 1729. a relazione del fu Presidente del S. R. C., e Delegato della Real Giurisdizione D. Gaetano Argento, rimase conchiuso, che i Deputati della Piazza poteano servirsi di loro ragioni

(a) Ultimo Sommario della Piazza *num.* 9. *Lit.* D.

ni (a). Così con lieti, e giolivi applausi videsi questa Chiesa riaperta, ed i Divini Uffizj cotidianamente colà celebrati. Si diè di nuovo a' poveri Infermi ricovero in quell'Ospedale. Ed a comodo generale di tutti gli studiosi, restò di nuovo aperta quella pubblica speciosa Biblioteca unica nel nostro Regno. Nè la Curia Arcivescovile pretese più di costrignere questo Clero all'Intervento delle Processioni Generali.

Nel 1738. si diè dalla Curia Arcivescovile la mentovata Memoria al Re N. S., domandando il permesso di farsi discutere in Roma il Punto delle Confessioni; affinchè questo Sacramento della Penitenza con grave scrupolo di coscienza non si esercitasse forse invalidamente in quel Pio Luogo. E questo solo permesso dal Nostro clementissimo Sovrano accordossi. Ma come poi si videro nella S. Congregazione presentati 14. Dubbj? E quel Breve di Benedetto XIII., di cui giustamente credeasi abolita la Memoria, come servì per base, e fondamento di tutti gli altri Dubbj? E come potea la S. Congregazione dire, che quel Breve Pontificio non sosteneasi, non essendovi quello antecedente Rescritto, che in Roma chiamasi *Aperitio oris*? E posta la sussistenza del Breve, non era decisa la Causa per l'Intervento alle Processioni Generali? E stabilito già il fondamento della Deroga Conciliare di Trento a' Privilegj del nostro Pio Luogo, non venivano subito a risolversi contro del medesimo tutti gli altri Dubbj, che si erano promossi? Sicchè dovrà ora darsi il Regio *Exequatur* a quel Breve: anzi questo avrà a servire di norma, e regola a tutte le altre Risoluzioni, dopo che nel Regno di Napoli, anche con espresse promesse dell'Arcivescovo, e con tutta la

(a) L'Appuntamento del Regio Collaterale Consiglio si legge nel detto ultimo Sommario *num.* 11.

Sovrana Reale Autorità si era gia stabilito, che di quel Breve non avesse piu in eterno a parlarsene? Qui avrei voluto, che il Dotto Difensor della Curia avesse data categorica risposta; allorche tutto infervorato esclamava, che nè anco si sarebbe preteso ne' Parlamenti di di Francia d'impedire l'esecuzione a quattordici Risoluzioni della S. Congregazione del Concilio. Importa poco, che i Governadori del Pio Luogo si sieno contentati di proseguire il litigio in Roma. Tralasciamo di ripetere, quanto si è detto intorno alla mancanza de' Documenti non esibiti in quel Sacro Consesso, per la cui mancanza quelle Risoluzioni, quantunque profferite da un'Adunanza sì ragguardevole di Porporati, non possono meritare l'esecuzione. *Prudentissimos quoque fallit facti ignoratio*. Non vi necessita in questo caso nè *Appellazione*, nè *Ricorso al Principe*, nè *chiedere soccorso al Pretore*; poiche non puo dirsi, che giudichi chiunque profferisca il suo giudizio sul fondamento di un Fatto non vero (a). E Noi per l'infallibilità del puro Fatto già abbiamo rammentato al Difensor della Curia le dottrine del Cardinal *Bellarmino*, e di *Melchior Cano*. Qui non si tratta ora del semplice pregiudizio de' Litiganti. Tutta la Reale Autorità vi va impegnata: nel volersi ora con altre apparenze l'esecuzione di un Breve, di cui con tanti Diplomi Reali, ed Appuntamenti del Regio Collaterale Consiglio si ritruova già stabilito di non aversene giammai a far uso nel Regno.

Ed affinche vieppiu chiaramente si vegga, come di questo Breve si è fatto uso, sappiasi per fatto costantissimo, che domandatasi in Roma la nuova Udienza, fu questa

---

(a) *Cujacius ad Leg. Quid Testament. de Excusationibus*, & *ad Leg. 1. Qua Sententia sine appellatione rescindi*, & *ad Leg. 2. Cod. Ex falso Instrumento*.

sta denegata per lo I. II. III. IV. e VI. Dubbio ; ed accordata solamente per tutti gli altri. Or come rimanendo in piedi, ed inappellabili le cinque anzidette Risoluzioni, poteano di nuovo richiamarsi a giusto esame le altre? Posta per fondamento delle prime cinque Risoluzioni la Deroga del Concilio di Trento, non venivano forse a rimanere da sè risoluti tutti gli altri: dipendendo tutti dal principio medesimo? E con quel semplicissimo Rescritto di *utantur Juribus suis* si potea da' Signori Governadori pretendere in quella S.Congregazione di aversi a trattare di nuovo di que' cinque Dubbj rimasti inappellabili? Riguardi per qualunque aspetto si voglia il Difensor della Curia questa materia: mentre troverà sempre insuperabili gli ostacoli di potersi impartire alle Risoluzioni della S. Congregazione il Regio *exequatur*.

A Voi dunque, veneratissimi Senatori della Real Camera di S.Chiara prescelti dal nostro Clementissimo Sovrano a sedere in questo suo Supremo Concistoro, a Voi tocca di esaminare con que' lumi, che Noi certamente non abbiamo, i gravissimi pregiudizj, che ne ridonderebbono. Nel mantenere illibata, ed illesa l'Esenzione di questo Pio Luogo, Voi assai meglio di Noi conoscerete interessatissima la Reale Autorità: avendo il Monarca delle Spagne *Filippo II.*, assistito dal suo Consiglio, ordinato con suo Diploma esecutoriato nel Regno, che fosse il Rettore di S. Angelo a Nido mantenuto nell'esercizio dell'Ordinaria Giurisdizione Ecclesiastica, di cui sono effetti necessarj tutti i Dubbj in Roma proposti: *Dictumque Propositum, sive Sacristam in possessione, exemptione, exercitio, aliisque superius relatis confirmamus, nostraque Regiâ auctoritate fulcimus, Præsidioque nostro defendendos, & protegendos esse dicimus, decernimus, & mandamus.*

Nè all' Autorità Reale va disgiunta nel caso nostro tutta l'Autotità Pontificia. Non videro in Roma la Carta di

Fon-

Fondazione del Cardinal Rinaldo Brancaccio per ben intendere il senso della Bolla di Martino V., e per darsi tutto il peso che meritava alla Bolla di Paolo III. Debbono i Romani Pontefici essere impegnatissimi a mantenere quella Giurisdizione, che fin dal V. Secolo esercitarono in questa antica Diaconia di *S. Andrea* per mezzo de' Suddiaconi Regionarj, e poi per gli Abati di *S. Andrea*, e finalmente per lo nostro Rettore di *S. Angelo a Nido*.

Non crederete giammai, che il Concilio di Trento avesse derogato ad una Fondazione pattuita *in limine fundationis* contro il vero spirito della Chiesa. E Voi ben vedete, se ammessa questa massima in un Padronato Laicale, di quai conseguenze sarebbe alle Prerogative piu speciose di tanti Regj Padronati.

A voi si appartiene di mantenere questa Laicale Fondazione di pubblico Diritto. Ed a tanti rilevantissimi motivi aggiugnetevi la memoria di quel *Rinaldo Brancaccio*, che ne' tempi più calamitosi fu sì utile alla Chiesa di Dio, e che da quel Mausoleo, in cui le sue ceneri chete, e tranquille riposano, somministra ancor oggi lume, e splendore a questa sua Patria, felicissima Madre di tanti Eroi. Tutte le Nazioni piu culte del Mondo con Piramidi, con Obelischi, con Statue, con Colossi, con Mausolei, con Marmi, e tutta la cieca Gentilità colle loro finte Apoteosi vollero perpetuare alla memoria de' Posteri gli Homini piu benemeriti della Patria. Egli è per tanto ben di dovere, che un Monumento sì antico del Nostro Sacro Eroe commesso alla cura di un Collegio di Nobiltà sì rinomato in Europa, trasmettasi illeso, ed intatto a' Posteri giusta le Leggi della sua primiera Fondazione. Ne goderà la Corte di Roma giustamente impegnata a mantenere l' Autorità Pontificia. Ne goderanno quegli Eminentissimi Porporati, che posti i Fatti nel suo vero lume rendasi questo Tributo di giustizia a colui, che vestì un

tempo,